

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica

DOCUMENTI DEPOSITATI

Mercoledì 4 agosto 2021

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	pag.	1
Coldiretti	pag.	7
Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare)	pag.	14

Mercoledì 8 settembre 2021

Istituto di gestione della fauna	pag.	20
Lega anti vivisezione (LAV)	pag.	23

Mercoledì 13 ottobre 2021

Ente nazionale protezione animali (ENPA)	pag.	31
--	------	----

Mercoledì 20 ottobre 2021

Prof. Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale dell'Università degli Studi di Teramo	pag.	49
Dottor Andrea Bolzonetti, consulente scientifico ed esperto in fauna selvatica	pag.	112
Dottor Roberto Basso, direttore del Museo civico di storia naturale di Jesolo	pag.	132

Mercoledì 3 novembre 2021

Conferenza delle regioni e delle province autonome	pag.	142
--	------	-----

Giovedì 25 novembre 2021

Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio:		
Federazione italiana della caccia (FIDC)	pag.	148
Arcicaccia	pag.	152
Ente Produttori Selvaggina	pag.	154

ISPRA

Audizione informale - C. 174-2138-2673 controllo fauna selvatica - Mercoledì 4 agosto 2021, h 10.15: Esame delle proposte di legge C. 2673-174-2138, recanti “Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica”

Nota Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente e per la Biodiversità - Servizio Coordinamento Fauna Selvatica

Premessa

Le proposte di legge in discussione sono la n. 2673 di iniziativa del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, la 2138 dei deputati Caretta et al, e la n. 174 dei deputati Russo e Pentangelo.

Tutte le proposte riguardano la prevenzione e la mitigazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività dell'uomo, con specifico riferimento agli impatti dovuti agli ungulati e in particolare al cinghiale.

ISPRA è pienamente consapevole delle rilevanti problematiche causate dai crescenti danni delle specie selvatiche alle attività dell'uomo nel nostro Paese, che monitora costantemente, e per contribuire al contenimento di tali criticità ha, nel corso degli anni, prodotto linee guida e indicazioni tecniche tese a fornire supporto alle amministrazioni competenti della materia e partecipato a numerosi tavoli tecnici sempre con spirito costruttivo. Per quanto riguarda specificamente i danni da cinghiale, che è la specie che causa i maggiori impatti alle attività dell'uomo nel nostro Paese, ISPRA ha prodotto linee guida per la gestione della specie sia nelle aree protette, attualmente in corso di revisione, sia nel restante territorio venabile. Inoltre, si ritiene utile segnalare che ISPRA sta realizzando un rapporto sulla gestione del Cinghiale, che fornirà un quadro aggiornato sui danni causati dal cinghiale e le attività di controllo e di caccia, al fine di fornire una base informativa per una più efficace gestione del fenomeno.

Si ricorda che tale materia è attualmente normata a scala nazionale della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che ha introdotto un generale principio di tutela di tutte le specie selvatiche, e -per quanto riguarda il controllo faunistico- all'art. 19 la medesima legge impone la prioritaria attivazione di metodi ecologici (incruenti) di contenimento degli impatti, e prevede la possibilità che le Regioni attivino interventi di rimozione (abbattimento ed eventualmente catture) di specie selvatiche solo una volta verificata da parte di ISPRA l'inefficacia dei metodi incruenti, e purché si utilizzino esclusivamente tecniche selettive, sulla base di un parere espresso da ISPRA (con carattere obbligatorio ma non vincolante).

Per quanto riguarda i metodi di controllo ecologici (ovvero incruenti), che la norma nazionale (L. 157/92) impone di attuare prioritariamente rispetto agli abbattimenti, va evidenziato che tali metodi possono essere molto efficaci in alcuni contesti e per talune specie ma che vi sono altresì condizioni in cui i metodi ecologici risultano inapplicabili o inefficaci. Pertanto ISPRA, nei propri pareri, può fornire indicazioni differenziate a seconda dei casi, che vanno dall'attivazione di metodi di prevenzione a un'applicazione integrata di metodi di prevenzione e di rimozione.

Uno dei temi oggetto delle proposte di modifica normativa analizzate riguarda chi è autorizzato ad effettuare gli interventi di controllo. La legge 157/92 specifica che gli eventuali abbattimenti *“devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”*. Tale impianto sta limitando notevolmente le capacità operative di Regioni e Province autonome, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 56 del 2014, in conseguenza delle quali si è ulteriormente ridotta la dotazione di personale che

possa realizzare abbattimenti ai sensi della norma richiamata. Anche auspicando un maggior coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, possibilità questa comunque già prevista dalla norma, la carenza di operatori rappresenta effettivamente un limite alla capacità degli enti locali di intervenire efficacemente sulla materia.

Anche alla luce di tali criticità, si evidenzia che nel 2018 era stato istituito un gruppo di lavoro sui danni da fauna selvatica, con decreto n. 306 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in accordo con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, che ha prodotto una relazione contenente diverse proposte per ridurre i danni da fauna selvatica, che si ritiene pienamente attuale e, quindi, si ritiene sarebbe opportuno considerare nella definizione di possibili modifiche normative in materia.

Proposta di Legge n. 2673 di iniziativa del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

La proposta non modifica i principi dell'attuale quadro normativo, mantenendo l'obbligo del ricorso a tecniche selettive di prelievo, ovvero che non causino impatti su altre specie animali rispetto a quelle target, e anche ribadendo il principio di uso preventivo dei metodi ecologici, ovvero incruenti, di intervento.

La proposta prevede che le Regioni e le province autonome *“provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18”*. Tale chiarimento, pur non modificando sostanzialmente l'attuale impianto, pare utile a chiarire alcuni elementi del controllo ed appare condivisibile.

Nel rimanente testo, la proposta si concentra sugli operatori del controllo, ovvero dei soggetti che possono realizzare interventi di abbattimento in controllo, materia che come evidenziato in premessa ha portato ad alcune criticità in termini di capacità operativa delle Regioni.

Va considerato il crescente impegno che le attività di controllo richiedono, anche per l'incremento di molte popolazioni di specie selvatiche rispetto agli anni nei quali era stata approvata la Legge 157/92. Molte regioni hanno operato gli interventi di controllo anche utilizzando figure di coadiutori, ma tale formula è stata censurata da diverse sentenze (TAR, Corte Costituzionale), di fatto limitando la capacità operativa di intervento. A questo specifico riguardo, tuttavia, va evidenziato che la recente sentenza n. 21/2021 della Corte Costituzionale (pronunciata nel giudizio di legittimità formulato dal TAR Toscana sull'art. 37 commi 3,4, 4 Ter e 4 quater della LR Toscana 12 gennaio 1994 n. 3) ha modificato tale precedente interpretazione, affermando la possibilità di coinvolgere nelle attività di controllo numerico anche cacciatori (cioè soggetti diversi da quelli previsti dal comma 2, dell'art. 19), subordinando tale possibilità alla condizione che tali cacciatori abbiano acquisito una formazione specifica, basata su corsi di preparazione organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con ISPRA.

La proposta n. 2673 impone altresì che la realizzazione dei piani di prelievo sia affidata, sotto il coordinamento della polizia provinciale, esclusivamente ai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate dai danni, senza che si richieda di aver seguito uno specifico corso. Tale proposta, pertanto appare in contrasto sia con i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale sia con le indicazioni tecniche di ISPRA, che segnalano l'importanza di un adeguata formazione degli operatori affinché gli interventi di controllo siano effettuati da personale competente ed adeguatamente preparato a garantire la sicurezza delle azioni. Inoltre, la scelta di affidare gli interventi esclusivamente a cacciatori della zona interessata dai danni, potrebbe ridurre l'efficacia degli interventi poiché -nel caso del Cinghiale- l'interesse nel mantenere e conservare la specie ai fini di

una fruizione venatoria può limitare fortemente l'efficacia dell'azione dei coadiutori. Questo passaggio non appare quindi sorretto da una base tecnica, indirizzata a definire strumenti efficaci di riduzione dei danni.

Proposta di n. 2138 Legge d'iniziativa dei Deputati Caretta, Butti, Ciaburro, Deidda, Rotelli

La proposta mantiene l'obbligatorietà del parere ISPRA sul piano di controllo.

Rispetto all'attuale quadro normativo, la proposta cancella l'obbligo di ricorso ai metodi ecologici ed il concetto di selettività delle tecniche di prelievo. Al riguardo, pur evidenziando che ISPRA nei propri pareri spesso raccomanda, per la gestione del cinghiale, un approccio integrato di misure di prevenzione dei danni e di contenimento delle popolazioni, si ritiene che il superamento della indicazione a considerare il ricorso alla prevenzione sia tecnicamente criticabile poiché, in particolare per il cinghiale, gli strumenti di prevenzione adeguatamente utilizzati hanno dimostrato, in diversi contesti italiani, di essere efficaci nel ridurre i danni e il loro corretto utilizzo andrebbe implementato invece che ridotto.

ISPRA ha forti perplessità circa l'utilizzo di tecniche non selettive di prelievo, quale in particolare la braccata. Va infatti segnalato che l'utilizzo di questa forma di prelievo, permessa durante la stagione venatoria, rischia di causare rilevanti impatti su altre componenti delle comunità biotiche. Inoltre, nel caso del cinghiale, tale tecnica può favorire spostamenti più estesi degli animali sul territorio, contribuendo sia alla diffusione dei danni, sia all'avvicinamento degli animali ai centri urbani e alle strade sia alla diffusione di malattie pericolose per gli animali e l'uomo.

Va anche evidenziato che l'utilizzo di tecniche selettive - quali l'abbattimento con carabina ed ottica di mira, la cerca, o la girata con singolo cane - possono assicurare elevata efficacia evitando impatti indesiderati.

La proposta di legge, inoltre, prevede la possibilità di autorizzare al prelievo cacciatori che abbiano seguito uno specifico corso, esclusivamente afferenti agli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini interessati geograficamente dai danni; come già sottolineato, tale limite potrebbe diminuire l'efficienza degli interventi, e potrebbe favorire la resistenza, già presente nei cacciatori, al completamento dei piani di prelievo per non diminuire la consistenza delle specie cacciate e mantenere elevato il numero di capi cacciabili.

Tra le motivazioni del ricorso al controllo si inserisce anche la prevenzione degli incidenti, attualmente non esplicitamente prevista dall'art. 19 della legge 157. Tale integrazione appare opportuna, perché, pur non risolvendo il problema degli incidenti, in alcuni contesti può risultare necessario prevedere un prelievo degli individui in aree limitrofe alle sedi stradali per limitare i rischi di incidenti. Inoltre, estendendo la possibilità di attivare interventi di controllo per motivi di incolumità pubblica, fornirebbe una base normativa più chiara anche per intervenire in ambiti urbani, eventualità che attualmente viene spesso gestita tramite ricorso ad ordinanze sindacali.

Proposta di Legge n. 174 di iniziativa dei Deputati Russo e Pentangelo

La proposta è molto articolata e prevede modifiche a diversi punti della legge 157/92. Si riportano di seguito alcuni commenti puntuali sui diversi articoli proposti.

Art. 1

Nei piani faunistici venatori vengono stabiliti gli interventi e le misure per la prevenzione ed il controllo dei danni alla fauna selvatica, mantenendo quindi un generale principio di attenzione alle misure di prevenzione. Si introduce una distinzione tra interventi ordinari e straordinari di controllo, senza specificare con adeguato dettaglio come si distinguono tali tipologie di intervento.

Art. 2

Nei metodi di prevenzione si inseriscono le “trappole” che prevedendo la rimozione degli animali a parere di ISPRA andrebbero escluse da questa voce e fatte rientrare nelle tecniche di prelievo.

Le spese per l'acquisto dei sistemi di prevenzione è a completo carico delle regioni e province autonome; pur non rientrando questa materia tra le competenze di ISPRA, si ritiene di evidenziare il rischio che si creino criticità di reperimento fondi.

Si ritiene innanzitutto di evidenziare che la materia degli indennizzi dei danni negli ultimi anni è stato oggetto di aggiornamenti, anche in relazione allo specifico regime *de minimis*, all'interno del quale, in assenza di una notifica nazionale alla Commissione Europea, ricadono sia gli indennizzi sia la concessione di incentivi per strumenti di prevenzione.

Art. 3 – Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

Si introducono interventi di controllo “ordinari” finalizzati anche alla riduzione degli incidenti stradali, che appaiono gestiti autonomamente da Istituti di caccia (CA e ATC), enti di gestione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000; non è previsto parere tecnico di ISPRA.

Tale impostazione appare di fatto delegare al mondo venatorio la gestione del fenomeno senza una verifica tecnica dell'impostazione del prelievo, rischiando di limitare l'efficacia della gestione e di causare danni ad altre componenti ambientali oltre a non garantire una risoluzione degli impatti della specie sul territorio, considerato quanto sopra indicato in merito ai diversi obiettivi perseguiti da una parte della componente venatoria.

Art. 4 – Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica

Si prevede che le misure straordinarie siano autorizzate dal prefetto tramite ordinanze, su richiesta di sindaci o di altre autorità locali, escludendo quindi le Regioni dalla competenza in materia.

Il controllo può essere attuato solo dopo aver adottato le misure ecologiche, anche se non è prevista una verifica dell'efficacia di tali misure.

Si prevede la possibilità di operare il controllo anche su forme inselvatichite di specie domestiche e forme domestiche di specie selvatiche, chiarendo un aspetto rilevante. Sono infatti in forte crescita le problematiche legate a ovini, bovini, equidi e suini domestici inselvatichiti o ibridi, la cui gestione è spesso limitata dall'assenza di un quadro chiaro di riferimento. Tale aspetto appare tecnicamente condivisibile.

Si prevede parere ISPRA, ma la decisione di attuare il controllo è responsabilità del Prefetto che opera anche sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni.

Si esclude il principio di tecniche selettive dei metodi di abbattimento diretto, con concreti rischi -a parere di ISPRA- di causare effetti ambientali negativi e amplificare i danni sul territorio.

Art. 5 – soggetti abilitati al controllo

il prefetto può autorizzare tutti i possessori di abilitazione venatoria, non è prevista nessuna formazione, elemento questo che, come già evidenziato, contraddice i principi introdotti dalla recente sen-

tenza della Corte Costituzionale ed appare tecnicamente criticabile oltre a non garantire livelli adeguati di competenza, efficacia e sicurezza nell'esecuzione dell'intervento. Anche l'esclusività del ricorso ai cacciatori appare criticabile, perché per molte specie (ad esempio specie invasive quali lo scoiattolo grigio Americano), gli operatori del controllo possono essere selezionati anche all'esterno del mondo venatorio.

Art. 6 – prevenzione e risarcimento danni (incentivi)

Si prevede che le misure di prevenzione siano stabilite previo parere ISPRA, introducendo la necessità per ISPRA di operare valutazioni tecniche complesse. Si veda quanto sopra evidenziato circa gli orientamenti comunitari in materia, che riteniamo rendano opportuni degli approfondimenti.

Si prevede una zonizzazione del territorio in base alle diverse tolleranze della presenza di ungulati; il principio di tale elemento può essere condivisibile, ma rischia di essere tecnicamente molto complesso e la definizione di densità obiettivo può risultare impraticabile, ad esempio nel caso del cinghiale poiché censimenti affidabili di questa specie sono difficili da realizzare. Infatti, i pareri espressi da ISPRA sul cinghiale raccomandano in molti casi di operare una gestione della specie anche in assenza di dati accurati su consistenze e densità.

Si prevede che il raggiungimento delle densità obiettivo avvenga tramite prevenzione e controllo ordinario e straordinario; al riguardo ISPRA, per la gestione degli ungulati, raccomanda che anche la gestione venatoria sia programmata al fine di concorrere al contenimento delle popolazioni ove opportuno; separare completamente tali ambiti rischia di limitare l'efficacia del controllo. Si esprimono pertanto perplessità circa una gestione finalizzata al contenimento dei danni esclusivamente tramite controllo delle popolazioni sulla base di una pianificazione quantitativa, non coordinata con le attività venatorie.

L'articolo prevede la possibilità di un foraggiamento artificiale delle popolazioni, misura questa che, oltre ad essere vietata dalle norme vigenti, è ritenuta da ISPRA controproducente, perché rischia di incrementare la produttività delle popolazioni, aumentando anche la loro mobilità. Inoltre, tutti i dati scientifici disponibili indicano che il foraggiamento degli ungulati determina impatti rilevanti e si ritiene vada assolutamente evitato.

Art. 9 – Dati statistici

Condivisibile introdurre un impegno di implementazione di una banca dati dedicata e dell'obbligo di rendicontazione su misure di prevenzione, su danni e su abbattimenti da parte di regioni, province autonome e aree protette. ISPRA è disponibile a rispondere all'impegno di redigere periodiche relazioni su tali dati.

Si suggerisce di attivare un dialogo con l'ISTAT al fine di includere la raccolta delle informazioni sui danni anche nel questionario relativo al censimento dell'agricoltura.

Artt. 10-11 – Danni orso e lupo

Si introducono specifiche responsabilità di regioni e province autonome in materia di prevenzione dei danni da orso e lupo, prevedendo anche la possibilità di stipula di contratti assicurativi, misure potenzialmente utili per mitigare i conflitti legati ai grandi carnivori.

Art. 12 – Elenco specie cacciabili

Si propone l'inserimento della nutria tra le specie cacciabili, per limitarne gli impatti. Al riguardo si ritiene che tale misura non determini necessariamente una maggiore efficacia del prelievo, come ad

esempio avvenuto con il silvilago che seppure cacciabile ha incrementato notevolmente le popolazioni presenti in natura, e potrebbe al contrario creare un interesse del mondo venatorio a mantenere popolazioni consistenti della specie aliena invasiva.

Ulteriori considerazioni alla luce di quanto emerso in occasione dell'audizione

Va evidenziato che, oltre agli interventi di controllo sulle specie autoctone di mammiferi e uccelli, sono in rapida crescita le problematiche legate alla presenza di specie aliene (o esotiche) invasive, quali la nutria, l'ibis sacro o il procione. Gli interventi su queste specie devono essere finalizzati ove possibile all'eradicazione, o ad un efficace controllo, come esplicitato dalla modifica alla L.157/92 introdotta con Legge 28 dicembre 2015, n.221 (all'art. 7, comma 5). Per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ovvero inserite nelle liste di cui al Regolamento UE 1143/2014 come la nutria, lo scoiattolo grigio Americano e l'ibis sacro, ISPRA ha elaborato proposte di piani di gestione attualmente in discussione in conferenza stato regioni, la cui approvazione si ritiene potrebbe migliorare l'efficacia degli interventi condotti da Regioni e Aree protette.

Caso a parte riguarda le specie tutelate dalle norme comunitarie, come i grandi carnivori (lupo ed orso), e le specie di uccelli inserite nella Direttiva Uccelli, come il cormorano. Per queste specie ancora più stringente è l'attenta valutazione delle misure alternative al controllo, perché questo è imposto appunto dalle direttive comunitarie.

In generale appare necessario migliorare la base conoscitiva circa le problematiche legate alla fauna selvatica, i metodi di prevenzione attivati, i risultati conseguiti dalle attività di controllo. In questo senso è essenziale che Regioni, Province autonome e Aree protette raccolgano informazioni più dettagliate circa tali parametri e le trasmettano ad ISPRA, al fine di permettere all'Istituto di fornire indicazioni tecniche più utili e di monitorare l'efficacia delle politiche attuate in ambito locale.



Camera dei Deputati
XIII Commissione (Agricoltura)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DANNI
PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA**

Roma, 4 agosto 2021



La grande densità della popolazione dei cinghiali, che continua a causare insostenibili danni alle colture e alle strutture agricole, segna l'aggravarsi di una situazione di degrado che coinvolge intere aree del territorio nazionale, comprese le aree urbane, generando allarme e pericoli per la sicurezza pubblica, come mostra l'alto indice degli incidenti stradali.

Il problema dei danni causati dalla fauna selvatica costituisce, in realtà, una conseguenza naturale della interazione delle diverse specie sul territorio la cui gestione, sia sotto il profilo della prevenzione che del ristoro, è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*. Essendo determinati da fattori non controllabili, tali eventi possono modificare l'ecosistema e interferire con le attività dell'uomo, cagionando un pregiudizio che si manifesta non solo nella perdita della produzione o di singoli beni aziendali, ma anche nelle conseguenze economiche subite dall'impresa agricola sul piano produttivo.

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da trasformazioni sociali ed economiche che, hanno accentuato la presenza sul territorio di alcune specie selvatiche, soprattutto a causa dell'abbandono delle campagne e del mancato controllo e protezione dell'ambiente determinando, così, un aumento dei danni alle attività agricole.

L'art. 1 della legge 157/92 identifica la fauna selvatica come *“patrimonio indisponibile dello Stato”*: in altre parole, un bene pubblico non disponibile che lo Stato, attraverso gli enti territoriali, custodisce e controlla a beneficio dell'intera comunità. Questa qualificazione si rivela importante, in primo luogo, per garantire l'equilibrio faunistico e ambientale attraverso determinati atti e interventi di prevenzione e, in secondo luogo, per l'identificazione del soggetto responsabile del risarcimento del danno.

Alla pubblica Amministrazione, come indicato dagli artt. 14 e 26 della medesima legge, viene affidata una funzione preventiva, che si manifesta negli obblighi istituzionali di controllo e di gestione della fauna selvatica sul territorio. Attraverso queste regole di prevenzione, che si attuano mediante la pianificazione faunistico venatoria condotta tramite i censimenti e i controlli, viene garantita la densità ottimale delle specie sul territorio.



Tale normativa, tuttavia, nella complessa articolazione delle competenze, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato nel corso degli anni. È necessario adattarla alla nuova realtà, non ponendo più esclusiva attenzione sugli aspetti di protezione, quanto di gestione.

Già sulla base di quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n.21/2021, n.116/2021 e n.158/2021), si ritiene che le Regioni possano far valere le proprie competenze attraverso l'adozione di efficaci misure valide a:

- consentire ai proprietari e conduttori di fondi rustici gli abbattimenti in base al possesso di licenza di porto d'armi per uso venatorio;
- semplificare le procedure di autorizzazione degli interventi anche utilizzando la piattaforma informatica degli organismi pagatori ovvero delle amministrazioni competenti, in modo da definire tempi certi e assicurare trasparenza delle singole fasi;
- prevedere un coordinamento delle attività di controllo da parte della polizia provinciale ai fini del perseguimento di obiettivi di preminente interesse pubblico;
- consentire anche ai proprietari e conduttori che non siano muniti di porto d'armi di prender parte al controllo delle attività di contenimento con la dotazione di idonei strumenti di cattura come trappole e recinti;
- precisare norme di comportamento e sicurezza nel rispetto di esigenze di pubblica incolumità non che di efficacia degli interventi;
- promuovere filiere locali di valorizzazione delle carni in particolare nei circuiti dell'agriturismo in vista del sostegno all'economia locale.

Anche lo Stato deve fare, però, la sua parte nel controllo faunistico ma al fine di perseguire il diverso obiettivo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Per questo, serve una norma cornice destinata a supportare il necessario intervento regionale integrando i programmi di controllo già previsti e attuati in alcune (ancora poche) Regioni.



In particolare, occorre prevedere:

- l'estensione dell'arco temporale massimo consentito per il prelievo venatorio della specie cinghiale;
- la possibilità che i proprietari e conduttori che non siano muniti di porto d'armi deleghino per gli interventi previsti apposite figure tecnicamente preparate;
- la equiparazione della licenza di caccia per uso venatorio con il possesso della licenza di porto d'armi per uso sportivo in modo da ampliare la fascia dei soggetti legittimati ad intervenire;
- la comprensione anche delle aree protette nella strategia di intervento con la nomina di un apposito commissario incaricato sia nei parchi nazionali che regionali;
- il riferimento alle prefetture come autorità territoriali incaricate della verifica e dell'impulso delle attività di cattura e abbattimento.

Si allega, pertanto, un prospetto ordinativo delle segnalate proposte.



Articolo

*(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e
il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)*

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*sus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.



5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.
6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".
7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo".
8. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario *ad acta* per realizzare interventi di contenimento delle specie di cui al comma 1, al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 1 ed i requisiti richiesti ai medesimi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire alle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano."

Relazione illustrativa

Secondo l'ISPRA, in Italia negli ultimi decenni il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio "areale", dimostrando una grande adattabilità alle



condizioni ecologiche più varie. Tra gli ungulati esso riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche sia perché è indubbiamente la specie più manipolata e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche a cominciare dalla attività agricola.

Nel giro di pochi decenni, l'“areale” si è più che quintuplicato, interessando interi settori geografici (ad esempio, l'arco alpino) ove la specie cinghiale mancava da molti decenni e provocando una serie di conseguenze, dirette ed indotte, dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale, ma tutte caratterizzate da gravi effetti pregiudizievoli sull'agricoltura ma anche per la sicurezza dei cittadini.

Di conseguenza, appare indispensabile introdurre una serie articolata di misure maggiormente incisive in termini di semplificazione ed efficientamento degli interventi per il contenimento e il prelievo della specie cinghiale.



Camera dei deputati
XIII Commissione - Agricoltura

Audizione del 4 agosto 2021

*audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 174-2138-2673,
recanti "Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica"*

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

Esprimiamo a nome delle imprese agricole e cooperative che Agrinsieme rappresenta un sentito ringraziamento per l'invito a questa audizione che conferma il riconoscimento della centralità che il nostro settore ha per il sistema economico italiano e l'autorevolezza delle organizzazioni di rappresentanza audite nell'affrontare un tema che colpisce fortemente il comparto agroalimentare italiano. Ringraziamo inoltre gli Onorevoli proponenti e il Consiglio Regionale del Friuli Venezia-Giulia per l'attenzione posta su un problema la cui risoluzione deve necessariamente nascere dal dialogo e dal confronto tra tutti gli attori coinvolti.

Avendo analizzato con interesse le tre proposte di legge oggetto dell'audizione odierna, ci preme porre l'accento su alcune questioni, a nostro dire, fondamentali per affrontare un tema come i danni provocati dalla fauna selvatica.

La situazione emergenziale che affronta il nostro Paese ci obbliga a porre in essere senza indugio interventi finalizzati a ristabilire un corretto equilibrio fra le esigenze della fauna e quelle dell'agricoltura.

Rappresentando circa i 2/3 dell'agroalimentare italiano, siamo consapevoli del fatto che i danni alle attività agricole e all'ambiente hanno raggiunto oramai livelli insostenibili. L'attuale sistema normativo non sembra garantire un reale equilibrio, pertanto, reputiamo opportuno dare il nostro contributo all'adeguamento delle politiche in materia, auspicando che queste possano garantire una maggior tutela dei territori, del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, come specificato dall'art. 19 LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Se si esamina l'evoluzione demografica della fauna selvatica, e ancora di più degli ungulati, negli ultimi cinquant'anni, si constata che in tutta Europa vi è stata una costante crescita della popolazione. L'Italia non si discosta da tale tendenza, quindi, se da un lato si potrebbe pensare che la ricomparsa di specie da tempo assenti dai nostri territori abbia influito positivamente sulla biodiversità animale dei nostri territori, è importante evidenziare che tale fattore deve bilanciarsi

con l'impatto di tali specie sugli equilibri ecologici e sulla conseguente scomparsa di ambienti, specie animali e vegetali precedentemente presenti. Da questo quadro deriva una perdita di biodiversità complessiva.

A conferma di quanto affermato, è sotto gli occhi di tutti che la presenza sempre più frequente di ungulati nelle aree urbane e la loro diffusione incontrollata è causa di gravi incidenti stradali e ingenti danni alle aziende agricole. I recenti fatti di cronaca ci raccontano di svariati incidenti stradali causati dall'impatto con animali selvatici, di attacchi agli allevamenti e di crescenti danni alle produzioni agricole di fronte ai quali gli agricoltori si trovano spesso inermi.

Nel nostro Paese, a differenza degli altri, gli interventi di controllo delle popolazioni hanno prodotto scarsissimi risultati, anche se hanno rappresentato l'occasione per contrasti giudiziari finalizzati a ben altri obiettivi.

A partire dal 2020, sono state previste alcune nuove modalità di registrazione degli incidenti stradali che ne implicano una categorizzazione in fatto di circostanza di incidente. Nello specifico, sono state incluse diverse circostanze di incidente del gruppo "Incidente a veicolo che urta veicolo in fermata, arresto o altro ostacolo": Animale domestico o d'affezione, da reddito, da lavoro, Animale selvatico, Buca.

Secondo i dati dell'osservatorio ASAPS, nei primi 7 mesi del 2020 sono stati registrati 86 incidenti stradali gravi dovuti ad animali selvatici che hanno causato 5 morti e 111 feriti. Per quanto questi dati siano sufficientemente eloquenti, è da considerare che due dei sette mesi considerati sono stati caratterizzati da restrizioni e da limitazioni della mobilità e della frequenza degli spostamenti per ragioni lavorative e personali. Inoltre, è opportuno sottolineare che rientrano in questo calcolo solo gli incidenti stradali che implicano il decesso o il ferimento delle persone coinvolte.

A ciò si aggiungono i numerosi danni al patrimonio storico-culturale e alle aree boschive.

Soltanto i cinghiali, nel nostro Paese sono passati da 900.000 capi nel 2010 a quasi 2 milioni del 2020 (+111%), con un trend in continuo aumento.

A tal proposito, ci preme sottolineare che, se per i danni alle produzioni agricole è possibile una valutazione e una quantificazione economica del danno arrecato, lo stesso non può dirsi per i

danni alle aree boschive, spesso rientranti nel patrimonio pubblico o comunque rientranti in un sistema di proprietà molto frazionata. In riferimento alla fauna ungulata molto presente nei nostri territori, la predazione delle giovani piantine, la brucatura delle gemme e dei giovani getti, lo sfregamento e lo scortecciamento dei fusti, il calpestio, così come, nel caso del cinghiale, il grufolio, provoca modifiche quantitative e qualitative dell'ecosistema forestale tra le quali rientrano il degrado della vegetazione, i danni al suolo e alle opere di sistemazione idraulica presenti nell'area.

Oltre ai problemi alla incolumità pubblica, l'aumento esponenziale degli ungulati può essere fonte di rischi di sanità veterinaria per il rischio di trasmissione, diffusione e persistenza di alcune patologie emergenti, come la Peste Suina Africana che tiene con il fiato sospeso tutto il settore suinicolo europeo. Prova ne sono i due recenti casi verificatisi in due allevamenti di maiali in Germania nello Stato di Brandeburgo. Finora, si pensava che il morbo fosse confinato alle specie che vivono in libertà, mentre i due casi in questione si sono verificati in una fattoria biologica con 200 capi, e in un allevamento familiare di appena 2 maiali.

Si pone quindi la necessità di risolvere urgentemente la questione della fauna selvatica, con un programma d'azione che sia condiviso ed efficace.

L'odierna situazione di emergenza impone di porre in essere interventi puntuali finalizzati a ristabilire un corretto equilibrio fra le esigenze della fauna e quelle dell'agricoltura. A tale scopo, sarebbe opportuno intervenire, secondo ordine di priorità, inizialmente risolvendo l'attuale situazione emergenziale e, successivamente, agendo per il mantenimento di un adeguato rapporto tra popolazione e reale capacità portante dei singoli territori.

Per raggiungere tali obiettivi sarebbe, a nostro parere, opportuna l'istituzione di forme di censimento della fauna selvatica che permettano di monitorare l'intera popolazione faunistica e che garantiscano i dati necessari alla creazione di un piano di selezione sostenibile. L'acquisizione di dati e il monitoraggio continuo della popolazione presente nei singoli territori, permetterà di mantenere alti standard di sostenibilità e un adeguato bilanciamento tra popolazione presente e capienza del territorio. Inoltre, tale sistema permetterebbe un maggiore controllo delle specie maggiormente invasive e pericolose per l'essere umano e per le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Nell'attuazione del piano di selezione, reputiamo sia importante definire con maggiore chiarezza i soggetti che si occuperanno fattivamente dell'attività venatoria di selezione, definendo un sistema che sia più chiaro, uniforme e lineare possibile, ma che allo stesso tempo consideri le specificità di ogni territorio. È fondamentale quindi che venga semplificato e razionalizzato il processo decisionale e che si concedano alle autorità preposte gli adeguati strumenti per trovare soluzioni efficienti in fatto di timing ed efficaci per la risoluzione del problema.

Come Agrinsieme, siamo favorevoli all'attuazione di soluzioni emergenziali che aprano ad un prelievo sostenibile anche nei periodi di divieto, nei giorni di silenzio venatorio o in zone generalmente vietate alla caccia. L'intervento, puntuale e limitato nel tempo, mirerebbe a risolvere situazioni critiche come quelle che vivono numerose aree del nostro Paese. In tal senso, reputiamo che tali misure possano contribuire a creare le condizioni per il successivo mantenimento di una situazione di equilibrio e per il monitoraggio della popolazione faunistica.

La formazione delle figure professionali che verranno coinvolte nelle attività di selezione ed eventuale abbattimento, più volte richiamata nelle proposte di legge in esame, potrebbe non essere sufficiente senza un'effettiva e adeguata esperienza pregressa nell'attività venatoria. Inoltre, auspichiamo che il sistema di formazione sia unico per tutto il territorio nazionale.

Non da ultimo, poniamo alla vostra attenzione le difficoltà degli agricoltori obbligati a porre in essere attività di prevenzione per proteggere i propri raccolti o i propri allevamenti, così come il loro impegno nel reagire ai danni arrecati dalla fauna selvatica. In tal senso, valutiamo favorevolmente le norme specifiche per la prevenzione e i contributi finanziari per la realizzazione e l'acquisto di mezzi di prevenzione dei danni previste dalla proposta di legge n. 174. Crediamo, infatti, che, per la problematica in oggetto, la soluzione ottimale sarebbe quella di evitare il danno prima ancora che si verifichi e quindi orientarsi verso un efficace programma di prevenzione.

D'altro canto, è di primaria importanza definire un sistema più efficiente di monitoraggio e valutazione dei danni che permetta di non ledere il potenziale economico delle singole aziende e le opportunità di sviluppo di intere aree del nostro Paese.

Allo stesso modo, accogliamo con favore l'intento di questa Commissione di chiarire e semplificare un sistema per troppo tempo reso farraginoso e lesivo degli interessi dell'intera

comunità. Crediamo sia utile guardare ad un sistema che sia lineare e che permetta di raggiungere gli obiettivi fissati nel minor tempo possibile. Lo chiedono le nostre attività produttive, lo chiedono i nostri territori, lo chiedono i cittadini del nostro Paese.

Consapevoli del peso di questa misura per l'intero comparto, auspichiamo che questo sia il primo di una serie di incontri che ci permettano di contribuire, come organizzazioni professionali e centrali cooperative, alla risoluzione di un problema che vede gli agricoltori in prima linea, ma che colpisce l'intera comunità e soprattutto il nostro territorio.

Concludendo, una riflessione più complessiva sulla evidente limitata attenzione ad un fenomeno, il controllo della fauna selvatica, che è evidentemente sfuggito al controllo delle Istituzioni.

L'escalation dei danni a persone ed a cose è nota a tutti e da tanto tempo. Più e più volte sono stati via via messi in evidenza a tutti i livelli gli effetti negativi, anche ambientali, dello squilibrio faunistico che è oggetto della odierna audizione. Proseguire in questa pervicace assenza di interventi efficaci rappresenta un grave vulnus alle regole che presiedono alla vita delle imprese e dei cittadini italiani.

Sono altrettanto note le possibili modalità di intervento, scientificamente accreditate, ed è quindi giunto il momento per definire un provvedimento risolutivo. E se, come qualcuno sussurra, il problema è l'individuazione di chi effettua i prelievi, perché si vuole evitare che il contenimento si traduca in una ulteriore attività venatoria, suggeriamo che ci si possa avvalere dell'esercito, che ha uomini e mezzi, anche sofisticati ed efficaci, per svolgere questo compito.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.



Napoli lì, 15.09.2021

Alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Oggetto: audizione del 08.09.2021, Dott. Sabatino Troisi, VIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati. Osservazioni alle proposte di legge n.2673 del "Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, n.2138 dei deputati Caretta, Butti, Ciaburro, Deidda, Rotelli e n. 174 dei deputati Russo e Pentangelo.

Le due proposte di legge presentate rispettivamente dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e dall'on. Caretta *et altri* propongono la modifica del comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, laddove si prevede che i piani di abbattimento autorizzati in aree a "caccia vietata" siano effettuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Gli estensori delle due proposte di modifica propongono che tali piani di controllo possano essere effettuati da cacciatori appositamente formati. Tale opzione è stata già considerata legittima nell'ultima sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 21/2021, deposito del 17/02/2021 Pubblicazione in G.U.), che sostanzialmente adegua quanto già veniva e viene praticato nelle aree protette nazionali e regionali rispetto alle aree a divieto di caccia.

Pertanto la modifica del su citato comma è senz'altro da considerarsi appropriato e necessario per uniformare i programmi di controllo nelle aree protette e a divieto di caccia. In tal senso, non previsto dalle due proposte di modifica, sarebbe opportuno inserire il divieto di praticare la caccia di "braccata", autorizzando solo quella di "selezione" nelle aree perimetrali (contigue) a quelle protette o a divieto di caccia. In questo modo fuori e dentro le aree interessate si opererebbe con la stessa condizione di prelievo per tutto il tempo necessario allo scopo, aumentando l'efficacia dell'azione di controllo. Si ricorda che la "caccia di selezione" può essere praticata tutto l'anno; la braccata, al contrario, solo per alcuni mesi all'anno e favorisce lo spostarsi delle specie interessate al prelievo (cinghiali) nelle aree di protezione (c.d. effetto spugna).

Alcune considerazioni sulla proposta di legge dell'on. Caretta *et altri* che andrebbero meglio definite o chiarite:

- viene indicato il necessario sentito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per l'approvazione da parte delle regioni di eventuali piani di controllo, ma non si specifica se questo "sentito" sia "vincolante" o "consultivo";
- si parla di "controllo delle specie di fauna selvatica", sarebbe meglio specificare che si tratta di specie "venabili" o "cacciabili";
- viene indicato che le attività di controllo "anche nelle zone vietate alla caccia" si possono effettuare "nei giorni di silenzio venatorio" e "nei periodi di divieto". Evidentemente gli estensori della proposta di legge hanno dimenticato, sicuramente in buona fede, che le zone a divieto di caccia non sono per definizione assoggettate a quanto previsto dai calendari venatori che prevedono tali condizioni di divieto per le aree a caccia programmata;



- come già riportato nell'articolo oggetto di modifica, viene indicata la possibilità di *"avvalersi dei proprietari o conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio...."*, questa condizione non è più ammissibile in quanto i soggetti indicati devono, come tutti quelli in possesso di una licenza di caccia, partecipare ad opportuni corsi di formazione per assumere la qualifica di "coadiutori". Si ricorda che il coadiutore senza porto d'armi può comunque essere impegnato nelle attività di cattura.

Per quanto concerne la proposta di legge Russo/Pentangelo, *"Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico"*, si ritiene evidenziare come questa materia sia diffusamente già trattata nelle diverse regioni tramite leggi, decreti e regolamenti, quindi più che un'altra legge si sente la necessità di definire delle Linee Guida Ministeriali, elaborate dagli specifici organi tecnici del ministero, in modo da uniformare e ottimizzare le questioni in materia.

Inoltre, c'è da dire che la suddetta legge presenta delle norme poco chiare in alcuni punti, in altri tecnicamente imprecisi. Nello specifico:

- all'art. 2 (*interventi di prevenzione*), comma 1, lettera a), vengono indicati come interventi preventivi *"la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci"*. Le trappole in nessun modo sono da considerarsi strumenti di prevenzione in quanto sistemi di prelievo diretto sulle popolazioni interessate e quindi sistemi di controllo;
- all'art.2, comma 2, si assume che l'onere della spesa per la messa in opera e la realizzazione delle misure di prevenzione, nel caso di aree protette, sia a carico dell'ente gestore. Andrebbe differenziata la condizione economica tra aree protette nazionali e aree protette regionali, parchi e riserve. Quest'ultimi sono notoriamente privi di sufficienti risorse economiche, quindi si troverebbero nella situazione di non poter dare seguito a quanto indicato nel suddetto articolo;
- sempre all'art.2, comma 4, si nega il contributo *"...per le misure di prevenzione finalizzate alla difesa di allevamenti o colture..."* il cui destino è l'autoconsumo. Per lo stesso motivo (art. 7, comma 5, lettera b)) questi soggetti sono esclusi dal riconoscimento di eventuali forme d'indennizzo! Si tratta di una discriminazione inaccettabile, soprattutto considerando che sia nell'arco Alpino, sia lungo l'Appennino, resistono ancora nuclei di piccole famiglie contadine che nei prodotti della terra e dell'allevamento trovano le risorse per il loro sostentamento. Su queste realtà andrebbe aperta una riflessione più attenta rispetto a quanto disposto nei citati articoli, soprattutto in considerazione dell'approvazione, a maggio 2021, da parte della Camera dei Deputati della proposta di legge sulle *"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina"*;
- all'art.3 (*Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica*), comma 1, lettera c), si legge: *"cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate"*. Se come specie protetta e particolarmente tutelata facciamo riferimento al lupo (*Canis lupus italicus*) o al gatto selvatico (*Felis silvestris*), in base a questo comma si autorizzerebbe l'abbattimento di cani e gatti randagi e/o vaganti! Senza entrare nel merito di aspetti tecnici sulla validità della proposta e su relative considerazioni etiche, si fa presente che



quanto proposto confligge con quanto già previsto dalla Legge n. 281, del 14.08.1991, "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- all'art. 5 (*Soggetti abilitati a esercitare il controllo straordinario*) comma 1, lettere a) e b), va ribadito che i proprietari o conduttori di fondi, gli iscritti agli ambiti territoriali di caccia, anche se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, devono necessariamente, per poter essere impiegati in attività di prelievo su popolazioni selvatiche, effettuare appositi corsi di formazioni che li abiliti al titolo di "coadiutori". In molti si appellano al fatto che i cacciatori siano di per sé personale formato avendo acquisito la licenza di caccia solo dopo un opportuno esame. Va ricordato che la formazione del "coadiutore" non ha niente a che vedere con la caccia, si tratta di attività che prevedono precisi piani d'intervento gestiti secondo criteri e modalità scientificamente controllate e monitorate;
- all'art.6 (*Disposizioni specifiche per la prevenzione e per il risarcimento dei danni causati da ungulati*), comma 4, alla lettera a) si auspica la realizzazione di "colture a perdere", metodo ormai dimostrato poco efficace e addirittura dannoso come nel caso del "foraggiamento" (comma 4, lettera b)), che è vietato in tutte le regioni in quanto favorisce la crescita delle giovani femmine determinando l'anticipazione del periodo riproduttivo con relativo incremento della popolazione.

Come riferito in commissione, ci sarebbero altri aspetti della proposta di legge Russo/Pentangelo che andrebbero chiariti meglio, come la differenza tra "indennizzi" e "risarcimenti" e le loro diverse condizioni d'impegno.

Dott. Sabatino Troisi
Responsabile Servizi Veterinari
Istituto di Gestione della Fauna



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Ogg.: Audizione informale C. 174-2138-2673 controllo fauna selvatica - Mercoledì 8 settembre 2021, h 14.45

PDL 2138 e 2673

Inizierei l'esposizione dall'analisi dei due PDL 2138 e 2673 perché con contenuti praticamente identici.

Ambedue prendono pretestuosamente spunto dalla problematica relativa alla presenza dei cinghiali e dei danni loro attribuiti, per poi giungere alla conclusione che sarebbe necessario modificare la Legge nazionale 157/92 all'articolo 19, per consentire ai cacciatori di prendere parte ai piani di controllo di qualsiasi animale selvatico, non solo i cinghiali, come chiaramente riportato nei testi. L'obiettivo quindi è di affidare agli interessi privati dei cacciatori, la funzione pubblica del controllo delle presenze faunistiche, normata dall'articolo 19 della legge 157/92 ed esercitata ai fini esclusivi della tutela di pubblici interessi che nulla hanno a che vedere con gli interessi privati di cui sono portatori i cacciatori e per questo oggi affidata in esclusiva agli agenti della Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestali e alle "Guardie Comunali", oltre che ai cacciatori proprietari dei fondi dove si esercita il controllo. E l'intenzione di escludere l'intervento pubblico, lasciando nelle mani dei cacciatori l'esecuzione dei piani di controllo, è particolarmente evidente nei due PDL dove si prevede che siano attuati esclusivamente dai cacciatori che fanno parte degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, cancellando il coinvolgimento degli operatori pubblici oggi previsto e favorendo un conflitto di interessi fra loro opposti: quello dei cacciatori interessati ad avere sempre più animali a cui sparare e quello pubblico relativo alla riduzione numerica delle popolazioni di animali selvatici. Inoltre con il PDL 2138 si vuole rimuovere l'obbligatorietà dell'intervento selettivo, aprendo così la possibilità di istituire la braccata nelle operazioni di controllo dei cinghiali, un metodo indicato come estremamente impattante sull'ambiente e correlato all'aumento degli incidenti stradali con la fauna selvatica e con i cinghiali in particolare.

Ma se il problema reale, come affermato nelle relazioni introduttive, riguarda la presenza dei cinghiali e la loro correlazione con i danni e gli incidenti stradali, allora sono necessarie alcune considerazioni di approfondimento per meglio comprendere tali problemi, le azioni di contrasto proposte che hanno condotto allo stato odierno e le possibili concrete soluzioni.

Innanzitutto, dobbiamo smentire con forza che la Legge 157 sia "non più adeguata" come affermato nelle due relazioni introduttive. Nel corso degli anni questa Legge è stata costantemente sottoposta a processi di revisione e aggiornamento, in particolare proprio riguardo la possibilità di cacciare i cinghiali. Come avvenuto già sedici anni or sono, quando l'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha introdotto la possibilità di uccidere gli ungulati (tra i quali figurano i

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

cinghiali) lungo tutti i dodici mesi dell'anno, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi dobbiamo prendere atto che già da quell'anno i cinghiali possono essere uccisi dai cacciatori senza alcun limite temporale. Tuttavia, come asserito nella narrazione quotidiana, i danni ad essi imputati continuano ad incrementarsi, come continua a crescere il numero di animali di questa specie. Allora la riflessione che dobbiamo fare deve partire dalla presa di coscienza che ciò che è del tutto fallimentare è il metodo venatorio in sé, ancor di più se applicato al controllo della popolazione di cinghiali affidata ai fucili dei cacciatori, perché dimostrato dai fatti. L'aver eliminato i limiti temporali della caccia ai cinghiali non solo non ha fatto diminuire gli impatti attribuiti alla specie, ma è in diretta relazione con l'incremento numerico delle popolazioni e i danni conseguenti. Quindi ciò che emerge chiaramente è che continuare a sostenere il metodo venatorio, con nuove estensioni, nuove possibilità di uccidere ancora più animali, è evidentemente controproducente, quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che la gestione delle presenze faunistiche lasciata nelle mani dei cacciatori ottiene risultati diametralmente opposti a quelli sperati. E questo non avviene casualmente, soprattutto in relazione alla caccia al cinghiale, rispetto alla quale dobbiamo ricordare l'elevato interesse venatorio che ruota attorno a questa specie, talmente elevato da avere creato il problema di cui oggi paghiamo le conseguenze, noi e gli animali, legato ad immissioni illegali, immissioni di animali da paesi esteri e continui foraggiamenti che continuano a tutt'oggi, come accaduto pochi giorni fa in provincia di Grosseto dove due cacciatori, il capo e il vice capocaccia di una squadra di cinghiali, sono stati denunciati dalla Polizia Provinciale perché sorpresi mentre foraggiavano i cinghiali con quintali di meloni e pane raffermo sparsi a terra.

E mentre noi siamo qui a discutere di due progetti di Legge proposti da grandi sostenitori del mondo venatorio, c'è chi invece lavora seriamente per cercare di limitare il più possibile i problemi legati alla convivenza tra i cinghiali e le attività umane.

Voglio accennare brevemente ai progetti LIFE Strade (<http://www.lifestrade.it/index.php/it/>) e LIFE Safe Crossing (<https://life.safe-crossing.eu/>). Si tratta di due progetti, finanziati dall'Unione Europea, grazie ai quali si stanno sperimentando soluzioni tecnologiche che possono ridurre fino ad azzerare il rischio di incidenti stradali con gli animali selvatici, cinghiali e non solo. Detta brevemente, si tratta di sistemi basati sul funzionamento di un apparato simile all'autovelox, che quando rilevano la contemporanea presenza di un animale sul ciglio della strada e di un veicolo sulla carreggiata, attivano segnalazioni luminose rivolte al nastro d'asfalto e eventualmente rumori e suoni che disturbano gli animali allo scopo di farli allontanare dalle situazioni di pericolo. Le sperimentazioni attuate in Toscana, Umbria e all'interno del PNALM, hanno consentito di dimostrare, dati alla mano, che dopo l'attivazione di questi sistemi l'incidentalità nelle tratte stradali interessate, è stata nella gran parte dei casi ridotta a zero, mentre nei restanti è stata ridotta a valori prossimi allo zero.

Per quanto riguarda invece il controllo numerico delle popolazioni di cinghiali, assodato che la caccia determina effetti diametralmente opposti a quelli ipotizzabili

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

con un approccio superficiale che non tenga conto delle dinamiche della popolazione, voglio accennarvi all'utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, uno strumento che invece di agire sulla mortalità dei cinghiali, agisce sulla riproduzione, azzerandola per un periodo di quattro-sei anni a seguito di una sola iniezione, sia nei maschi, sia nelle femmine (in allegato un approfondimento redatto dalla dott.ssa Giovanna Massei, Animal and Plant Health Agency, Sand Hutton, York, United Kingdom). Al momento il grande limite all'applicazione di questo sistema è dovuto al fatto che è somministrabile esclusivamente tramite iniezione, impensabile quindi da applicare in campo aperto. Però l'agenzia governativa britannica, titolare del farmaco, sta lavorando all'elaborazione della molecola perché possa essere assunta tramite la distribuzione di esche alimentari. Ecco, se il nostro Paese volesse concorrere al finanziamento della ricerca su questo farmaco, avrebbe l'occasione per collaborare allo sviluppo di un sistema innovativo, del quale ne è dimostrata la piena efficacia e che potrebbe essere applicato su qualsiasi specie animale per contenerne il numero e quindi l'eventuale impatto sulle attività umane che si svolgono sugli stessi territori.

Per concludere l'analisi dei due PDL 2138 e 2673, ne chiediamo quindi il rigetto, anche perché, in particolare per quanto riguarda il PDL 2138 Caretta e altri, esporrebbe il nostro Paese alla violazione della Direttiva Habitat. La modifica dell'art.19 della L.157, così come proposta da questo PDL, elimina infatti dai piani di controllo, la preventiva verifica da parte di ISPRA, dell'efficacia di metodi alternativi agli abbattimenti, come invece previsto dall'art.16 della Direttiva Habitat che prevede la possibilità di abbattere gli animali sottoposti a piani di controllo solo "A condizione che non esista un'altra soluzione valida". Bisogna inoltre sottolineare, come già anticipato, che le modifiche che sarebbero introdotte alla L.157 con l'eventuale approvazione dei due PDL e in particolare del PDL 2138, potrebbero essere applicate a qualsiasi specie animale, quindi anche a quelle particolarmente protette a livello nazionale ed europeo, quali per esempio lupo e orso che secondo gli intenti degli estensori del PDL potrebbero quindi essere uccisi, assieme ai cinghiali e a qualsiasi altra specie, dai cacciatori in qualsiasi periodo dell'anno e anche nelle zone dove la caccia è rigorosamente vietata, nei parchi, nelle oasi, anche nelle aree urbane, senza alcun supporto di carattere scientifico in ordine a tali propositi. I cacciatori, inoltre, agiscono per un interesse del tutto privatistico che non può essere confuso con gli interessi pubblici tutelati dall'impianto dell'art.19 che i due PDL in analisi vorrebbero stravolgere, assimilando i cacciatori alla Polizia Provinciale o ai Carabinieri Forestali. Non è possibile che soggetti privati siano chiamati ad esercitare una funzione pubblica nel controllo della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, ancor di più perché portatori di forti interessi diretti e personali sui destinatari stessi dei piani di controllo. Ribadiamo quindi la necessità di cassare i PDL 2138 e 2673 nella loro interezza.

PDL 174 Russo e Pentangelo

Anche questo PDL muove la sua ragione d'essere da asserite insufficienze attribuite alla legge nazionale 157/92, che secondo i suoi estensori avrebbe disatteso i fini sul tema dei danni da fauna selvatica, in particolare sia per la prevenzione sia per il

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

controllo numerico e il risarcimento dei danni. La soluzione proposta con il PDL in analisi è affidata a una serie di disposizioni molto generiche, dove mancano attribuzioni di responsabilità per le attività previste, in particolare nella redazione ed esecuzione delle misure ordinarie di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 3. Vengono indicati alcuni criteri secondo i quali si dovrebbe attuare tale controllo, ma non viene specificato chi lo dovrebbe attuare, con quali mezzi, secondo quali obiettivi, viene del tutto ignorata l'esistenza di ISPRA, come massimo istituto scientifico nazionale sulla fauna selvatica. In definitiva l'art.3 è costituito da una serie di ipotesi da utilizzare per realizzare il controllo della fauna selvatica, prive però di qualsiasi indicazione sul come applicare praticamente tali ipotesi, mancando quindi di definire il perimetro legale all'interno del quale comprendere la legittimità delle azioni concrete. Problema che affligge anche il successivo articolo 4, salvo demandare al Prefetto l'autorizzazione delle misure di controllo faunistico. Il Prefetto, un'istituzione cioè che non ha alcuna competenza in ambito faunistico, né dal punto di vista gestionale, né da quello conservazionistico. Di nuovo l'ISPRA non è minimamente considerato se non per esprimere un parere in merito a non meglio precisati presupposti e motivazioni relativi al piano d'intervento previsto dal Prefetto. In generale, poi, il PDL in analisi, in ogni suo articolo viola disposizioni di ordine superiore, quali la Direttiva Habitat, spalancando così le porte all'avvio di nuove procedure d'infrazione in materia ambientale nei confronti del nostro Paese. Ma è l'articolo 5 a svelare le intenzioni chiaramente filo venatorie di tutto il PDL, dove fra i soggetti abilitati a esercitare il controllo straordinario della fauna selvatica vengono inclusi anche i cacciatori. Ancora una volta, come per i PDL 2138 e 2673 precedentemente analizzati, si disvela l'interesse primario degli estensori dei provvedimenti: allargare ai cacciatori la possibilità di partecipare ai piani di controllo, ampliando così i margini del loro passatempo a ciò che oggi è considerato illegale.

Ho lasciato per ultima la considerazione principale che a mio avviso da sola giustifica il rigetto in toto del PDL 174 proposto. Tale provvedimento, se fosse approvato, disporrebbe tutta una serie di misure finalizzate all'abbattimento e alla cattura della fauna selvatica in fragoroso contrasto con la Legge 157/92 sulla quale non interviene. Ci troveremmo quindi ad avere due norme che dettano disposizioni sulla stessa materia ma in maniera confliggente, creando gravissime conseguenze agli animali selvatici e aprendo a pesanti contenziosi nei Tribunali Amministrativi, nonché in quelli Penali.

Si ribadisce quindi con forza la necessità di cassare nella sua interezza anche il PDL 174.

Massimo Vitturi

Responsabile nazionale LAV – Area Animali Selvatici

sede nazionale
Viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

ULTERIORE DOCUMENTO LAV

Il controllo della fertilità nella fauna selvatica: una soluzione praticabile?

Giovanna Massei

Animal and Plant Health Agency, Sand Hutton, York, YO41 1LZ, United Kingdom

La mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle attività umane è stata tradizionalmente condotta attraverso il controllo letale delle popolazioni animali. Tuttavia, una crescente richiesta del pubblico per l'attuazione di metodi di controllo non-letali ha indirizzato la ricerca verso l'individuazione di sistemi alternativi di gestione dell'impatto della fauna selvatica. Fra questi ultimi, la traslocazione e il controllo di fertilità vengono generalmente considerati promettenti, soprattutto dal punto di vista del benessere animale e sono spesso attivamente promossi da vari gruppi interessati alla gestione faunistica.

La traslocazione viene considerata l'opzione più rapida e umana per risolvere i conflitti uomo-popolazioni selvatiche: si prelevano gli animali che creano problemi e si spostano in una nuova area dove si ambienteranno quanto prima e riprenderanno la loro vita normale senza interferire con le attività umane. Studi di traslocazioni di animali problematici hanno appurato che questo metodo è tutt'altro che privo di problematiche che, nella maggioranza dei casi, superano di gran lunga i vantaggi. Queste problematiche includono il fatto che gli animali traslocati soffrono spesso di stress e traumi fisici legati alla cattura, sedazione, trasporto e rilascio in un'area sconosciuta e possibile aggressione da parte di altri animali che si trovavano già in questa area. Assieme agli animali vengono trasportati parassiti e agenti patogeni con conseguenze deleterie per altri individui presenti nell'area di rilascio, gli animali traslocati spesso si spostano per tornare all'area nativa e il costo delle traslocazioni, raramente riportato, è spesso sottostimato.

Il controllo di fertilità, che agisce sulla natalità anziché sulla mortalità, è ugualmente percepito come un metodo relativamente facile da impiegare. Le note che seguono illustrano recenti sviluppi e applicazioni del controllo della fertilità nella fauna selvatica.

Nell'ultimo ventennio, grazie a un rinnovato interesse del pubblico per i metodi non-letali di controllo della fauna selvatica e ai significativi progressi della tecnologia, la ricerca sul controllo della fertilità ha compiuto passi da gigante. Fra i prodotti emersi in questo campo, alcuni vaccini immunocontraccettivi sembrano offrire eccellenti prospettive per il controllo della fauna selvatica.

Un vaccino immunocontraccettivo funziona come un normale vaccino che, una volta somministrato, causa la proliferazione di anticorpi che conferiscono immunità verso uno specifico agente patogeno. I vaccini immunocontraccettivi non sono ormoni e causano la produzione di anticorpi che attaccano proteine o ormoni essenziali per la riproduzione. L'efficacia e la durata dell'azione di questi contraccettivi variano in relazione alle specie.

I vaccini contraccettivi dell'ultima generazione causano infertilità per vari anni dopo somministrazione di una-due dosi e rappresentano così un importantissimo passo avanti per le applicazioni pratiche del controllo della fertilità degli animali selvatici.

Gli studi dell'ultimo ventennio si sono concentrati in particolare su due di questi contraccettivi: il vaccino PZP (*porcine zona pellucida*) e il vaccino GnRH (*gonadotropin-releasing hormone* = ormone per il rilascio delle gonadotropine).

Il vaccino PZP induce anticorpi contro la zona pellucida che è una membrana proteica che avvolge l'ovulo nei mammiferi e che contiene i recettori per gli spermatozoi. Gli anticorpi prodotti da questo vaccino impediscono all'uovo di essere fecondato: l'ovulazione e il comportamento riproduttivo ad essa associato avvengono normalmente ma la femmina non è in grado di concepire. Il vaccino GnRH causa la produzione di anticorpi che neutralizzano il GnRH, che a sua volta controlla la produzione di ormoni necessari per l'ovulazione e la spermatogenesi. L'attività sessuale di un animale trattato con il vaccino GnRH viene dunque sospesa fino a quando la concentrazione di questi anticorpi rimane relativamente elevata. Fra i numerosi vaccini GnRH prodotti per animali da allevamento, da

compagnia e per la fauna selvatica, il GonaCon™, messo a punto dal National Wildlife Research Center negli USA come vaccino mono-dose specifico per la gestione della fauna selvatica, è quello che ha ricevuto maggiore attenzione.

Studi condotti con i vaccini PZP e con il GonaCon indicano che l'efficacia di questi contraccettivi, sia in termini di durata dell'effetto sulla riproduzione che della proporzione di animali resi sterili, varia in relazione alla specie, alla dose e alla formulazione (vedi tabella 1).

Il vaccino PZP, testato con successo in numerose specie, non è risultato efficace in gatti, cani e roditori mentre il GonaCon ha reso sterile la maggior parte delle femmine di tutte le specie sulle quali è stato impiegato.

Studi a lungo termine hanno dimostrato che gli anticorpi prodotti da entrambi i vaccini diminuiscono con il tempo e che alcuni animali riprendono a riprodursi negli anni successivi alla vaccinazione.

Il GonaCon è registrato negli Stati Uniti come contraccettivo per il cervo dalla coda bianca e per equidi allo stato brado mentre il PZP è stato preparato in vari istituti di ricerca per studi specifici. Entrambi i vaccini, se ingeriti, non hanno effetto sul sistema riproduttivo perché vengono distrutti dai succhi gastrici. In tal senso sia il GonaCon che il PZP non presentano rischi secondari per animali e persone che consumano animali vaccinati.

Un piano di gestione che preveda l'impiego dei vaccini contraccettivi deve includere nel budget una voce relativa ai costi di cattura e rilascio degli animali. Nonostante numerosi gruppi di ricerca siano impegnati nella sperimentazione di vaccini orali, la disponibilità di tali sostanze vedrà emergere un'altra serie di problemi, primo fra tutti quello del possibile impatto dei contraccettivi su specie non-target. In alcuni casi i vaccini orali potranno essere somministrati utilizzando distributori di esche messi a punto per una specie particolare. È questo il caso del BOS (Boar-Operated-System) messo a punto come sistema di distribuzione di esche a cinghiali. Il BOS consiste in un palo di metallo, piantato a terra, lungo il quale scorre un cono la cui base poggia su un piatto di metallo sul quale vengono poste le esche con un qualsiasi vaccino. Il cono, che pesa circa 5 kg, protegge le esche e deve essere sollevato da un animale che voglia cibarsi di tali esche. Esperimenti in cattività e in campo hanno permesso di stabilire che il BOS consente ai soli cinghiali di cibarsi di esche ma non ad altre specie.

Un'altra sfida è rappresentata dall'individuazione di contesti e specie per cui il controllo di fertilità sia efficace, fattibile e relativamente economico rispetto ad altri metodi di gestione. In particolare, l'efficacia del controllo di fertilità dipenderà dal tipo di contraccettivo impiegato ma anche dalla dinamica di popolazione delle specie oggetto di studio.

L'Animal and Plant Health Agency ha decenni di esperienza nel programmare e gestire progetti incentrati sul controllo della fertilità di animali selvatici o ferali. Le specie su cui abbiamo o stiamo lavorando includono cinghiali, capre selvatiche, bovini allo stato brado, tassi e nutria, con esperimenti in cattività o sul campo.

Tabella 1. Studi condotti in cattività e sul campo utilizzando varie formulazioni del vaccino immunocontraccettivo PZP e del GonaCon su femmine di varie specie di mammiferi.

Specie	Numero di animali	Tipo di studio	Vaccino	Risultati	Riferimenti
Cervo dalla coda bianca <i>Odocoileus virginianus</i>	5 per gruppo	Cattività	GonaCon, varie formulazioni	GonaCon-KLH sterilizza il 100% degli animali nel primo anno e il 60%, 50%, 50% e 25% nei 4 anni successivi. GonaCon-Blu sterilizza il 100% degli animali nel primo e secondo anno e l'80% nei 3 anni successivi.	Miller et al. 2008
Cervo dalla coda bianca	24	Campo	GonaCon-KLH	GonaCon-KLH sterilizza il 67% degli animali nel primo anno e il 44% nel secondo anno.	Gionfriddo et al. 2011
Cavallo selvatico <i>(Equus caballus)</i>	16 12	Cattività	GonaCon-KLH PZP	GonaCon-KLH sterilizza il 94% degli animali nel primo anno e il 60% , 60% e 40% nei 3 anni successivi PZP sterilizza il 100% degli animali nel primo anno e l'83 % nei 3 anni successivi	Killian et al. 2008
Cavallo selvatico	17	Campo	PZP	PZP sterilizza il 95% degli animali nel primo anno e l'85 %, 68% e 54% nei 3 anni successivi	Turner et al. 2007
Cavallo selvatico	24 20	Campo	GonaCon-Blu PZP	GonaCon-Blu sterilizza il 39% degli animali nel primo anno e il 42% e 31% nei 2 anni successivi. PZP sterilizza il 37% degli animali nel primo anno e il 50% e 44% nei 2 anni successivi.	Gray et al. 2010
Cervo <i>Cervus elaphus</i>	10	Cattività	GonaCon-Blu	GonaCon-Blu sterilizza il 90% degli animali nel primo anno e il 75%, 50% e 25% nei 3 anni successivi.	Powers et al. in stampa
Cervo <i>Cervus elaphus</i>	Due gruppi: 10 e 12	Cattività	GonaCon-KLH	GonaCon-KLH sterilizza il 90-100% degli animali nei 3 anni successivi alla somministrazione	Killian et al. 2009
Daino <i>Dama dama</i>	19	Campo	PZP	PZP sterilizza il 100% degli animali per 3 anni consecutivi	Fraker et al. 2002

Cinghiale <i>Sus scrofa</i>	12	Cattività	GonaCon-KLH	GonaCon-KLH sterilizza il 92% degli animali nei 4-6 anni successivi alla somministrazione	Massei et al. 2008 e Massei et al. (submitted)
Gatto <i>Felis catus</i>	15	Cattività	GonaCon-KLH	GonaCon-KLH sterilizza il 93% degli animali nel primo anno e il 73%, 53% e 40% nei 3 anni successivi.	Levy et al. 2011
Orso nero <i>Ursus americanus</i>	10-22	Cattività	PZP due dosi	PZP sterilizza l'80% -100% degli animali nel primo anno	Lane et al. 2007



AUDIZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI IN MERITO AI PDL 174, 2138 E 2673 – COMMISSIONE AGRICOLTURA – CAMERA DEI DEPUTATI.

(Roma, 13 ottobre 2021)

I tre PDL oggetto di discussione - A.C. 174, 2138 e 2673 - avrebbero come obiettivo, con il pretesto del contenimento dei danni all'agricoltura causati dai cinghiali e da altri animali nonché degli incidenti stradali, modificare l'articolo 19 della legge 157 del 1992 per favorire, da una parte, l'ingresso libero dei cacciatori nella gestione faunistica, dall'altra cancellare ogni possibile "ostacolo" per questi ultimi – ostacolo rappresentato dal mondo scientifico e dall'obbligatorietà dei metodi ecologici preventivi a qualsiasi intervento sugli animali.

In sostanza, si consentirebbe al mondo venatorio di diventare protagonista di una gestione faunistica ridotta all'esecuzione di abbattimenti, contro qualsiasi specie animale considerata dannosa – selvatica o alloctona.

Non a caso l'art. 19 della legge 157 del 1992 ha escluso il mondo venatorio, portatore di interessi privati, nella gestione faunistica. Questa è una materia scientifica, che riguarda la tutela di interessi pubblici e che per questo motivo viene trattata separatamente dalla caccia, attività ludico-ricreativa. Una divisione necessaria per non creare conflitti di interesse.

Riteniamo che sia ormai necessario un radicale cambio di approccio, proprio iniziando dal rispetto e dalla corretta applicazione della legge 157 del 1992. Le regioni, prime grandi responsabili di inadempienze e di violazioni della norma nazionale, con innumerevoli ricorsi ai TAR persi e sentenze della Corte Costituzionale ignorate, anziché lamentare una presunta inefficacia dell'articolo 19 stesso o invocare modifiche, devono essere richiamate al rispetto della legge di tutela della fauna selvatica. Il ruolo dello Stato è centrale e fondamentale: proprio ieri, 12 ottobre 2021, con l'approvazione della larghissima maggioranza in Parlamento, si inserisce finalmente in Costituzione la tutela dell'ambiente e degli animali.



Oltre 15 anni di abbattimenti e di caccia agli ungulati – e quindi anche ai cinghiali - effettuati 365 giorni l'anno e anche di notte, conseguentemente alla modifica della legge 157 del 1992 avvenuta con l'approvazione della legge 248/2005 - ha portato all'aggravamento della situazione relativa ai danni, secondo quanto esposto da tutti i PDL in oggetto di discussione. Questo dato è già di per sé pienamente sufficiente per comprendere quanto fallimentare e dannoso sia stato il ricorso agli abbattimenti, delegati ai cacciatori, per “controllare il numero dei cinghiali”. Le regioni hanno da sempre favorito tale ricorso al mondo venatorio e ai cosiddetti “selecontrollori” con continue violazioni dell'art. 19 della legge nazionale sulla tutela della fauna, consentendo pretestuosamente vere e proprie forme di caccia puramente ludiche e non selettive come la braccata, che nulla hanno a che vedere con la gestione faunistica. Persino in periodo di picco pandemico, con questo pretesto, mentre i cittadini non potevano uscire, i cacciatori in zona arancione potevano muoversi liberamente nel territorio per compiere le braccate. È evidente che le motivazioni alla base di queste scelte sono altre.

Da anni la comunità scientifica e le associazioni portatrici di interessi comuni chiedono che il mondo politico compia scelte coraggiose, proprio per fornire agli agricoltori – che vanno sostenuti e aiutati anche economicamente - e ai cittadini risposte valide. In primo luogo, come accertato dal mondo scientifico, occorrono forti restrizioni proprio sulla caccia, soprattutto in forma come la girata e la braccata: un vero e proprio rastrellamento del territorio, fortemente impattante anche per le specie non target, e di cui ISPRA chiede da tempo la sua abolizione. Fenomeni come la dispersione del branco, la destrutturazione della piramide delle classi di età e accoppiamenti multipli che alzano il potenziale riproduttivo della specie, causando una maggiore prolificità, sono imputabili al mondo venatorio e agli interessi di quest'ultimo, teso a mantenere alta la disponibilità di una preda di grande valore economico. Inoltre, la grande pressione venatoria induce le specie a trovare nuove strategie di sopravvivenza e nuovi spazi. Con tutta evidenza, vietare la caccia ludica agli ungulati sarebbe un vero, reale primo passo in avanti. Al contempo, è necessario potenziare il ruolo della scienza, nonché le polizie provinciali, i carabinieri forestali e i soggetti pubblici attualmente coinvolti dalla legge 157/92 nella gestione faunistica.

E' noto che vi sono attività – legali o illegali – tese ad accrescere ed aumentare le popolazioni di animali, come il fenomeno del foraggiamento, gli allevamenti abusivi, la possibilità di allevare cinghiali per i ripopolamenti nelle aziende faunistico-venatorie – ancora possibili – fino ad arrivare al fenomeno della compravendita su internet di cinghiali, adulti e cuccioli, ceduti a prezzi a volte irrisori, con legittimi dubbi sul rispetto delle numerose norme ma anche sul loro effettivo utilizzo. Purtroppo, è noto il fenomeno dei ripopolamenti illegali. Anche in questo caso, occorrono scelte coraggiose, con ferrei controlli sul territorio come su web, che devono essere implementati, con divieti per allevamenti e non consentendo ogni tipo di ripopolamento – con l'esclusione degli animali ricoverati presso i CRAS a cui dovrebbe essere sempre consentita la liberazione sul territorio sul territorio- e con dure sanzioni per gli illeciti.



Per quanto concerne la sicurezza stradale, occorre lavorare sulla prevenzione con la messa in opera, nei tratti più interessati dal fenomeno, dei moderni sistemi utilizzati del progetto life strade, che ha consentito in molti casi di azzerare gli incidenti stradali. Interventi che il mondo politico deve promuovere, proprio perché efficaci, con gli enti locali e i gestori delle arterie considerate “a rischio”.

Per gli agricoltori, occorre pieno sostegno non solo per i rimborsi – senza pastoie burocratiche – ma anche nel fornire moderni e validi strumenti di prevenzione – sempre con la guida del mondo scientifico per verificare la loro efficacia, così come prevedrebbe la legge 157/92 e l’art. 19 in particolare. Tuttavia, lo Stato deve garantire i controlli sul loro corretto utilizzo, affinché le recinzioni elettriche o meccaniche, considerate da ISPRA un valido strumento di prevenzione, o altri sistemi forniti gratuitamente, non siano danneggiati, giacendo dimenticati e privi di utilità.

Ma il Governo e lo Stato dovrebbero affrontare altri gravi problemi, limitando il consumo del suolo, la piaga degli incendi, della cementificazione che distrugge gli habitat e costringe gli animali a scoprire nuove risorse e nuovi adattamenti; occorrerebbe intervenire per una ottimale gestione dei rifiuti, che come è ben noto, attraggono occasionalmente animali selvatici a ridosso della città; è necessaria più severità nel limitare e sanzionare il disturbo antropico negli ambienti naturali - causato non solo da comportamenti scorretti dell’uomo – ad esempio con le pessime abitudini di fare moto cross nei boschi e persino all’interno dei parchi.

Biologia, etologia, ecologia delle popolazioni selvatiche sono approfondimenti scientifici necessari e ineludibili, se si vuole seriamente lavorare per comprendere le dinamiche degli animali – che non sono pedine inanimate - ed essere efficaci nella gestione della fauna, e conseguentemente nella reale riduzione dei danni.

Purtroppo, con rammarico, i PDL in oggetto mancano totalmente di questi elementi, e hanno come unico obiettivo di favorire i cacciatori e gli interessi privati di questi ultimi. Scienza, metodi ecologici prioritari, il ruolo del personale pubblico - in una materia di pubblica utilità – sono stati cancellati o resi del tutto marginali; il ruolo dell’ISPRA è relegato a meri “pareri” non vincolanti – in modo poi da contestarli e non prenderli in considerazione come già avviene.

Questo a cui stiamo assistendo è semplicemente lo smantellamento dei principi cardine dell’art. 19 della legge 157 del 1992, non applicato e non gradito.

Il pdl 2138 elimina totalmente l’obbligo di applicazione e verifica dei metodi ecologici per la prevenzione, delegando tutto ai cacciatori. Questi ultimi, in base alla sola frequenza di fantomatici corsi, acquisirebbero la possibilità di essere chiamati per il controllo faunistico. Il pdl 2673 è simile al precedente: toglie all’ISPRA la verifica dell’efficacia dei metodi ecologici (a questo punto ci chiediamo chi verifica) e apre a tutti i cacciatori l’attuazione dei piani di “controllo numerico”.



La Proposta di Legge n.174 entra in piena sovrapposizione con la legge nazionale 157 del 1992 (non prevede articoli di modifica della stessa se non relativamente all'inclusione della nutria tra le specie cacciabili), è priva di qualsiasi richiamo alla scienza, racchiude un elenco di misure di prevenzione generiche cancellando ogni loro priorità rispetto agli abbattimenti, consente una serie di interventi (catture, uccisioni) sulla fauna selvatica – includendo anche quella particolarmente protetta, in pieno contrasto con la legge nazionale e le direttive Europee. Il ruolo dell'ISPRA viene affidato al Prefetto (che non ha competenza alcuna in materia di gestione faunistica).

Pertanto, alla base di queste poche considerazioni, **riteniamo che i tre PDL debbano esser interamente rigettati** e auspichiamo che si possa finalmente lavorare seriamente con la comunità scientifica nazionale e internazionale, fornendo proprio agli agricoltori risposte efficaci, moderne, corrette e adeguate.

Grazie per l'attenzione.

Andrea Brutti

Ufficio Fauna Selvatica



E.N.P.A.

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE

SEDE CENTRALE



**AUDIZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI IN MERITO ALL'AFFARE N.337
"DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA" –
COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONI AGROALIMENTARI – SENATO DELLA
REPUBBLICA**

Il nostro rapporto con le altre specie e la costruzione della convivenza è questione di straordinaria importanza, complessa, ineludibile, oggi più che mai, nella profonda crisi ambientale che viviamo.

L'Ente Nazionale Protezione Animali è grato alla Commissione Agricoltura per questa audizione, che ci offre un'occasione preziosa per portare al legislatore le nostre compiute considerazioni e le proposte operative per quella riduzione e risoluzione dei conflitti tra uomini e animali che ci sta particolarmente a cuore e che rappresenta uno degli aspetti fondanti della nostra mission. Questo abbiamo fatto e desideriamo continuare a fare nel rapporto con le istituzioni ad ogni livello, certi che la nostra esperienza possa dare un contributo non formale ai problemi, riportandoli, in primo luogo, ai loro corretti termini.

Di questo necessita, a nostro parere, il tema dei danni attribuiti alla fauna selvatica. Ciò comporta l'adozione di una visione ampia, scientifica e non solo, che coinvolge la conoscenza dell'etologia degli animali, della loro biologia, dell'ambiente in cui vivono e delle sue trasformazioni, anche drammatiche, come il cambiamento climatico, con le siccità e le risorse trofiche mutate. Come il consumo di suolo, emergenza a cui non è stata ancora data una risposta dal legislatore dopo anni di dibattiti: fenomeno inarrestabile, ad oggi, che ha sottratto all'agricoltura milioni di ettari, come sottrae sempre più agli animali selvatici gli habitat per poi denunciarne la presenza nelle aree periurbane e condannarli.

La conoscenza è preziosa, anche doverosa: nei riguardi degli agricoltori i cui danni – accertati – hanno naturalmente bisogno di risposte da parte delle istituzioni, e di certezze. La conoscenza è fondamentale quando si denunciano conflitti con gli altri esseri viventi e si parte da evidenti politiche fallimentari: caso eclatante quello del cinghiale.

Come è noto, il cinghiale la cui presenza oggi viene denunciata come una emergenza, di cui si ignora la reale consistenza della popolazione e che in alcune zone del Paese entra in conflitto con le attività umane, non è quasi mai quello autoctono. Insoddisfatto delle sottospecie italiane, piccole e poco prolifiche, il mondo venatorio, a partire dagli anni Cinquanta, volle introdurre dall'Ungheria e in genere dall'Europa centrale esemplari di ben altra taglia e molto prolifici. Data la grande adattabilità della specie, ed il sostegno fornito dalle amministrazioni locali a questa colpevole ed irresponsabile politica di ricerca del consenso, essa si è moltiplicata e diffusa, anche dove non era presente, favorita da alcuni fattori, come l'abbandono delle zone boschive o l'assurda guerra al lupo, che invece rappresenta il suo principale predatore: una verità scientifica che alcuni vorrebbero continuare ad ignorare, anche mettendone in dubbio il regime di tutela, con un gravissimo ed inaccettabile errore di valutazione.

Nel corso del tempo, divenendo la questione dei danni più rilevante, si è cercato il rimedio in un più forte ricorso alle uccisioni dei cinghiali. Si è dunque voluto affidare la soluzione del problema a chi ne era stato la causa. Questa scuola di pensiero, purtroppo, gode ancora di notevole favore, ma la scienza e l'esperienza testimoniano il suo pieno fallimento.

Infatti, più vengono uccisi, più i cinghiali si riproducono. La Natura risponde in tal modo alla pressione venatoria massiva. Se fosse stata uno strumento efficace, praticata come è avvenuto negli ultimi trent'anni, la popolazione dovrebbe essere sostanzialmente scomparsa, anche a causa della deregulation voluta nel 2005 dalla modifica della normativa nazionale, la legge 157 del 1992; oggi il cinghiale, tra attività venatoria e il cosiddetto controllo selettivo, è cacciabile, praticamente, tutto l'anno.

Una ricca letteratura scientifica testimonia le conseguenze di questi enormi errori metodologici. Il più noto, è ad esempio, l'abbattimento della matriarca, più anziana, esperta, che guida, contiene e disciplina il gruppo e su cui estro viene sincronizzato quello delle femmine giovani una volta all'anno. Uccisa la matriarca, il branco si disperde, occupa disordinatamente altro territorio; le femmine più giovani anticipano la maturazione sessuale, riproducendosi anche due volte nel corso dell'anno.

L'attività venatoria porta tuttora il peso delle responsabilità di un impatto ambientale (l'introduzione in Italia del cinghiale alloctono) e di un impatto economico (i danni denunciati).

Ma, assodato il fallimento della politica di sterminio, è lecito chiedersi: a chi giova?

La verità è che essa rappresenta un business e che nel mondo venatorio non c'è nessuna reale volontà di ridurre il numero degli animali, come si potrebbe fare con il ricorso alle misure che la nostra associazione indica nel prosieguo di questo documento. È eloquente che in alcune regioni si adotti la “filiera” della carne di cinghiale, dunque una commercializzazione, che esige il mantenimento di una produzione lunga. Certamente, ne traggono vantaggio le squadre di “cinghialai”, con la vendita dei capi uccisi, gli amministratori locali, che affidano a questi consensi i loro destini. E i bracconieri, con una attività in nero che sfugge al fisco ed estremamente pericolosa sotto il profilo sanitario.

Dolorosi eventi, che la nostra associazione segue con attenzione, in una mission di salvaguardia anche della sicurezza e della vita delle persone, hanno scatenato campagne di allarmismo con richieste di(ulteriori) uccisioni degli animali selvatici. Il nostro lavoro si basa su dati rigorosi e fonti autorevoli.

Così, l'Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) ha reso noto che nel 2017 sono stati 155 gli incidenti con il coinvolgimento di animali - di cui 18 domestici - 14 le vittime; 174.933 (centosettantaquattromilanovecentotrentatre) invece gli incidenti tra automobili, con 3.378 vittime. Nel 2018, invece, gli incidenti con il coinvolgimento di animali sono stati 148 con 11 vittime, mentre quelli tra autoveicoli sono stati 172.344 (centosettantaduemilatrecentoquarantaquattro) con 3.325 morti.

È indubbio che lavoriamo perché siano azzerati tutti gli incidenti con animali.

Per questo, chiediamo che sia diffuso ed applicato pienamente il progetto "Life Strade", che, in regime di cofinanziamento con l'Europa, tra il 2014 e il 2017 ha raggiunto risultati ottimali nelle regioni in cui è stato sperimentato - Marche, Umbria, Toscana - nelle strade a maggior rischio di impatto con i selvatici. Esso si basa su di un sistema di sensori, telecamere termiche, centraline, collegati ad allarmi acustici e visivi che hanno l'effetto di allontanare gli animali dalle strade e di indurre gli automobilisti a rallentare la velocità. Un uso importante della tecnologia nel campo della natura e della sicurezza di tutti.

Dall'inizio del 2019 è in sperimentazione il progetto life safe crossing, che comporta lo sfruttamento dei sottopassi per il passaggio degli animali e un rinnovato sistema di cartelli con nuove strategie di segnalazione.

PROBLEMI DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI IMPATTO AMBIENTALE

L'affidamento della gestione faunistica al mondo venatorio ha comportato e comporta tuttora grandi problemi per la sicurezza delle persone, a causa delle modalità con cui viene esercitata e dei munizionamenti relativi. La caccia al cinghiale è al proposito la più pericolosa, soprattutto nella forma della braccata, che prevede decine e decine di partecipanti alle squadre, particolare crudeltà nei confronti degli animali, occupazione del territorio che rischia di divenire una militarizzazione e senza dubbio monopolio dei fucili. Gli incidenti di caccia divengono, dunque, frequenti e mortali, anche perché ad imbracciare le armi sono cacciatori troppo anziani o giovanissimi ed inesperti. Nella scorsa stagione venatoria sono state registrate almeno 80 vittime, di cui 21 persone sono morte e 59 ferite.

Ma la braccata esercita anche un forte impatto ambientale. Essa si pone come un autentico rastrellamento di boschi e campagne, stanando ogni specie, comprese quelle protette, come il lupo e sconvolgendo completamente i ritmi biologici di tutti gli animali, soprattutto durante la fase della riproduzione. Costringono inoltre gli animali ad uscire dal loro territorio per occupare luoghi più sicuri, come campi, periferie urbane e ambienti più antropizzati che tra l'altro offrono anche cibo, a causa di una poco efficiente raccolta dei rifiuti.

Vogliamo sottolineare come alcuni episodi riportati da organi di stampa esigano adeguati approfondimenti: le “aggressioni” di cinghiali verso persone sembrano, infatti, riguardare animali feriti, terrorizzati ed in fuga dai fucili. C'è da chiedersi perché le azioni di caccia o di “controllo” possano spesso avvenire vicino alle strade o alle abitazioni e da parte di gente senza alcuna preparazione o rispetto della normativa.

Un aspetto di mancata sicurezza dei cittadini assai grave. Nessuno dovrebbe sostituirsi al personale pubblico rappresentato in primis dalla Polizia Provinciale, - purtroppo ridotta negli ultimi anni – e che andrebbe nuovamente potenziata.

LE PROPOSTE DELL'ENPA

Per affrontare la questione cinghiale è necessaria una strategia integrata, intelligente ed efficace, incruenta, iniziando nel rispetto dell'art. 19 della legge 157/92, il quale stabilisce che - prima di procedere ad (inutili) abbattimenti, vengano adottati metodi ecologici per la prevenzione ed il controllo delle specie, verificandone successivamente l'effetto sul territorio.

SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI. diminuzione della burocrazia, elargizione in tempi brevi dei rimborsi relativi a danni accertati, finanziamento per lo studio e l'applicazione dei più efficaci metodi di prevenzione del danno.

CENSIMENTI SULLA POPOLAZIONE DEI CINGHIALI. Il censimento è strumento prioritario ed indispensabile. Deve essere condotto da istituti scientifici riconosciuti, non ridursi a valutazioni infondate, neppure definibili stime effettuate dal mondo venatorio, portatore di interesse per eccellenza, o addirittura basarsi sulla conta dei tesserini venatori: i censimenti devono essere indagini pienamente attendibili, al fine di indagare anche sulle cause ambientali che possono aver causato una proliferazione degli animali. In tal modo, sarà possibile una attenta definizione dei danni, che devono essere prontamente risarciti.

CONTROLLO DELLE NASCITE. È tempo di introdurre in Italia il farmaco per l'immunocontraccezione orale già adottato negli Stati Uniti, in Australia, in Gran Bretagna, in Canada, soprattutto con il medicinale “Gonacon”, che assicura una contraccezione sino ai 5 anni. Frutto anche del lavoro di una ricercatrice italiana, esso è stato boicottato nel nostro Paese nonostante la sua efficacia, nonostante assicuri una somministrazione a cui possono accedere solo i cinghiali con dispenser appositi, nonostante non abbia effetti sulla catena alimentare.

METODI DI PREVENZIONE DEL DANNO. Per la tutela delle coltivazioni, esistono, come è ben noto, sistemi di prevenzione di vario tipo. Particolarmente efficaci in appezzamenti di dimensioni contenute, che impediscono l'accesso dei cinghiali, ma permettono la circolazione della fauna minore, sono le recinzioni meccaniche ed elettrificate, alimentate da energia solare, i dissuasori olfattivi o sonori. Strumenti che anche laddove forniti gratuitamente purtroppo - come afferma l'ISPRA - molti agricoltori sono restii ad adottare.

CONTROLLO DEL TERRITORIO. È improcrastinabile un minuzioso controllo sulle aziende che allevano cinghiali a fini alimentari, attività a cui in verità sarebbe ottimale porre fine. Oggi, gli allevamenti autorizzati devono garantire, attraverso recinzioni adeguate, che gli animali NON si disperdano, mentre occorre stroncare il fenomeno dei piccoli allevamenti abusivi e soprattutto intervenire concretamente con il divieto del pascolo allo stato brado dei suini, che causa il fenomeno dell'ibridazione.

CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. Una delle fonti alimentari dei cinghiali è costituita dai rifiuti, nei piccoli paesi, ma anche nelle periferie di alcune città. E' dunque indispensabile evitare la dispersione dei residui alimentari ed adottare una raccolta efficace.

IMPEDIRE LA PASTURAZIONE. Tenere alto il numero dei cinghiali è uno degli aspetti del business venatorio che li riguarda, nonostante i danni che l'agricoltura denuncia. Occorre stroncare questa pratica ormai illegale e più diffusa nel mondo della caccia di quanto si pensi. È necessario anche impedire la pasturazione urbana, che vede i cittadini nutrire gli animali, soprattutto i piccoli, sia pur con generose finalità.

IMPEDIRE I RIPOPOLAMENTI. Le misure adottate qualche anno fa dal Parlamento hanno decretato la fine dei ripopolamenti e dell'immissione sul territorio dei cinghiali, ma con alcune eccezioni, quelle per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie, eccezioni che vanno cancellate. Ma vanno aboliti tutti i ripopolamenti, qualunque specie riguardino, a cominciare da fagiani e lepri, che sono la causa prima dei danni all'agricoltura, come le stesse regioni denunciarono qualche anno fa e che creano gravi squilibri sulle specie in natura, ad esempio per la concorrenza sull'accesso al cibo.

COMPRAVENDITA DI CINGHIALI. Essa rappresenta uno dei canali nascosti del fenomeno, attraverso siti internet, che rendono comunque possibile risalire al venditore e all'acquirente. Una pratica che va vietata.

CORRETTA INFORMAZIONE SCIENTIFICA. Di fronte alla mancanza di conoscenza dell'etologia e dell'ecologia dei cinghiali e al prosieguo dell'adozione di misure e comportamenti errati, che aggravano i problemi, invece di risolverli, occorre diffondere a tutti i livelli la cultura scientifica, attraverso tutti i canali possibili: quello che sino ad oggi è mancato, nonostante il lavoro ed i richiami del mondo scientifico e delle nostre associazioni.

Nella politica verso il cinghiale, il cambiamento si impone: escludendo, in primo luogo, la gestione venatoria, che è stata causa prima dei problemi e devastante negli effetti. La strategia articolata che suggeriamo oggi è a nostro parere l'unica strada per affrontare la questione dei danni e costruire quel principio di convivenza, che sembra oggi rinnegato in nome di soluzioni fallimentari, controproducenti ed eticamente ingiuste.

Annamaria Procacci
Consigliere Nazionale ENPA



CINGHIALI E UNGULATI, LE PROPOSTE DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ALLARMISMI, RIMBORSI DANNI E INTERESSI VENATORI

Da tempo i cinghiali e gli ungulati sono accusati di arrecare ogni possibile danno e persino di rappresentare un pericolo per la popolazione. I cittadini lamentano devastazioni nei propri giardini, gli agricoltori protestano per i presunti danni, i media locali dipingono questi animali come una piaga e come un pericolo per la popolazione, aumentando un immotivato allarme sociale.

È inutile sottolineare che vi sono molti interessi dietro l'attuale gestione faunistica della specie, al quale avviene con il coinvolgimento – non previsto dalla legge nazionale 157/92 – del mondo venatorio. Per questi ultimi, si tratta solamente di una possibilità in più di poter imbracciare il fucile; per l'agricoltore, invece, di accedere a rimborsi a **volte sin troppo facili e scarsamente verificati**. Per queste motivazioni, vi sono associazioni di categoria che stimolano sindaci – che però non hanno alcuna competenza sul controllo faunistico -, esponenti politici e cittadini per sostenere la falsa “necessità” di compiere veri e propri stermini per riportare le popolazioni considerate generalmente in “sovrannumero” ad una densità accettabile.

Il fallimento di tale pratica è evidente: la ormai ultra ventennale mattanza 365 giorni l'anno degli animali non solo non è servita a nulla, ma ha notevolmente aggravato la situazione. Anche i politici, alcuni particolarmente “sensibili” agli ormai scarsi consensi, e che in passato hanno facilmente ceduto consentendo l'uccisione degli animali, hanno compreso che la gestione faunistica è una materia delicata e che è necessario agire in rispetto delle leggi e del mondo scientifico. Infatti, vi sono innumerevoli dati relativi a come la caccia – sia quella “normale” sia quella di “selezione” - abbia inciso negativamente sul “controllo delle specie”, favorendo notevolmente l'aumento numerico delle popolazioni “bersaglio”.

In ugual misura, è noto come non si sia mai realmente applicata la legge 157/92, in particolare l'art. 19 che tratta la gestione faunistica. L'aver affidato agli abbattimenti e al mondo venatorio la gestione faunistica di questa come di altre specie, compresi gli scellerati ripopolamenti di ungulati a fini di caccia, non solo si è dimostrato inutile ed eticamente scorretto, ma ha aggravato enormemente una situazione creata, tra l'altro, dal mondo venatorio stesso che non ha alcun interesse ad una diminuzione delle popolazioni di ungulati, equivalente ad una minore disponibilità di “prede”.



A tutto ciò si aggiungano anche le ben **sette sentenze della Corte Costituzionale contrarie alle regioni, in merito sull'uso dei cacciatori al posto delle guardie provinciali o dalle figure previste dal citato art. 19 della legge 157/92, totalmente ignorato anche per l'obbligo prioritario dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione delle colture o degli allevamenti, ovvero i cosiddetti metodi ecologici, mai applicati a favore degli inutili abbattimenti** (sentenze n. 392/2005, n. 107/2014, n. 139/2017, n.174/2017, n.217/2018, n.44/2019, n.144/2020)

Sono clamorose le bocciature dei TAR regionali sui piani di abbattimento, spesso dovute alla mancanza di dati, censimenti e soprattutto dell'ignorare il parere scientifico dell'ISPRA, richiesto dalle regioni come prevede la legge ma spesso contestato.

Anche la recente sentenza della Corte Costituzionale del 17 febbraio del 2021, intervenendo nella materia, relativamente ad una legge della regione Toscana, **non equipara la caccia (e, soprattutto, tecniche puramente venatorie e ludiche come la braccata e la girata) alla gestione faunistica, anche nel caso estremo– come si è visto illegittimo in base alle sette sentenze di cui sopra – si debba provvedere urgentemente a condurre abbattimenti. Infatti, gli operatori privati non sono semplici cacciatori ma è personale adeguatamente formato tramite specifica formazione.**

Di seguito, ecco alcune misure che secondo la Protezione Animali andrebbero attuate nella gestione faunistica, in particolare modo per il cinghiale ma anche per gli altri ungulati.

ENTITÀ' NUMERICHE E CENSIMENTI DI VERIFICA SULL'ENTITÀ' DELLA POPOLAZIONE

(Può essere richiesta dai Comuni o dalle regioni ad autorità scientifiche)

È necessario premettere che **conoscere un dato numerico può essere utile per avere un quadro del fenomeno, ma non serve a concludere una “sovrappopolazione” o un “eccesso di proliferazione” dei cinghiali. Infatti, le popolazioni selvatiche si autoregolano in base alle risorse disponibili raggiungendo sempre un equilibrio con esse.** Se l'ambiente è in grado di fornire, ad esempio, molte fonti alimentari (come i rifiuti), è logico pensare che più esemplari riescano a sopravvivere fino al raggiungimento di una stabilità. Se tali fonti vengono invece a mancare, si attuerà un calo, che riporta sempre alla situazione di equilibrio sopra descritta. **Pertanto, non esiste e non si può parlare di un reale surplus numerico, ma solo di capacità di un ambiente a mantenere un determinato numero di individui.**

Ad ogni modo, se si volesse procedere ad un censimento ad opera di istituti scientifici riconosciuti, questo dovrebbe avvenire non solo su possibili stime, ma **da dati certi** per comprendere il fenomeno, inteso nella sua globalità e nelle sue variabili e componenti ambientali e sociali. È necessario anche agire per l'accertamento e la valutazione del danno, anche relativamente alla mancata prevenzione e applicazione dei metodi ecologici



obbligatori ai sensi della 157/92, spesso forniti ad agricoltori ma inutilizzati o, a causa di mancate manutenzioni, danneggiati e non efficaci. In relazione a quanto sopra scritto, i censimenti non devono fermarsi su un dato numerico, ma includere una valutazione ambientale per accertare le cause della presenza dei cinghiali in un determinato luogo. Oltre ai rifiuti, la cancellazione di alcuni habitat può infatti indurre gli animali ad avvicinarsi a colture come possibilità di sostentamento.

MISURE DI CONTROLLO SUGLI ALLEVAMENTI DI CINGHIALI

(Può essere richiesta da ogni ente locale alle forze dell'ordine e alla ASL)

È ormai **improcrastinabile un attento e minuzioso controllo sulle aziende che allevano cinghiali e ungulati a fini alimentari, vietando da subito quelli a fini venatori nel proprio territorio**. Gli allevamenti autorizzati devono garantire, attraverso recinzioni adeguate, che nessun animale possa fuggire. **In una situazione di “emergenza”, meglio sarebbe arrivare a chiudere definitivamente tali allevamenti.**

CONTROLLO DEL TERRITORIO

(Può essere richiesta da ogni ente locale alle forze dell'ordine)

È necessario un attento **coordinamento tra enti parco, associazioni, istituzioni e forze dell'ordine come i Carabinieri Forestali per evitare il fenomeno dei piccoli allevamenti abusivi di cinghiali, spesso finalizzati alle immissioni illegali a scopi venatori se non al mercato nero della carne**. Tali controlli devono essere realizzati ai sensi della legge 157/92, 150/92 e anche dell'art. 544 bis e ter del Codice Penale, oltre che in relazione alle norme sanitarie vigenti.

CINGHIALI: CONTROLLO E DIVIETO DI ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO DI SUIDI

(Possibile emanazione di ordinanze specifiche da parte degli enti locali)

I suini lasciati liberi di pascolare, senza alcuna recinzione o forma di sorveglianza, hanno un impatto fortemente negativo poiché i cinghiali si possono riprodurre molto facilmente con loro. È un fenomeno, quello dell'“ibridazione”, noto da anni su cui però è ormai giunto il momento di intervenire concretamente ed efficacemente, **vietando o regolamentando con vincoli stringenti l'allevamento allo stato brado (ad esempio, rendendolo possibile su una porzione di territorio adeguatamente sorvegliata, meglio ancora recintata).**



VENDITA DEGLI UNGULATI

(autorità di controllo quali carabinieri, polizia postale, ecc.)

Sarebbe opportuno fare molta chiarezza e **vietare la compravendita degli ungulati, in particolar modo dei cinghiali, che spesso avviene anche attraverso canali quali noti siti internet di annunci.** Proprio in questi testi sono infatti riportati i recapiti dei presunti allevatori e venditori, e a volte la località dell'“allevamento” è possibile attuare delle forme di controllo in collaborazione con i Carabinieri Forestali (ai sensi delle normative sopra citate, in particolare ai sensi della legge 150/92 – specie considerate pericolose).

DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO VENATORIO

(regioni, Governo)

Abolire tutti i ripopolamenti venatori, di ungulati in particolare ma anche di lepri e fagiani. Tali ripopolamenti sono causa prima di danni al settore agricolo – soprattutto in riferimento alle due specie sopra citate – e creano gravi squilibri ecologici con conseguenze sulle altre specie (ad esempio minore disponibilità di cibo dovuta ad una maggiore concorrenza, e via dicendo). Per quanto riguarda i **cinghiali**, una recente modifica normativa **vieta le reimmisioni in tutto il territorio nazionale, con l'eccezione delle aziende faunistico venatorie adeguatamente recintate:** occorrono in tal senso severi controlli, poiché gli animali inseriti potrebbero facilmente fuggire in assenza di recinzioni o di aperture e varchi delle stesse. **In riferimento ai cinghiali, va da sé che se si tratta di emergenza, la misura prioritaria, ovvia e sensata è fermare subito ogni forma di ripopolamento, e anche di allevamento finalizzato al ripopolamento, ovunque, anche nelle aziende faunistico venatorie – dove è altissimo il rischio di “fuga” degli esemplari immessi.**

MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(comuni)

Una delle fonti alimentari del cinghiale – ma non solo - è costituita dai rifiuti, che siano prodotti nei grandi centri abitati, o nei piccoli paesi. È indispensabile quindi eliminare l'accesso ai rifiuti con appositi **cassonetti o griglie di protezione**, o ancor meglio rendere più efficace il processo della raccolta e lo smaltimento dell'immondizia.



CORRETTA INFORMAZIONE SCIENTIFICA SULLA FAUNA SELVATICA

(comuni, regioni, enti locali, associazioni animaliste, ambientaliste, istituti scientifici)

Sebbene spesso sottovalutata, la diffusione della cultura scientifica ed etica, in particolare sull'etologia degli animali e su come comportarsi in caso di incontro ravvicinato, è prioritaria poiché contribuirebbe a fare in modo che azioni non corrette possano scatenare nel selvatico reazioni totalmente naturali ma potenzialmente pericolose per l'uomo. Organi quali gli enti parco, o comunque le istituzioni e in particolar modo i comuni, dovrebbero altresì provvedere a promuovere la conoscenza, i corretti comportamenti da attuare in caso di presenza dei cinghiali, e il rispetto della normativa, anche con un'attività "porta a porta" se necessario. **Tale formazione sarebbe auspicabile anche nei confronti dei media**, che troppo spesso riportano notizie allarmistiche sulla presenza non solo dei cinghiali, ma della fauna selvatica in genere.

RIVALUTAZIONE DEL RUOLO DEI GRANDI PREDATORI

(Enti locali, associazioni, istituti scientifici)

Ultimamente forti campagne denigratorie nei confronti dei predatori sono state condotte dai media e da alcune associazioni di allevatori. **Dichiarazioni spesso forti, violente e prive di qualsiasi fondamento scientifico che, però, hanno avuto come conseguenza l'estendersi della piaga del bracconaggio e delle uccisioni di lupi – o di lupi per esso scambiati – orsi e volpi.** Eppure, il Lupo è sì nutre proprio di cinghiali, cervi, caprioli, daini, contribuendo al loro controllo numerico in maniera naturale così come i predatori più piccoli – come ad esempio la volpe, vittima anch'essa di una ingiustificabile caccia 365 giorni l'anno – rappresentano un aiuto infallibile nel limitare il numero di ratti, topi e altri roditori. I comuni, in questo senso, possono veramente dare un contributo importantissimo per la diffusione di corrette informazioni, per sensibilizzare e informare correttamente i cittadini a partire dalle scuole.

SICUREZZA STRADALE

(enti locali e polizia)

Esistono dispositivi che, se utilizzati, possono ridurre a zero il rischio di incidenti, causati spesso dall'alta velocità. **Autovelox**, ad esempio, rappresentano un efficace deterrente che obbliga gli automobilisti ad una andatura moderata, mentre le **bande e i dossi artificiali** li costringono ad una guida prudente. Tali dispositivi naturalmente devono essere accompagnati da opportuna e adeguata segnaletica stradale. Oltre a questi sistemi tradizionali ne esistono anche altri, sperimentali, già adottati nell'ambito di specifici progetti Life (Life Strade, Life Safe Crossing): si tratta di **sensori, centraline, altoparlanti, avvisi luminosi e di una segnaletica specifica** di ultima generazione che, se installati



correttamente, contribuiscono notevolmente – spesso azzerando il rischio di incidenti - alla sicurezza stradale senza impedire alla fauna selvatica di circolare liberamente.

METODI ECOLOGICI PER LA PREVENZIONE DEL DANNO

(enti locali con associazioni di categoria)

Ricordiamo anzitutto che l'applicazione dei metodi ecologici, su proposta e su verifica d'efficacia da parte dell'ISPRA, rappresenta la misura prioritaria a qualsiasi forma di abbattimento (Legge 157/92 art. 19). Per quanto riguarda le coltivazioni, esistono vari metodi di protezione, anche non troppo limitativi alla circolazione di tutta la fauna selvatica. Tali sistemi risultano particolarmente efficaci quando vengono utilizzati contemporaneamente: **dissuasori olfattivi, sonori, meccanici ed elettrici (questi ultimi due hanno una maggiore efficacia nel tempo).** I dissuasori elettrici, alimentati da **energia solare**, possono essere particolarmente utili in appezzamenti non di grandissime dimensioni, perché “bloccano” l'accesso ai cinghiali e ungulati ma consentono l'attraversamento alla fauna minore. Ad ogni modo, tali metodi sono tanto più efficaci quanto specie-specifici. È necessario però che gli **agricoltori e gli allevatori siano sostenuti nell'applicazione di tali misure**, che evidentemente non possono e non devono essere a loro carico. In tal senso, i comuni potrebbero richiedere fondi specifici da destinare all'acquisto e alla posa in opera di tali strumenti, senza pretendere esborsi di denaro da parte degli allevatori/agricoltori. Altre metodologie ecologiche possono essere le **coltivazioni a perdere**, e la creazione di aree incolte ove non si eserciti la caccia – queste ultime da proporre anche nei pressi dei centri abitati. **Infatti la costante pressione venatoria esercitata nella normale stagione di caccia come per il contenimento numerico (365 giorni di spari) è tra le cause che spingono gli esemplari a colonizzare periferie urbane, dove paradossalmente gli ambienti sono più sicuri.**

I DANNI DELLA CACCIA E DEGLI ABBATTIMENTI DI “SELEZIONE”: LA RISOLUZIONE DEL GOVERNO.

L'attività venatoria ha procurato moltissimi problemi in relazione a tante specie, tra cui gli ungulati (cacciabili durante la “normale” stagione venatoria), la cui presenza su vasta scala è dovuta proprio ai ripopolamenti effettuati tempo fa ad uso e consumo dei cacciatori. Nel caso del cinghiale, ad esempio, è **noto che le uccisioni attuate anche attraverso pratiche di caccia devastanti e non selettive, hanno causato e continuano – volutamente - a causare una destrutturazione dei branchi, poiché spesso ad essere abbattuta è proprio la matriarca.** Nei branchi sono le femmine ad essere leader del branco e grazie all'emissione di feromoni, inibiscono la riproduzione delle femmine di rango inferiore. Con la morte della matriarca, le femmine sono “libere” di creare altri branchi riproduttivi aumentando così il potenziale riproduttivo della specie.



Si evidenzia come anche il Governo, in una risoluzione relativa ai danni “causati” dalla fauna selvatica, riportò che: “...in particolare, a differenza di quanto si sia erroneamente ritenuto fino ad oggi, l’ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale, tanto meno può rappresentarlo un’estensione del periodo di prelievo (deregulation dei calendari venatori) o la concessione del prelievo in aree altrimenti protette. **Altresì, l’attività venatoria ha determinato negli anni una destrutturazione della piramide delle classi di età, agevolando la riproduzione degli esemplari più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di età; in particolare, i metodi di contenimento non cruento, quali le recinzioni meccaniche permanenti e le recinzioni elettrificate (Allegato 1, Metodi di prevenzione diretta dei danni da cinghiale, Linee guida per la gestione del Cinghiale, ISPRA) ed il trappolaggio per la successiva sterilizzazione farmacologica (Allegato 3, Sistemi di cattura del cinghiale), benché risolutive ed eticamente accettate, non trovano applicazione o perdono di efficacia a causa della mancanza di applicazione da parte degli enti territoriali preposti**, di uno schema di piano per la programmazione degli interventi di controllo numerico del cinghiale nelle aree protette (Allegato 2, delle Linee guida per la gestione del Cinghiale) e della presenza di coadiutori ai piani di controllo numerico del cinghiale, formati secondo lo schema dell’Allegato 4 delle Linee guida per la gestione del Cinghiale”. In base ad altri studi, si è rilevato che **“la caccia...Induce un investimento riproduttivo precoce, aumenta i livelli di poliandria e la frequenza di paternità multipla nelle cucciolate aumenta le dimensioni medie delle cucciolate”, inducendo anche fenomeni sempre più frequenti di poliginandria ovvero paternità multiple.** (dott. Massimo Scandura - Aspetti genetici nella gestione del cinghiale in Italia, 2020).

ABBATTIMENTI SELETTIVI

(regioni)

Gli abbattimenti selettivi, come qualsiasi intervento diretto a limitare il numero degli animali, **non rappresentano una soluzione efficace, né duratura nel tempo**: se, dopo tanti anni di politiche di uccisioni degli animali selvatici, il problema è aperto, ciò significa che la politica finora adottata non è la soluzione del problema. Occorre sottolineare che vi sono molti studi scientifici che spiegano come il potenziale riproduttivo dei branchi aumenti enormemente a seguito di uccisioni, di cuccioli e di femmine. Ma è dall’analisi generale di questa politica fallimentare – quella che ricorre alle uccisioni - che occorre ragionare, considerando anzitutto la gestione faunistica come materia da cui il mondo venatorio deve essere necessariamente escluso, anche in qualità di “selecontrollore” **figura inesistente e non contemplata nella legge nazionale 157/92**. Si tratta di un vero e proprio conflitto di interessi: ai cacciatori interessa mantenere alto il numero degli esemplari da abbattere e non essere artefici della loro diminuzione, poiché se si resolvesse il “problema” della sovrappopolazione non potrebbero essi stessi imbracciare il fucile molti mesi l’anno.



L'IMMUNOCONTRACCEZIONE

Sebbene sia una strada interessante da seguire, occorre sottolineare che il farmaco non è riconosciuto da Ministero della Salute e quindi non è attualmente in commercio: ne consegue che allo stato attuale, non può essere proposto senza un progetto di ricerca “sperimentale” che coinvolga molti enti. Come ENPA consideriamo la sterilizzazione attraverso il “vaccino orale” tramite esche selettive poste in mangiatoie accessibili solo dai cinghiali (si vedano gli studi condotti dalla dottoressa Giovanna Massei), come una opportunità interessante in ecosistemi chiusi – ad esempio, le piccole isole – o in determinati contesti. A prescindere dalla difficoltà oggettiva nel costruire un progetto di ricerca con molti enti pubblici, il limite più grande è sempre l'approccio, ovvero non considerare la - presunta – espansione dei cinghiali come un fenomeno ambientale, e non agire sulle vere cause della loro espansione. In sostanza, si curerebbe, ancora una volta, l'effetto senza rimuoverne le cause.

CONCLUSIONI

È ormai giunto il momento di un radicale cambio di strategia e di approccio alla materia, **con una visione diversa, che abbia la capacità di considerare l'ambiente nella sua complessità, in termini di risorse e di opportunità, e non sul banale approccio numerico nei confronti degli esemplari, che non ha mai portato ad alcuna soluzione. Questo percorso può essere proposto** coinvolgendo il mondo scientifico, le associazioni animaliste, ambientaliste, istituzioni locali ed enti-parco. Questo, per evitare ogni possibile forma di interesse privato che si traduce in una possibilità di sparo (di fatto simile alla caccia anche nelle tecniche utilizzate) all'interno di un parco il cui territorio è ovviamente precluso all'esercizio dell'attività venatoria. Ad esempio, per la “gestione faunistica”, in Italia si utilizza ancora la tecnica della “braccata”, assolutamente non selettiva ma molto gradita ai cacciatori. **Secondo l'ISPRA la braccata dovrebbe essere vietata in tutta Italia, così come qualsiasi forma di “caccia non selettiva”. Si ricorda come anche la caccia di selezione NON sia uno strumento applicabile alla gestione faunistica, essendo un “gioco”, una attività ludico ricreativa.** Si evidenzia inoltre come le attività legate alla caccia, anche di selezione, oltre che osteggiate dai cittadini, siano fortemente impattanti sulla fauna selvatica, soprattutto durante la fase della riproduzione e dipendenza dei piccoli dai genitori e della migrazione pre-nuziale. Questo entra in contrasto con le direttive europee (in particolare la “Uccelli” che tutela esplicitamente questi periodi – direttiva recepita dalla legge 157/92 e successive modifiche) che hanno come primarie finalità la conservazione delle specie.

L'Ente Nazionale Protezione Animali ringrazia per l'attenzione ed è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Andrea Brutti – Ufficio Fauna Selvatica



E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE | ODV | ONLUS



SEDE CENTRALE

Per informazioni: faunaselvatica@enpa.org

“EMERGENZA CINGHIALI”: DANNO AMBIENTALE, AGRARIO ED ECONOMICO



INDICE

	pag.
INTRODUZIONE	3
IL DANNO AMBIENTALE ED AGRICOLO	5
IL CONCETTO DI AMBIENTE (cenni)	5
IL CONCETTO DI DANNO AMBIENTALE E I METODI DI MISURA	6
• Il danno ambientale diretto	9
• Il danno ambientale indiretto:	9
– <i>contaminazione con bioaccumulo;</i>	9
– <i>cambiamento della frequenza allelica;</i>	11
– <i>introduzione di specie alloctone.</i>	14
• La sommazione del danno ambientale	15
ESPANSIONE DEL CINGHIALE: LE CAUSE	17
• Cause remote	17
• Cause prossime:	18
– <i>la dinamica di popolazione;</i>	20
– <i>la comunicazione chimica.</i>	23
LA GESTIONE DEL CINGHIALE	27
CACCIA, CACCIA DI SELEZIONE E METODI DI CONTROLLO	27
• Le fasi del controllo	28
CACCIA COLLETTIVA E DESTRUTTURAZIONE DELLE POPOLAZIONI	30
• Destutturazione dei branchi e le nuove forme di danno ambientale	31
• Gli effetti della braccata sulla psicofisiologia del cinghiale	34
• Gli effetti dello stress sull’edibilità delle carni	38
ALCUNI ESEMPI	45
• L’esperienza toscana	45
• Aree protette in Abruzzo e il caso dell’ATC vastese	48
• Il popolamento di cinghiale in provincia di Brescia	52
CONCLUSIONI	57
BIBLIOGRAFIA	58

INTRODUZIONE

Avanti una trattazione biologica articolata, approfondita, imparziale e non-ideologica è necessaria una premessa metodologica. In tal senso, l'argomento è necessariamente svolto secondo dettami scientifici. Quindi, sono stati presi in esame e analizzati, alla luce della letteratura scientifica, le linee guida di gestione della specie, i piani faunistici e i reports dei vari Enti. Inoltre, gli stessi sono stati studiati anche in relazione a modelli matematici al fine di meglio comprendere la realtà dei fatti.

Il caso cinghiale è stato calato nella realtà italiana e per spiegare le ragioni biologiche per cui nonostante il costante, continuo, continuativo e pressante abbattimento il numero degli esemplari cresce esponenzialmente. Inoltre, è dimostrato come la gestione incentrata esclusivamente sugli abbattimenti ha prodotto conseguenze lesive sull'ambiente, agricoltura e economia.

L'attività di gestione della specie, incluso il controllo, come emerge dai documenti è spesso priva di *ratio* scientifica in quasi totale assenza dei previsti interventi ecologici, cioè arbitraria e casuale. In tal senso la gestione assume carattere di soggettività con disposizione personale *ad libitum* del cinghiale, cioè del bene ambiente in quanto indissolubilmente legato a questo, determinando ancora una più grave azione negativa verso un bene indisponibile dello stato.

Tra le principali responsabili della situazione attuale è la caccia collettiva, come la braccata, perché come chiaramente dimostrato dalla letteratura scientifica causa squilibrio funzionale e omeostatico sui popolamenti di cinghiale, di conseguenza danneggia il bene ambiente e l'agricoltura. La braccata è, di per sé, pratica crudele, perché provoca alterazioni funzionali nell'animale con aumento dell'ormone dello stress, il cortisolo. Nell'organismo animale esposto a stress continuato durante tutto l'anno si osservano stabili alterazioni fisiologiche, neurobiologiche e psicobiologiche. La carne di cinghiale, così procacciata, risulta non è edibile perché non può fare la frollatura, in quanto priva dei quantitativi minimi di glicogeno che è stato consumato dagli alti livelli di cortisolo. La carne è classificata come Dark Firm Dry o Pale Soft Exudative ed è da smaltire come rifiuto speciale, tra l'altro spesso preparata in strutture non autorizzate, inidonee, da personale non formato è pericolosa per la salute umana per la qualità del prodotto, il rischio microbiologico, tossicologico ed ambientale.

In alcune realtà locali, la braccata è stata impiegata con fini di controllo, anche se ampiamente esclusa da questi strumenti nelle linee guida di gestione del cinghiale, determinando un *quid pluris* nell'azione lesiva sull'ambiente.

L'errata gestione del cinghiale fondata solo sull'abbattimento indubbiamente ha prodotto un danno ambientale che è misurabile e significativo, per di più risulta reiterato ed aggravato per gli effetti della sommazione temporale e spaziale.

Il danno ambientale, infatti secondo la comunità scientifica, comprende fenomeni più complessi del mero rilascio di un inquinante e può essere compiuto, allo stesso modo, su popolazioni animali mobili. Il danno ambientale, nel caso cinghiale, è prodotto dalla modifica della dinamica di popolazione per destrutturazione dei branchi, disgregazione della piramide di Hoffmann, aumento esponenziale degli individui, erratismo degli animali verso aree protette e urbane “effetto spugna”, aumento della famelicità e compromissione della biodiversità.

L'impatto per sommazione spaziale e temporale del danno ambientale è notevole e di certo ingenti saranno le risorse da impiegare per contenerlo.

Vi è più, il valore di densità nella maggior parte dei casi non è possibile considerarlo emergenziale, pertanto non appare giustificare i provvedimenti emergenziali Amministrativi che hanno autorizzato ovvero autorizzano il controllo con azioni peggiorative della situazione preesistente ambientale.

La reiterazione stessa dei Provvedimenti è la dimostrazione diretta del danno ambientale. In effetti, si cerca di rimediare alla inefficace gestione di anno in anno, con la medesima strategia, producendo un susseguirsi di ulteriori compromissioni, cioè sommazione del danno.

IL DANNO AMBIENTALE

Da un punto di vista biologico si cercherà di spiegare quali sono i meccanismi e i fenomeni che posti in essere sui popolamenti di cinghiale, di conseguenza sul bene ambiente che li ricomprende, producono compromissione, ovvero danno ambientale cioè una modificazione peggiorativa irreversibile, e/o deterioramento, ovvero un pericolo per l'ambiente cioè una alterazione reversibile.

Inoltre, si cercherà di spiegare se la compromissione e/o il deterioramento è significativo e misurabile tale da determinare un apprezzabile espansione del peggioramento delle condizioni dello stesso in assenza di *ratio* biologica.

IL CONCETTO DI AMBIENTE (cenni)

Innanzitutto è necessario richiamare le definizioni biologiche di ecosistema¹, biodiversità² e ambiente³ che semplificate, sintetizzate e ampliate, anche per gli aspetti agrari ed etnografici possono essere riassunte in *“sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza*

¹Ecosistema è l'unità funzionale che **include gli organismi che vivono insieme in una certa area**, componente biotica, interagenti con l'ambiente fisico, componente abiotica, in modo tale che un flusso di energia porti ad una cicliizzazione dei materiali fra viventi e non viventi all'interno del sistema determinando una ben definita struttura biotica (Odum, 1971). N.B. è necessario rimarcare, per i non tecnici, che la definizione esprime il concetto di un **unicum circolare** dell'ecosistema e **tutte le sue componenti**, anche sovra- o sottostrutture.

²Biodiversità è la diversità biologica, cioè **varietà e variabilità degli organismi viventi** e dei sistemi ecologici in cui essi vivono secondo tre ordini gerarchici di diversità: **genetica, di specie e di ecosistema**. La diversità genetica si riferisce alla variazione dei geni entro la specie, ossia entro e tra popolazioni della stessa specie. Essa è alla base e garantisce la diversità agli altri due livelli, in quanto consente la perpetuazione della vita, ossia il superamento delle avversità ambientali a cui un organismo o una popolazione possono trovarsi esposti. A ogni generazione, grazie alla fecondazione e alla ricombinazione, si ha la nascita di nuovi individui, un certo numero dei quali sarà in grado di rispondere ai cambiamenti ambientali e assicurare la continuità della popolazione. La diversità di specie si riferisce alla presenza di specie diverse in un territorio e alle relazioni tra di esse. La ricchezza di specie rappresenta l'indicatore più immediato per valutare la diversità specifica. La diminuzione numerica e poi la scomparsa di una specie rappresenta erosione della variabilità. La diversità di ecosistema si riferisce alla differenziazione di ambienti fisici, di raggruppamenti di organismi, piante, animali e microrganismi e di processi e interazioni che si stabiliscono tra loro. **La comunità biologica dell'ecosistema si conserva nel tempo, nello spazio e nella funzione, rimpiazzando con nuovi individui e nuove specie gli individui che muoiono e le specie che scompaiono** (Wilson, 1988; art. 2 Convenzione di Rio sulla biodiversità, 1992). La biodiversità ha influenze anche nelle produzioni agrarie dell'uomo. La diversità biologica di interesse agrario consiste nella diversità genetica, ad esempio, dell'uva che determina le differenze fra i vari vitigni da cui si ottengono diversi tipi di vino; nella diversità di specie, ad esempio, di muffe che determinano il sapore caratteristico di alcuni formaggi (ad es. il gorgonzola); nella diversità di ecosistemi che determinano a parità di cultivar (ossia specie e genetica) differenti caratteristiche organolettiche dell'olio.

³Ambiente è tutto ciò che circonda e interagisce con un essere vivente influenzandone il ciclo vitale in maniera positiva o negativa. Il termine ambiente viene utilizzato sia in riferimento ad un singolo organismo sia in senso più ampio. Il concetto di ambiente è quindi relativo e comprende tutte le variabili o descrittori biotici e abiotici in cui un organismo vive e con cui interagisce nel corso della sua esistenza. L'ambiente biotico è costituito dalla componente vivente piante, animali, microrganismi, virus, ecc. e rappresenta l'insieme delle relazioni con le altre specie cui l'organismo deve rispondere (predazione, parassitismo ecc.), incluse anche le relazioni con gli altri individui della stessa specie (competizione, relazioni sociali, familiari, sessuali ecc.). L'ambiente abiotico è costituito dalla componente non vivente clima, natura del suolo, ecc. e i parametri cui l'organismo deve rispondere sono temperatura, salinità, pH, illuminazione, concentrazione di ossigeno, umidità ecc. Ogni organismo è adatto a vivere in determinate condizioni ambientali, **intervallo omeostatico**, pur presentando una capacità di adattamento alle variazioni ambientali maggiore o minore: eurici sono gli organismi che presentano un notevole grado di adattabilità, stenoeici quelli strettamente legati a un certo ambiente e incapaci di sopportare variazioni anche minime.

dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

L'ambiente, ricomprende gli ecosistemi e la biodiversità, è essenziale per la salvaguardia della salute, che è bene prioritario e diritto fondamentale dell'individuo, nonché interesse dell'intera collettività. Di conseguenza, ogni preesistenza naturale all'interno del territorio, alla flora, alla fauna concorre a costituire l'ambiente in cui vive e agisce l'uomo, è di conseguenza bene prezioso da tutelare.

L'ambiente è un bene immateriale unitario, sebbene costituito da diverse componenti tangibili, di conseguenza ogni singola componente (come ad esempio la specie *Sus scrofa*, il cinghiale) può costituire separatamente o isolatamente l'ambiente. Perché ogni singola componente è riconducibile ad un'unica unità omeostaticamente connessa e interdipendente. Secondo il concetto biologico di ecosistema tutte le componenti biotiche e abiotiche sono interconnesse per il mantenimento dell'omeostasi fisiologica dello stesso.

L'ambiente necessita che tutte le componenti permangano in forma di equilibrio dinamico, omeostasi, ovvero che le oscillazioni siano mantenute all'interno di intervalli di tolleranza. Esso pur essendo disponibile in varie forme e diversi modi, biodiversità, non perde la sua natura e la sua sostanza di bene unitario.

L'ambiente, con i suoi ecosistemi e la sua biodiversità, è protetto in quanto elemento determinativo della qualità della vita, di conseguenza il danno cagionato ad almeno una delle sue componenti poiché in equilibrio omeostatico fisiologico è d'obbligo considerarlo danno all'unicum ambiente. Appunto per questo il bene ambiente è concetto unitario ma è fisiologicamente inscindibile dalle sue singole componenti di conseguenza ogni singola componente è bene ambiente incluso il cinghiale, che ha un ruolo ecologico e omeostatico all'interno dell'ambiente.

IL CONCETTO DI DANNO AMBIENTALE E I METODI DI MISURA

Il danno ambientale è qualsiasi modificazione della componente abiotica e biotica indotta da uno o più eventi in nesso diretto o indiretto, concatenati o meno, singoli o ripetuti (sommazione) nel tempo e nello spazio (Fig.1).

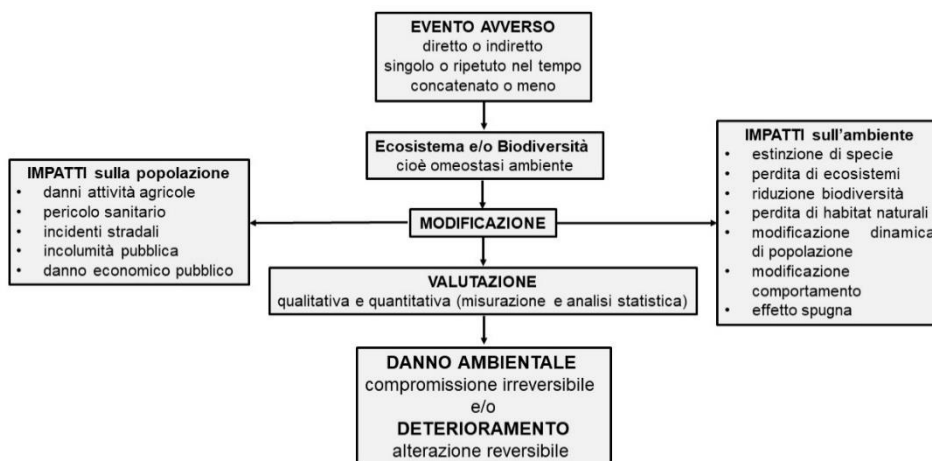


Fig. 1. La valutazione del danno ambientale e la sua misura (Mazzatenta, 2020).

Il danno ambientale può essere puro, ossia non collegabile alla lesione di una risorsa, oppure può essere rivolto ad una delle sue componenti ecosistemiche e/o di biodiversità, inclusa quella agraria, la flora e la fauna. In questo secondo caso può altresì suddividersi in diretto o indiretto.

La biodiversità e le componenti ecosistemiche sono misurabili, di conseguenza l'ambiente essendo inscindibile dalle sue componenti ecosistemiche e/o di biodiversità in quanto bene unitario è anch'esso misurabile.

Per danno ambientale misurabile si intende la quantificazione della modificazione indotta da uno o più eventi, diretti o indiretti, concatenati o meno al sistema abiotico e/o biotico che hanno determinato una compromissione irreversibile, e/o alterazione reversibile, dell'ambiente.

Una qualsiasi modificazione omeostatica prodotta ad una delle componenti dell'ambiente è da intendersi verso l'*unicum* ambiente. Tali componenti essendo misurabili lo è anche la sua modificazione. Di conseguenza essendo tali componenti e le modificazioni in mutuo scambio con l'*unicum* ambiente, per nesso sinallagmatico, il danno ambientale è misurabile.

I metodi di misura sono molteplici, a titolo di sintetico esempio di seguito si riportano solo alcune metodiche: 1. semplici, come contare il numero delle modalità, ovvero delle specie presenti in una comunità ecologica, la densità, la frequenza relativa che può essere

intesa come peso, importanza, rilevanza della modalità all'interno dell'ecosistema, individuare una specie bioindicatore o più, sequenziare geni target o l'introggressione di genetica domestica, ecc.; 2. altri più complessi, la misura è condotta utilizzando degli indici ecologici, tra i più utilizzati ci sono quello di Shannon-Wiener, di Simpson, di crescita, il profilo di diversità Patil e Taillie, ecc. (Fig. 2); 3. l'approccio più efficiente, tuttavia, è quello funzionale perché restituisce direttamente la valutazione omeostatica, che nel caso della fauna comprende lo studio del comportamento, l'utilizzo degli habitat e della fisiologia riproduttiva ad esempio, come nel caso di specie, dinamica di popolazione, strategie riproduttive, effetto fisiologico dei feromoni, ecc. (Fig. 3).

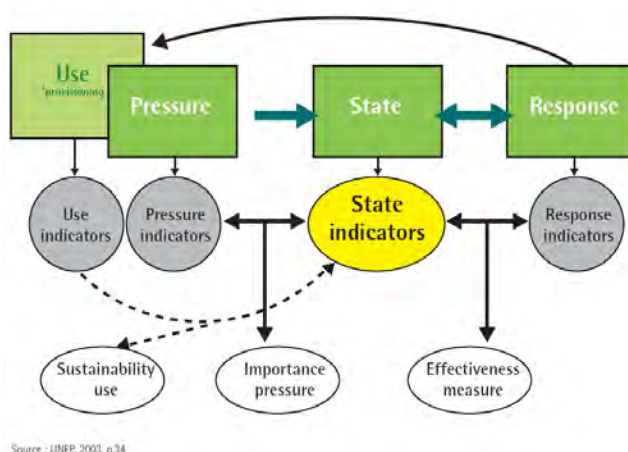


Fig. 2. Esempio di indice basato su indicatori di risposta alla pressione antropica.

La misura del danno ambientale è sempre possibile sia nel diretto che nell'indiretto.

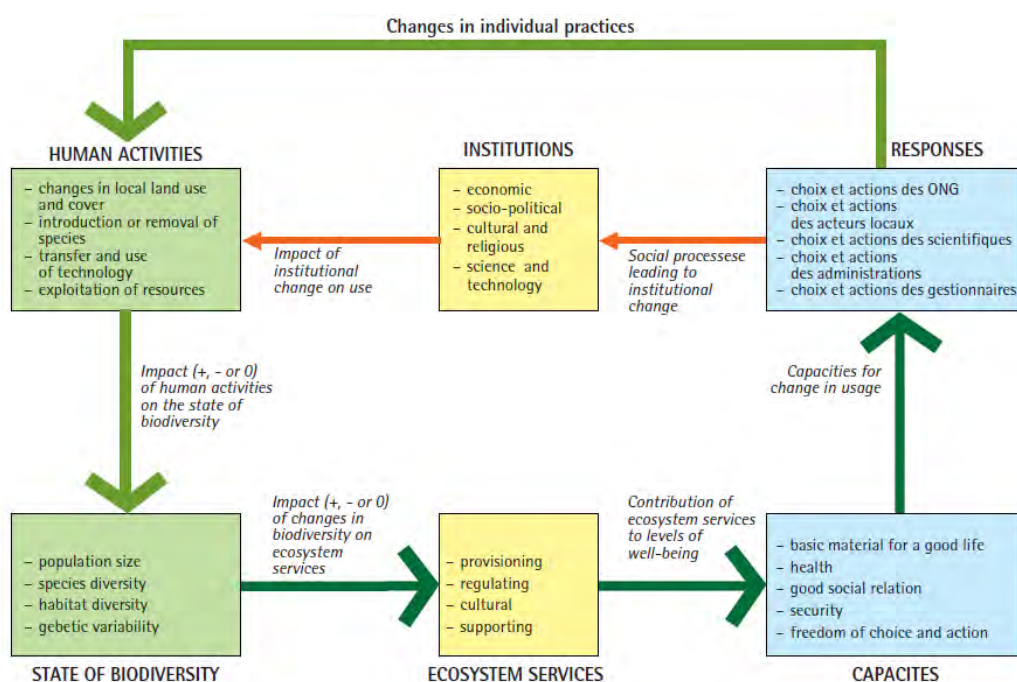


Fig. 3. Esempio di indicatori di interazione alla pressione antropica esempio dimensione della popolazione di una specie.

Il danno ambientale diretto

La forma di danno ambientale più semplice da comprendere è quello diretto ad esempio uno sversamento di una sostanza inquinante o tossica nella matrice ambientale, esempio l'acqua, ha effetto diretto sulla matrice contaminandola, inquinandola e/o rendendola tossica e direttamente sulla biodiversità cioè sugli organismi che vivono a contatto della matrice inquinata, mediante contaminazione, intossicazione o avvelenamento e moria degli stessi (Fig. 4).



Fig. 4. Esempi di danno ambientale diretto: sversamento di sostanze inquinanti (petrolio) e tossiche (veleno). Il danno diretto all'ambiente è sia alla matrice (acqua) che alla biodiversità animali contaminati, intossicati e/o avvelenati.

Il danno ambientale indiretto

Il danno ambientale indiretto è più complesso, sono note diverse forme, ad esempio: la contaminazione con bioaccumulo, il cambiamento della frequenza allelica e l'introduzione di specie alloctone.

Contaminazione con bioaccumulo. Esempio classico è il caso di Minamata che ha determinato indirettamente la morte di migliaia di persone per avvelenamento da metilmercurio bioaccumulato nel pesce, alimento prevalente della dieta giapponese, derivante dal continuo accumulo del mercurio nei vari livelli della catena trofica a partire dallo sversamento in mare (Fig. 5A, B).

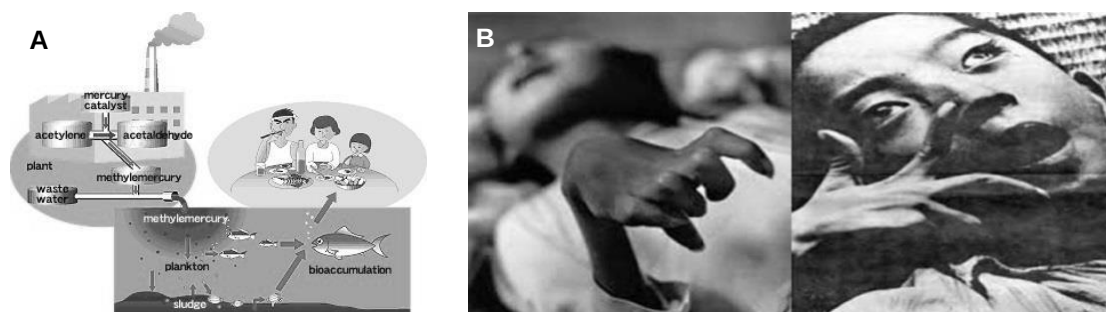


Fig. 5. Contaminazione con bioaccumulo per immissione di metilmercurio nelle acque e nella catena trofica (A); effetti dell'intossicazione (B).

Del tutto simile al caso Minamata è l'effetto dell'inquinamento da piombo immesso nell'ambiente attraverso le munizioni da caccia⁴ (Fig. 6).

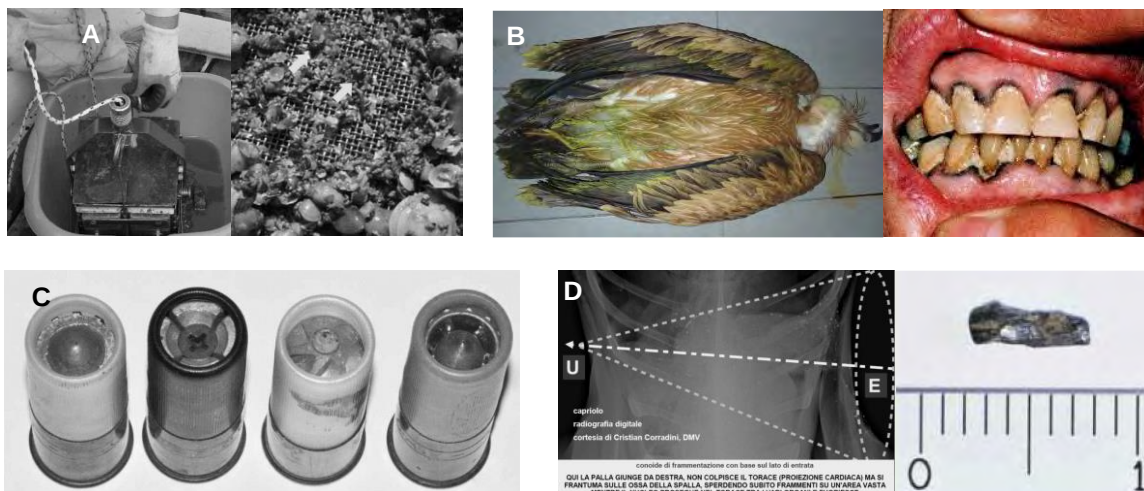


Fig. 6. Campionamento e rinvenimento di piombo da munizionamento da caccia (A); animale affetto da Saturnismo è evidente il colore verdastro ed esempio di effetti sull'uomo (B); esempi di munizionamento per la caccia al cinghiale (C); cono di dispersione dei frammenti del proiettile in un ungulato e scheggia di piombo rinvenuta durante il consumo di carne in una mensa aziendale, il frammento non è stato rimosso durante le fasi di preparazione del cibo nonostante la dimensione (D), (C e D foto modificate da ISPRA - 2012).

Nel caso del metilmercurio o del piombo il danno ambientale è subdolo, celato nella biodiversità della matrice ambientale, cagiona la malattia di Minamata o il Saturnismo alle specie ai vertici della catena alimentare.

Stime sulla dispersione del piombo da attività venatoria sul territorio nazionale sono di 25.000 tonnellate anno (Consiglio, 1990) e in particolare nel bresciano per la sola stagione venatoria 2005/2006 è stato calcolato essere tra le 40 e le 60t di piombo (ISPRA, 2012).

Rapportato ad oggi il calcolo è una sottostima sia per l'aumento esponenziale della caccia tradizionale al cinghiale che delle varie forme di selezione e controllo dove si impiega

⁴Il piombo disperso nel suolo penetra nella catena trofica. I colpi allo sparo sfregano contro la canna del fucile formando una polvere sottile di piombo che viene rapidamente alterata e trasformata in composti reattivi quando ricade sul terreno. Il piombo si concentra nei tessuti e organi bersaglio e contamina le carni animali. Le munizioni, oltre al piombo, contengono in varie proporzioni altri metalli tossici come antimonio, stagno, arsenico, rame, bismuto, nichel, zinco e zolfo. Studi condotti in diverse realtà ambientali mostrano come i colpi (pallini o proiettili) si concentrano nei primi centimetri di profondità del terreno (Bianchi et al, 2011). Una volta nel terreno il piombo a contatto con l'aria, l'acqua e le diverse componenti del suolo, tende ad alterarsi ossidandosi e i composti prodotti si disciolgono, liberando cationi Pb^{2+} solubili (Fig. 6A). Il piombo in questa forma ionica entra in soluzione associandosi alla materia organica, è assorbito dalle radici delle piante e dalla microfauna, entra così nella catena alimentare e qui si concentra magnificando il suo assorbimento, producendo **bioaccumulo** (Fig. 6B). Le conseguenze sulla salute sono note dall'antichità con il termine di **Saturnismo** (Fig. 6B) e sono riconducibili ad intossicazione acuta oppure ad intossicazione cronica. Nell'intossicazione acuta si manifestano rapidamente sintomi evidenti che in genere comportano un peggioramento del quadro clinico fino a causare coma e morte. Nell'intossicazione cronica gli effetti sono legati ad una bassa esposizione protratta per lunghi periodi, da mesi ad anni, determina danni rilevanti all'organismo visibili solo dopo molto tempo (Fig. 6B). Il principale motivo per cui questo metallo risulta tossico per gli organismi animali e vegetali è dovuto alle modalità con cui interagisce con i processi vitali. Il piombo normalmente non è presente all'interno di cellule e tessuti, ma può superare le barriere difensive che ostacolano la penetrazione delle sostanze estranee utilizzando le stesse vie seguite dal calcio, chimicamente affine che, al contrario, è un elemento fondamentale per tutti gli esseri viventi. Una volta penetrato nelle cellule, il piombo causa disordini metabolici che provocano effetti su diversi apparati (nervoso, respiratorio, escretore, digerente, circolatorio, endocrino e sembra collegato anche nell'insorgenza di forme neoplastiche). Negli uomini adulti generalmente viene assorbito dal 3 al 15% del quantitativo ingerito, mentre nei bambini l'assorbimento può raggiungere il 50%. Queste percentuali possono aumentare in fase di digiuno, in carenza di calcio, oppure in condizioni di stress, come nel caso di malattie, di ferite o di gravidanza (Pokras & Kneeland, 2009; Verbrugge et al, 2009). Nei mammiferi, il tasso di assorbimento può variare fino ad oltre il 20% nel caso di ingestione (Ma, 1996).

munizionamento pesante. Conseguentemente il danno all’ambiente sotto forma di inquinamento da piombo è importante.

Questa forma di danno all’ambiente è misurabile sia con tecniche dirette di campionamento random che con tecniche indirette es. quantificazione del munizionamento venduto, dai cartellini caccia, dagli interventi della Polizia Provinciale, ecc. Altra quantificazione del piombo è possibile realizzarla all’interno delle carni di ungulati destinati al consumo umano. I proiettili a seguito dell’impatto con il corpo dell’animale generalmente si frammentano. Le schegge di piombo contaminano le carni anche ad una notevole distanza dal foro di ingresso seguendo un andamento di dispersione a forma di cono. Inoltre, la distribuzione dei frammenti metallici nel corpo dell’animale non è omogenea, ma dipende da vari fattori quali la distanza di tiro, il punto di penetrazione nei tessuti, l’eventuale impatto del proiettile contro le ossa, ecc. La concentrazione del piombo è particolarmente elevata attorno al punto di ingresso e lungo tutto il cono di dispersione del colpo. Spesso questi tessuti non vengono scartati, ma utilizzati per la preparazione di insaccati o stufati.

Studi condotti su carne confezionata di ungulati, con metodi chimico-merceologici e tecniche di *imaging*, hanno permesso di rinvenire frammenti di munizioni dal 59% (Cornatzer et al, 2009) all’80% (Hunt et al, 2009) delle confezioni. Questi dati dimostrano come le carni di ungulati sono contaminate da elevati quantitativi di piombo che sono misurabili e il loro consumo determina rischio concreto di assumere piombo (Fig 7).

...RECENTI STUDI SUGLI EFFETTI DELLE MUNIZIONI CONTENENTE PIOMBO UTILIZZATE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI IN ARMI A CARNA LISCIA CHE RIGATA HANNO EVIDENZIATO SERI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI RAPACI NECROFAGI CHE INGERISCONO LE CARNI DI ANIMALI FERITI E NON RECUPERATI O LE INTERIORA ABBANDONATE NEL LUOGO DELL'ABBATTIMENTO ...

...INOLTRE E' STATA RISCONTRATA UNA POTENZIALE PERICOLOSITA' ANCHE PER LA SALUTE UMANA A CAUSA DELLA FRAMMENTAZIONE DEI PROIETTILI ...

...L'ASSUNZIONE DA PARTE DELL'UOMO AVVIENE PERCHE' I FRAMMENTI CHE SI TROVANO NEL TESSUTO MUSCOLARE SONO DI DIMENSIONI ESTREMAMENTE RIDOTTE O ADDIRITTURA POLVERIZZATI E DUNQUE NON VENGONO RIMOSSI DURANTE LA MACELLAZIONE E IL SUCCESSIVO CONFEZIONAMENTO DELLE CARNI ...

...PERTANTO SI SUGGERISCE A CODESTA AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI PREVEDERE MUNIZIONI ALTERNATIVE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI ... CON PRESTAZIONI BALISTICHE E COSTI SIMILI A QUELLE TRADIZIONALI ...

SINTESI DELLA CIRCOLARE ISPRA ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Fig. 7. Informativa inviata dall’I.S.P.R.A. alle amministrazioni.

Cambiamento della frequenza allelica. Esempio classico è il cambiamento della colorazione nella popolazione di falena della betulla.

L’uso del carbone durante la rivoluzione industriale in Inghilterra, ha rilasciato nell’ambiente importanti quantità di fuliggine che ha ricoperto la corteccia della betulla bianca, cambiandone il colore in grigio scuro (Fig. 8).

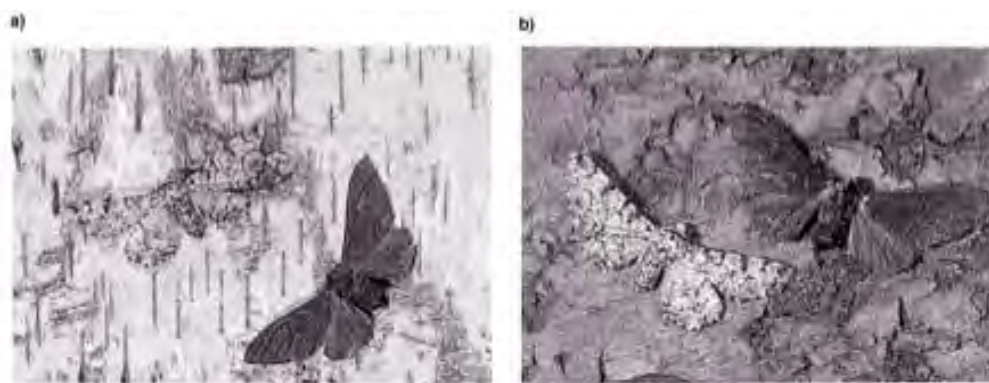


Fig. 8. Falena della betulla sulla corteccia originarie bianca (A) e inquinata con inversione del fenotipo mimetico (B).

Il cambiamento rapido ha determinato una variazione nella frequenza di colore della falena dal bianco al colore grigio, denominata variante “carbonaria”, è stato stimato che la mutazione, diffusa rapidamente, sarebbe comparsa nel 1819 (Fig. 9).

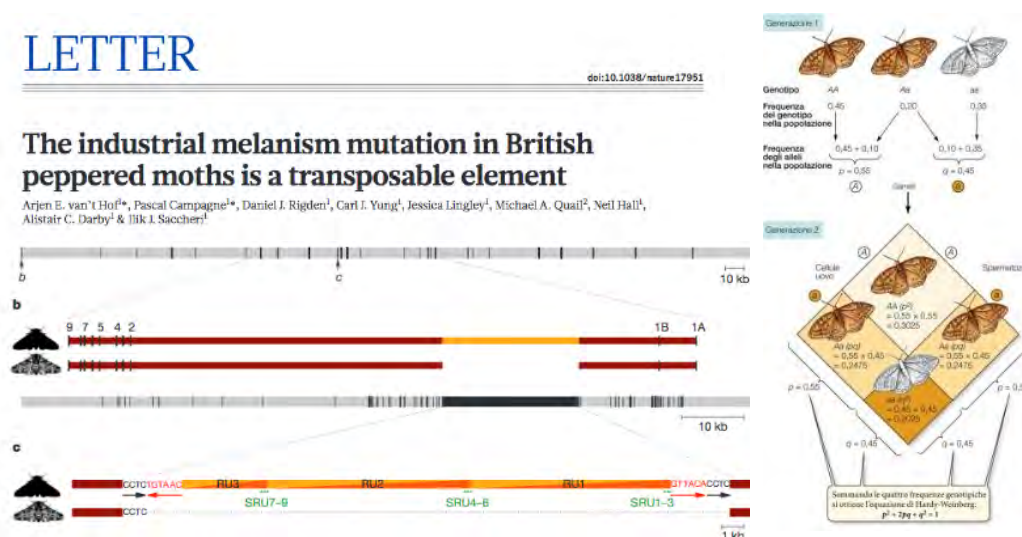


Fig. 9. Dimostrazione scientifica della mutazione “carbonaria” indotta dall’inquinamento ambientale.

La frequenza allelica del cinghiale in Italia è rappresentata da un mosaico genetico causato dalle immissioni di animali provenienti dall’est Europa, da incroci con i maiali e dagli abbattimenti privi di *ratio* (Fig. 10).

Il danno ambientale indiretto consta nella variazione allelica prodotta dall’azione antropica che modifica il flusso genico con perdita di biodiversità e variabilità naturale, impauverimento della risorsa.

L’inquinamento genetico è riconoscibile dal fenotipo degli animali, è favorita la frequenza allelica di animali più grossi, voraci e con maggiore capacità riproduttiva, caratteristica dei cinghiali dell’est Europa e degli incroci con i maiali (Scandura et al, 2011).

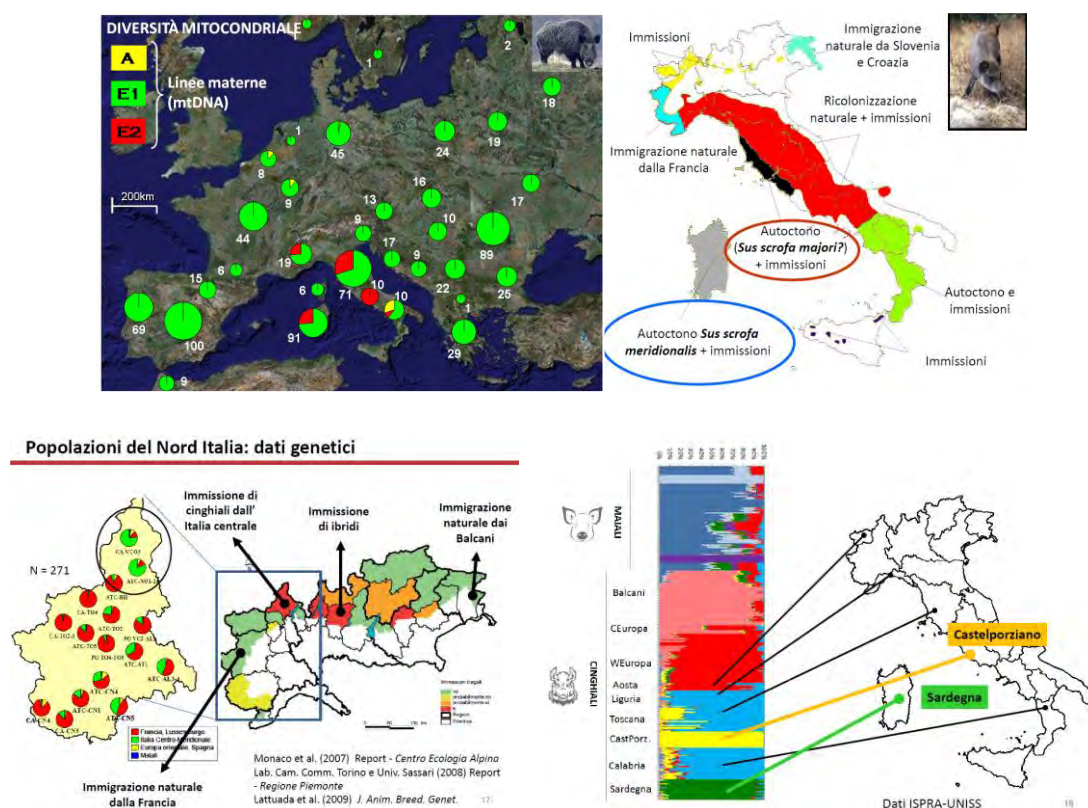


Fig. 10. Danno ambientale sulla frequenza allelica nelle popolazioni italiane di cinghiale (Larson et al, 2005; Scandura et al, 2008; Vilaça et al, 2014).

Le pratiche di allevamento e introduzione illegale di incroci con il maiale per migliorare la qualità della carne e il potenziale riproduttivo è ancora presente (Fig. 11).

Cinghiali in Altri Animali

	Cinghiali	Disponibili splendidi cinghiali giovani adulti in ottima salute. Chi è interessato mi chiami, difficilmente guardo le email.	Contatta l'utente
	Cinisi, 22 maggio, 00:28		
	Giovani cinghiali	Disponibili giovani cinghiali di 6 mesi in ottima salute. Chi è interessato mi chiami	Contatta l'utente
	Terrasini, 22 maggio, 00:28		
	Esemplari di cinghiali	Offro cuccioli di cinghiale Toscano, razza purissima, allevamento semi brado con regolare documentazione. Per info contattatemi telefonicamente al	100 €
	Trapani, 21 maggio, 12:18	di più	
	Cuccioli cinghiale	Offro cuccioli di cinghiale Toscano, razza purissima, allevamento semi brado con regolare documentazione. Per info contattatemi telefonicamente al	100 €
	Trapani, 21 maggio, 12:17	di più	
	VENDESI Cuccioli di cinghiali Puri da Cattura .	Cuccioli di cinghiale marenmano puro da cattura.	150 €
	Roccasecca, 9 maggio, 20:28		

Fig. 11. Esempio di cinghiali catturati e loro incroci in vendita su Subito.

Introduzione di specie alloctone. Esempio classico è l'introduzione in Italia delle minilepri (*Sylvilagus floridanus mearnsii*, Allen 1894 e *S. f. similis*, Nelson 1907), per scopi venatori a partire dal 1966 (Fig. 12), già elencate negli Stati Uniti (paese di origine) come *pest animal* e per il Consiglio d'Europa da eradicare, (Spagnesi & De Marinis, 2002).



Fig. 12. Immagine della minilepre *Sylvilagus floridanus* (A), areale distribuzione in Lombardia (B). In Lombardia il numero complessivo di individui prelevati nella stagione venatoria 2009-2010 è stato di 18.835, l'impatto sulle attività socioeconomiche nel 2011 è stato di 141.733 euro.

Le minilepri sono dannose per l'ecosistema e l'agricoltura a causa del loro alto tasso riproduttivo, quattro volte l'anno fino a nove piccoli a parto e i nuovi nati sono già fertili a soli tre mesi di età; e potenzialmente per la salute umana, perché vettore di numerose malattie.

L'introduzione di specie alloctona, come la minilepre, scompensa l'equilibrio omeostatico dell'ambiente, lo stesso ambiente non ha la capacità di sopportare l'impatto derivante, perché la specie aliena entra in competizione con le specie native a danno della biodiversità e dell'ambiente.

Il cinghiale è stato re-immesso a partire dagli anni '50 utilizzando animali provenienti dall'est Europa, senza studio preventivo né sull'impatto che tali immissioni potevano avere sull'ambiente e sulla biodiversità, né sulle attività antropiche es. agricoltura, tantomeno sulla compatibilità biologica/genetica con le residue sottospecie italiane (Massei e Toso, 1993).

Al contrario della minilepre, però, il cinghiale non può essere considerato specie alloctona⁵, perché il nostro territorio è habitat elettivo della specie *Sus scrofa* (Massei e Toso, 1993).

Il territorio italiano è per sua costituzione ecosistema ideale per questa specie come testimoniato dai resti paleontologici, dalla storia dell'arte e dagli scritti antichi. Il cinghiale, da sempre diffuso su tutto il territorio italiano, era talmente caratterizzante di alcuni territori che è stato addirittura eletto a loro simbolo (Fig. 13).

Il declino della specie in Italia inizia dalla fine del 1500 alla Seconda Guerra Mondiale, quando scomparvero le ultime popolazioni viventi sul versante adriatico della penisola.

⁵in biologia, per specie **alloctona** o aliena si intende una qualsiasi specie vivente che, a causa dell'azione dell'uomo intenzionale o accidentale, si trova in un territorio diverso dal suo **areale storico**, autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale.



Fig. 13. Esempi di stemmi con il cinghiale: provincia di Chieti e comuni di Cesano Boscone (Mi), Abriola (Pz), Treia (Mc), Vergato (BO), Peia (Bg), Apricena (Fg), Vesime (As), Benevento (Bn).

Il cinghiale attualmente distribuito, anche se di sottospecie differente, è un componente fondante e omeostatico dell’ambiente italiano in toto.

Riprova, indiretta, ne è il recupero numerico di fauna protetta e pregiata, ad esempio lupo, istrice e ungulati come il capriolo. Il lupo, ad esempio, trova ampia riserva alimentare nel cinghiale, anche a causa delle nascite fuori stagione a seguito della pressione antropica sulla specie. Il capriolo, specie a basso tasso riproduttivo (1-2 piccoli a parto), liberato dalla predazione lupina aumenta numericamente.

La specie *Sus scrofa* ha ricolonizzato il suo habitat elettivo, seppur re-immessa in assenza di *ratio* scientifica, di conoscenze sulle sottospecie introdotte e delle differenze genetiche con le italiane.

A queste forme si aggiunge il danno su popolazioni mobili, trattate di seguito.

La sommazione del danno ambientale

Il danno ambientale può essere reiterato. In relazione alle modalità, nel tempo (frequenza) e/o nello spazio (diffusione), con cui si manifesta determina sommazione del danno ambientale (Fig. 14).

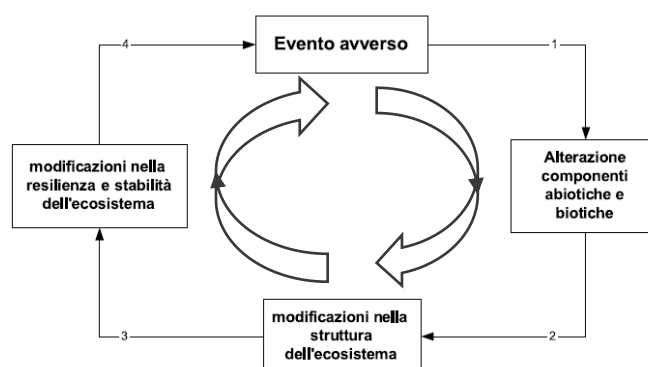


Fig. 14. Sommazione spaziale e/o temporale del danno ambientale (ISPRA).

La sommazione degli impatti ambientali non segue le regole dell’algebra lineare, al contrario si manifesta con fenomeni esponenziali di danno ambientale.

Le modificazioni temporali e/o spaziali quando superano la resilienza e stabilità del sistema innescano, spesso irreversibilmente, cambiamenti nella struttura (biodiversità) e nella funzionalità dei processi ecosistemici (omeostasi) che si manifestano, ad esempio, con la variazione di numerosità, densità, distribuzione spaziale e temporale di specie.

La frequenza di questi cambiamenti è influenzata dalla capacità di assimilazione delle specie oltre che dalle loro strategie di adattamento, crescita e riproduzione, nei rapporti tra le varie specie animali e vegetali.

La dimensione dell'area colpita dall'evento avverso assume un'importanza decisiva sulle possibilità e sulla velocità di ripristino.

L'entità di questi cambiamenti è in relazione alla dimensione temporale e spaziale del fenomeno osservato cioè del danno sommato.

ESPANSIONE DEL CINGHIALE: LE CAUSE

L'attuale espansione dell'areale di distribuzione è stata determinata da cause remote e prossime (Apollonio et al, 1988; Spagnesi, 1989; Massei e Toso, 1993; Monaco et al 2003; Carnevali et al, 2009), (Fig. 15).

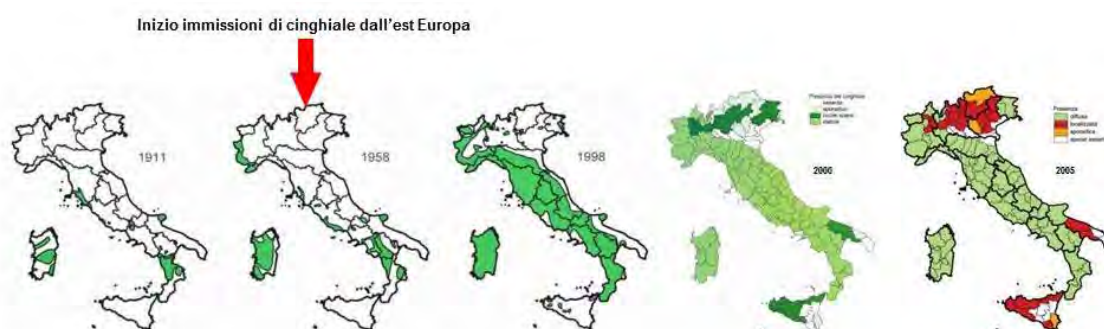


Fig. 15. Espansione e areale di distribuzione del cinghiale a partire dagli anni '50 a seguito immissioni di contingenti di animali provenienti dall'est Europa e dalle successive pratiche gestionali (da Carnevali et al 2009 - ISPRA).

Le cause remote

Le cause remote sono, come accertato dalla Commissione Agricoltura della Camera 26 luglio 2011 e dall'I.S.P.R.A., riconducibili alle immissioni per scopi venatori condotte in maniera non programmata e senza tener conto dei principi basilari della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria (Spagnesi, 1989; Massei e Toso, 1993; Monaco et al 2003; Carnevali et al, 2009).

In particolare, a partire dagli anni '50 importanti contingenti di animali sono stati immessi nel territorio nazionale: dapprima importati dall'est Europa (Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia), in seguito da animali provenienti da allevamenti che si sono andati via via sviluppando in diverse regioni italiane e successivamente incrociati con i residui nuclei di cinghiali autoctoni (Apollonio et al, 1988; Massei e Toso, 1993), (Fig. 16).



Fig. 16. Esempi del business dell'allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento.

A titolo di esempio, tra il 2001 e il 2010, la provincia di Catanzaro (PFV Prov., 2011) ha immesso per scopi venatori 436 cinghiali perché: *“di grande successo ... per mancanza di nemici*

naturali e antagonisti nella ricerca di cibo ...” (Fig. 17), nonostante nello stesso periodo nel resto della penisola erano già in atto misure per ridurne la diffusione “piani di controllo”, esempio Regione Toscana (Secondo Report, 2018).

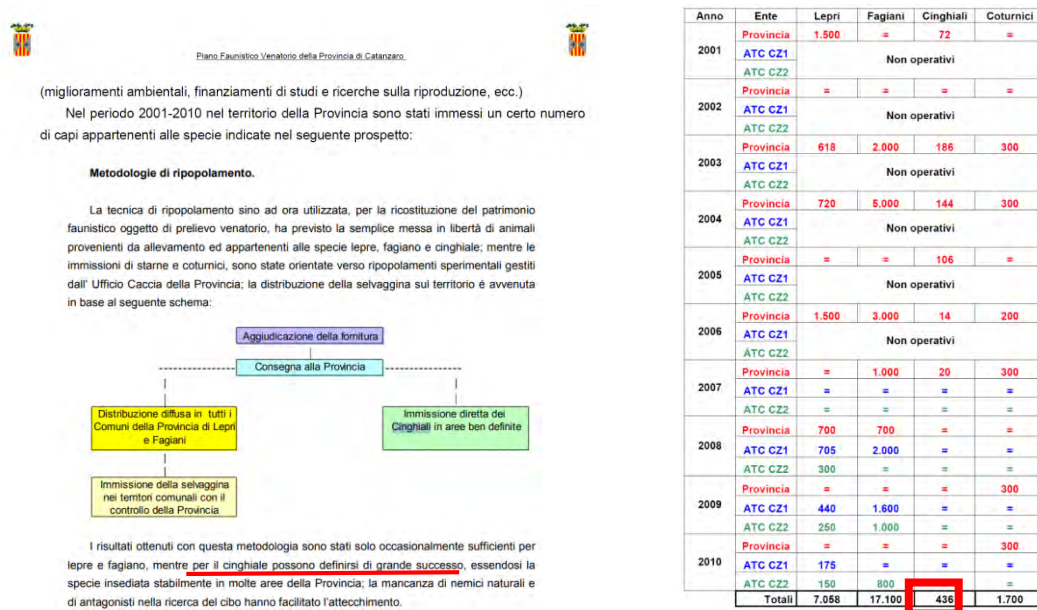


Fig. 17. Recenti immissioni di 436 cinghiali ad opera della provincia che le definisce “di grande successo”.

Le cause prossime

Le cause prossime sono da ricercarsi: nelle continue e costanti immissioni abusive di cinghiali; nell'assenza di approccio tecnico-scientifico, di programmazione e coordinamento degli interventi gestionali; nell'inosservanza dei meccanismi biologici che regolano la riproduzione della specie.

Le continue e costanti immissioni da allevamenti abusivi producono una dinamica incrementale importante che, ad esempio, nelle aree alpine si rivela con una caratteristica distribuzione a macchia di leopardo (Massei & Toso, 1993; Carnevali et al, 2009; Monaco et al, 2006).

L'impauverimento genetico è causato da incroci con il maiale domestico per incrementare la percentuale di grasso nelle carni, per la resa commerciale e la capacità riproduttiva che determina una semplificazione della variabilità genetica nelle specie selvatiche, come la comunità scientifica ha ampiamente dimostrato (Sales & Kotrba, 2013; Goedbloed et al, 2013; Iacolina et al, 2018).

Le pratiche di incrocio con il maiale per l'immissione in natura sono un problema sia di impauverimento delle caratteristiche genetiche selvatiche che sanitario, aumentando così il rischio di introduzione di malattie, ad esempio la tubercolosi e potenzialmente la peste suina dai maiali domestici allevati alle popolazioni selvatiche (Meier & Ryser-Degiorgis, 2018).

La gestione del cinghiale, nonostante le linee guida I.S.P.R.A., è nella pratica affidata esclusivamente agli abbattimenti mediante l'attività venatoria, di selezione e di controllo, di solito in assenza di programmazione, di coordinamento e di basi tecnico-scientifiche degli interventi, risultando così inefficace, anzi peggiorativa in quanto tende a massimizzare la presenza della specie sul territorio (Carnevali et al, 2009), (Fig. 18).

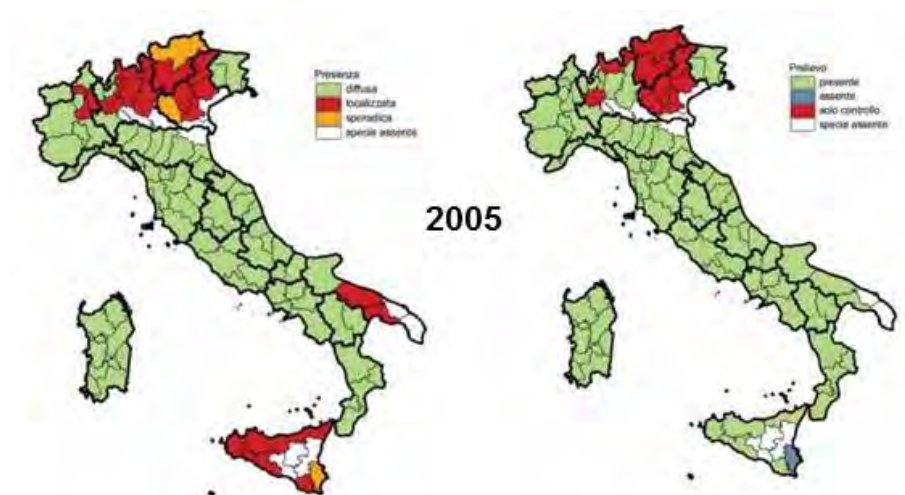


Fig. 18. Convergenza tra prelievo venatorio e presenza del cinghiale, effetti dell'assenza di basi tecnico-scientifiche, programmazione e coordinamento degli interventi gestionali (da Carnevali et al 2009 - ISPRA).

La continua espansione della distribuzione geografica della specie è fenomeno rilevante. Negli ultimi trent'anni l'areale si è più che quintuplicato che secondo numerosi studi è causata dalle pratiche gestionali incentrate sul solo abbattimento (Apollonio, 2003; Carnevali et al, 2009).

La mancanza di criteri di gestione caratterizzati da rigore scientifico, razionalità ed omogeneità rende difficoltosa l'organizzazione di un controllo programmato della specie (Fig.19).



Fig. 19. Esempio di assenza di programmazione e coordinamento degli interventi gestionali alcune province non inviano i dati in altre sono inesistenti per quanto riguarda la distribuzione dell'entità dei prelievi di cinghiale (Carnevali et al 2009 - ISPRA).

A questo si aggiunge che per i fini di controllo, anche se non ammissibile, è stata impiegata anche la pratica della braccata (si veda capitolo dedicato).

Infine, tra le cause prossime più importanti c'è l'inosservanza dei meccanismi biologici che regolano la riproduzione e la diffusione di questa specie, in particolare la comunicazione chimica alla base della fisiologia riproduttiva (Keverne, 1983).

I piani di controllo in assenza di studi scientifici sui popolamenti di cinghiale risultano privi di senso e di effetto, in particolare, se privi dello studio sulla dinamica di popolazione⁶, sulla conoscenza della comunicazione chimica e sullo “sforzo” cioè tempo e impegno, anche economico, da praticare per contenere una specie (Zaitsev, 1992).

La dinamica di popolazione

Il cinghiale appartiene all'ordine degli Artiodactyla un *taxon* zoologico composto da prede con una biologia di specie caratterizzata da una psicofisiologia della riproduzione peculiare ed una psicobiologia di popolazioni evoluta.

Il cinghiale è preda elettiva dei grandi carnivori, e in un secondo tempo dell'uomo, per cui nel corso della sua lunga evoluzione ha sviluppato strategie uniche per la conservazione della specie (Delcroix et al, 1990; Servanty et al, 2009; Canua et al, 2015).

Nella pratica la gestione e il controllo dei popolamenti di cinghiale sono affidati agli abbattimenti che avvengono più o meno casualmente innescando, così, un meccanismo di reazione omeostatico della specie contro l'estinzione che produce lo *shift* della strategia riproduttiva da **K** a **r** (Smith & Smith, 2013; Mazzatenta, 2019 e 2020), (Fig. 20).

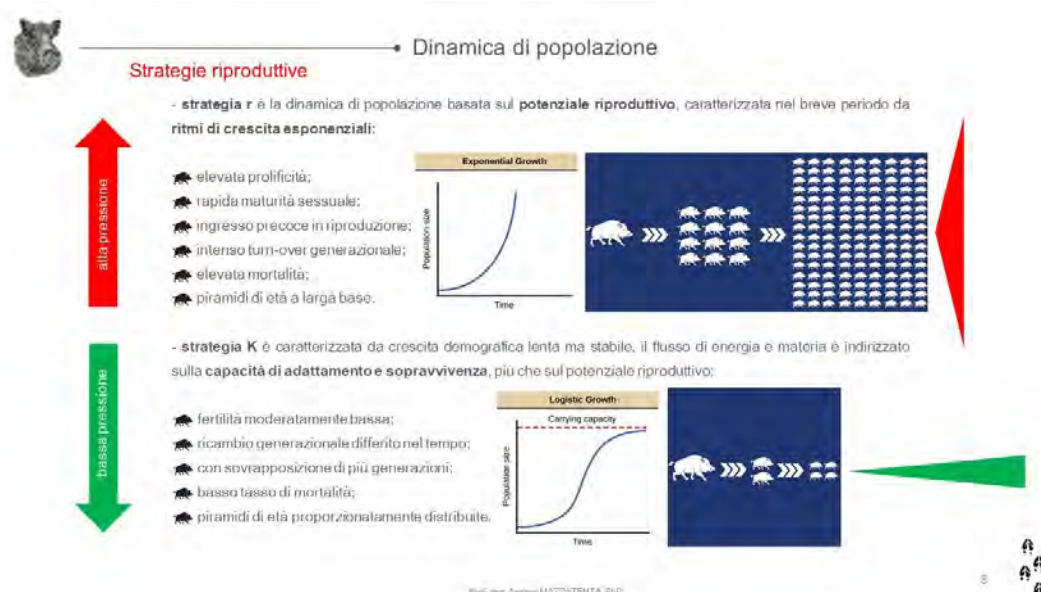


Fig. 20. Modelli di crescita della popolazione (Smith & Smith, 2013; Mazzatenta, 2019 e 2020).

⁶ad esempio numero, età e genetica delle femmine in riproduzione consistenza delle famiglie, *home range* e sopravvivenza dei piccoli prodotti in relazione al territorio occupato; numero, età, genetica e *home range* dei maschi riproduttori.

La strategia **K** è la dinamica di popolazione basata sulla capacità di adattamento e sopravvivenza. Le popolazioni con strategia **K** hanno tipicamente ritmi di crescita lenti e, una volta saturata la capacità portante dell'ambiente, si assestano su un livello di equilibrio, con oscillazioni “fisiologiche” intorno a questo valore, cioè omeostasi ecologica (Smith & Smith, 2013, Mazzatenta, 2019 e 2020).

La curva di popolazione è rappresentata da una sigmoide la cui regressione statistica si avvicina asintoticamente a una retta orizzontale con ordinata correlata alla capacità portante. La strategia **K** è caratterizzata da una crescita demografica lenta ma sostanzialmente stabile. Il flusso di energia e materia è infatti indirizzato sulla capacità di adattamento e sopravvivenza, più che sul potenziale riproduttivo:

- fertilità moderatamente bassa;
- cicli di sviluppo ontogenetico (= individuale) relativamente lunghi;
- ricambio generazionale differito nel tempo, con sovrapposizione di più generazioni;
- basso tasso di mortalità;
- piramidi di età con fasce proporzionatamente distribuite.

Le popolazioni con questa strategia manifestano comportamenti che tendono a instaurare condizioni di equilibrio. Gli individui sviluppano lentamente e una volta raggiunta l'età adulta sono in grado di riprodursi per tempi relativamente lunghi, perché longevi ecco che i maschi riproduttivi prendono il ruolo e il nome di “Salengano” e le femmine di “Matrona”. Il basso grado di prolificità è compensato dalla riduzione della mortalità fino all'età riproduttiva. La competizione intraspecifica è limitata da comportamenti che tendono a prevenirla, come ad esempio la territorialità. I fattori di controllo naturali, rappresentati dalle malattie e dagli antagonisti naturali, hanno un basso impatto, perciò tendono a mantenere costante il tasso di mortalità senza bruschi incrementi, come avviene invece nella strategia **r** (Mazzatenta, 2019 e 2020).

Di contro, la strategia **r** è la dinamica di popolazione basata sul potenziale riproduttivo. Le popolazioni a strategia **r** sono caratterizzate, nel breve periodo, da ritmi di crescita esponenziali. La curva di crescita della popolazione ha un andamento a **J** (Smith & Smith, 2013, Mazzatenta, 2019 e 2020). Le specie a strategia **r** sono caratterizzate da elementi che denotano una notevole capacità di “invasione” e una sostanziale instabilità:

- elevata prolificità;
- cicli di sviluppo ontogenetico brevi;
- intenso *turn-over* generazionale;

- elevata mortalità;
- piramidi di età a larga base.

Questa strategia produce notevole competizione intraspecifica, gli individui si sviluppano rapidamente raggiungendo in tempi brevi l'età riproduttiva così l'elevata prolificità e il frequente ricambio generazionale sono in grado di garantire intensi ritmi di crescita a causa dell'elevata mortalità (Soede & Kemp, 1997; Pedersen et al, 2003; Kemp et al, 2005; Pedersen, 2007).

La dinamica di popolazione può essere a modello chiuso o aperto. Il primo è rappresentato dal modello matematico classico preda-predatore o di Volterra-Lotka dove cicli oscillatori si perpetuano, per cui all'aumentare dei predatori diminuiscono le prede e di conseguenza i predatori si ridurranno così le prede aumenteranno e via così (Smith & Smith, 2013, Mazzatenta, 2019 e 2020).

La dinamica di popolazione a modello aperto è tipica del cinghiale dove eventi esterni, come gli abbattimenti, stimolano la specie a difendersi dall'estinzione attuando la strategia **r** (Fig. 21).

I popolamenti di cinghiale, di conseguenza, assumono un andamento in rapida espansione (21a) o espansione (21b), ovvero strategia **r**, effetto antitetico allo scopo dei piani di controllo. Per cui se l'obiettivo è contenere il numero degli animali allora bisognerebbe spostare la specie verso un modello stazionario (21c) o di contrazione (21d) cioè strategia **K**.

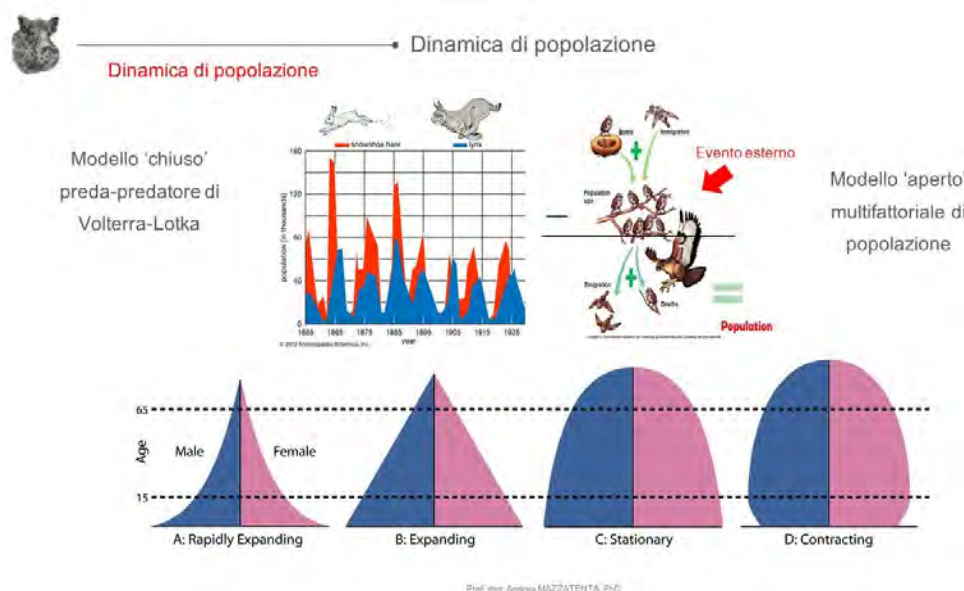


Fig. 21. Modello preda-predatore chiuso a confronto col modello aperto. Dinamiche di popolazione in rapida espansione, espansione, stazionaria e contrazione (Mazzatenta, 2019 e 2020).

Il parametro densità rappresenta il numero di cinghiali per unità di superficie, è una misura elementare utile a comprendere se la quantità di cinghiali sul territorio è normale o rappresenta una emergenza. Nei territori sottoposti a prelievo venatorio la densità del

cinghiale raramente supera i 4 capi per 100 ettari, concentrazioni apprezzabili sono ritenute 40 capi per 100 ettari, quindi emergenziali sono concentrazioni ben più alte non note sul nostro territorio (Focardi et al, 2000).

La comunicazione chimica

Altro meccanismo di regolazione della riproduzione e di conseguenza del tipo di strategia, caratteristico del cinghiale, è la sincronizzazione estrale noto alla comunità scientifica e ai tecnici dal 1990 pubblicato su Journal of Reproduction and Fertility:

J. Reprod. Fert. (1990) **89**, 613–617

Printed in Great Britain
© 1990 Journals of Reproduction & Fertility Ltd

Existence of synchronization of reproduction at the level of the social group of the European wild boar (*Sus scrofa*)*

Isabelle Delcroix, R. Mauget and J. P. Signoret†

C. N. R. S. Centre d'Etudes Biologiques des Animaux Sauvages, Forêt de Chizé,
F-79360 Beauvoir/Niort, France; and †I. N. R. A. Laboratoire de Comportement Animal,
F-37380 Nouzilly, France

Il lavoro scientifico di Delcroix e colleghi dimostra l'esistenza di meccanismi molto raffinati di regolazione della riproduzione, noti in molti mammiferi, incluso l'uomo.

Questi meccanismi rientrano nella comunicazione chimica, una forma ancestrale di comunicazione animale fondante la vita stessa (Keverne, 1983; Mazzatenta & Cellerino, 2017; Mazzatenta, 2019).

La comunicazione chimica, ad esempio, è alla base della fecondazione, infatti i gameti femminili, gli ovuli, emettono dei chemosegnali (feromoni) che attraggono i gameti maschili, gli spermatozoi, e consentono la riproduzione ad esempio nell'oceano, come nel riccio di mare, o all'interno dei genitali femminili, anche umani, consentendo agli spermatozoi, dotati di recettori per questi segnali, di seguire una scia che li guida alla cellula uovo.

Tutta la comunicazione sessuale è legata allo scambio di chemosegnali, quasi esclusivamente feromoni (Keverne, 1983; Mazzatenta & Cellerino, 2017; Mazzatenta, 2019).

I feromoni (*pheroin hormon* = ormoni trasportati all'esterno) sono sostanze invisibili che modificano la fisiologia come veri e propri ormoni. I feromoni maschili e femminili possono modificare la fisiologia riproduttiva (McClintock, 1998).

Esempi degli effetti dei feromoni maschili sono: la sincronizzazione dell'estro o effetto Whitten (1959); l'accelerazione della pubertà o effetto Vandenbergh (1982); l'estro post-parto o effetto Zalesky (1984); aborto e nuovo estro se le femmine di un harem sono esposte ai feromoni di un nuovo sire o effetto Bruce (1959); il comportamento di lordosi

indotto dall'androstene, un feromone, essenziale alla fecondazione sia nel maiale che nel cinghiale.

Esempi degli effetti dei feromoni femminili sono: innesco del corteggiamento maschile al di fuori della stagione riproduttiva o effetto Mazzatenta (Carluccio et al, 2013); rinvigorimento sessuale del maschio o effetto Coolidge (Beach & Jordan, 1956; Brown, 1974); soppressione e/o allungamento del ciclo nelle femmine in gruppi femminili o effetto Lee-Boot (1955); sincronizzazione del ciclo o effetto McClintock (1971).

Le femmine di cinghiale, all'interno della famiglia, è dimostrato hanno la sincronizzazione del ciclo estrale (Delcroix et al., 1990) o effetto McClintock questo meccanismo ha in natura la funzione di regolare la popolazione infatti, nella nostra specie come in altri mammiferi e il cinghiale, ha accesso alla riproduzione solo la femmina dominante, cioè la Matrona, che è la sorgente del feromone di sincronizzazione e verosimilmente anche di feromoni di soppressione effetto Lee-Boot (1955).

Infatti, se viene abbattuta la Matrona le figlie entrano tutte assieme in riproduzione liberate dal blocco feromonale e comportamentale della Matrona.

Il cinghiale è specie sociale, l'unità base è la famiglia con a capo la Matrona, o Matriarca, è la femmina anziana progenitrice dei componenti della famiglia, cioè figlie degli anni precedenti e dell'anno in corso, eventuali suoi piccoli e maschi immaturi, che vivono in un *home range* di solito limitato comprendente le cucce per il riposo e le aree di alimentazione (Jarolímek et al, 2014), (Fig. 22).

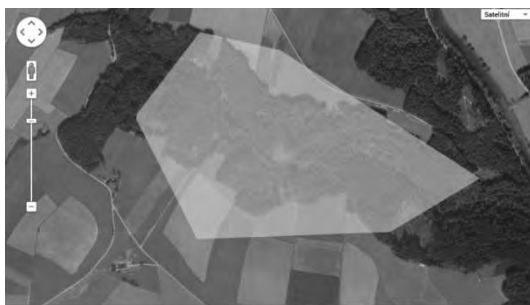


Figure 8. The depiction of a home region in the form of a polygon (Quick Hull)



Figure 7. The depiction of the route of movement

Fig. 22. Esempio di *home range* di una famiglia di cinghiale, poche centinaia di metri quadrati, con la telemetria degli spostamenti nell'*home range* (Jarolímek et al, 2014).

I maschi maturi anziani i Salengani, o Solenghi, solitari o accompagnati da uno o due Scudieri una sorta di giovani maschi in apprendistato, difendono un ampio areale riproduttivo comprendente gli *home range* di diverse famiglie di Matrone con le quali si accoppia, se non spodestato da altri maschi potenti (Jarolímek et al, 2014).

Questa condizione di equilibrio omeostatico salta con la pressione antropica, perché al contrario dei grandi carnivori, la cui predazione è rivolta ai giovani fino alla categoria dei “rossicci” così da mantenere l’equilibrio omeostatico, l’uomo abbatte anche i soggetti anziani Matrone e Salengani.

Questa attività “libera” le figlie dai feromoni di sincronizzazione estrale della Matrona così queste, nel territorio materno, entrano tutte in estro anche fuori stagione riproduttiva producendo branchi numerosi di piccoli (Soede & Kemp, 1997; Pedersen et al, 2003; Kemp et al, 2005; Pedersen, 2007), (Fig. 23).

I parti avvengono, di norma, alla fine dell’inverno inizio primavera, così da riservare ai piccoli la stagione alimentare migliore, possono verificarsi parti al di fuori di questo periodo in estate se le Matrone perdono precocemente i piccoli (striati) o se le giovani femmine sono liberate dai feromoni di sincronizzazione delle Matrone.

Le giovani femmine hanno un potenziale riproduttivo elevato rispetto l’anziana Matrona, analogamente i giovani maschi hanno carica spermatica alta rispetto i vecchi Salengani così giovani di entrambi sessi in riproduzione anticipata determinano la strategia r che consente l’aumento esponenziale degli animali.

Esattamente il risultato prodotto dalla elevata pressione data dagli abbattimenti (Servanty et al, 2009).

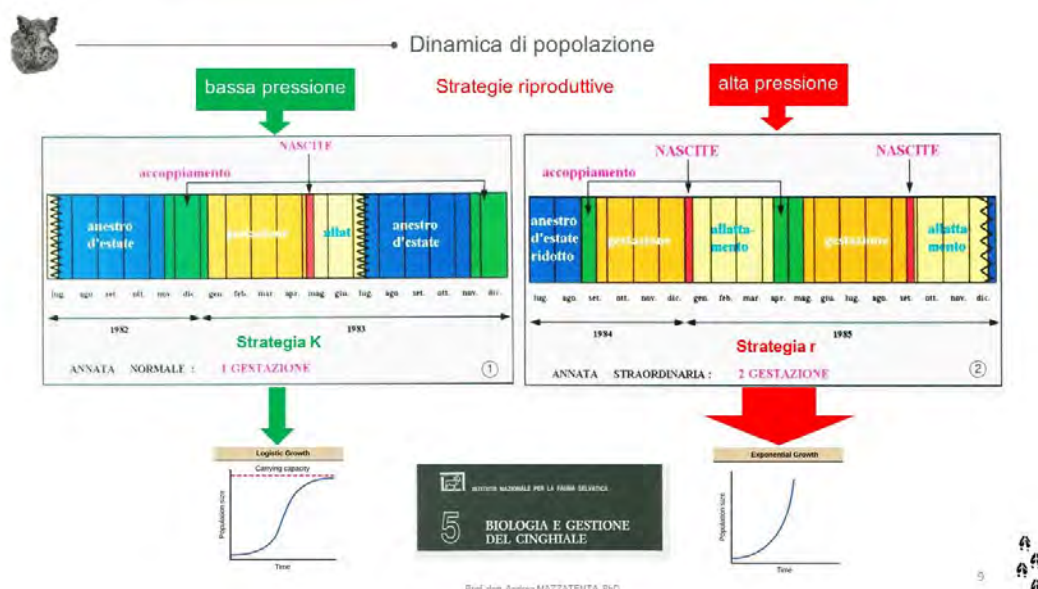


Fig. 23. Ciclo riproduttivo del cinghiale: a sinistra Matrone in omeostasi; a destra ciclo riproduttivo di giovani femmine al primo calore in regime di pressione antropica al di fuori del controllo estrale delle Matrone = danno ambientale (Mazzatenta, 2019 e 2020).

La cosiddetta “emergenza cinghiali” è frutto della gestione della specie condotta esclusivamente con pratiche di abbattimento prive di fondamento scientifico (Fig. 24).



Fig. 24. L'emergenza cinghiali è indubbiamente frutto della gestione e del danno ambientale prodotto per aver destrutturato e disgregato i popolamenti di cinghiale con shift della dinamica di popolazione verso la strategia **r** e l'effetto "spugna" prodotto (Mazzatenta, 2021).

LA GESTIONE DEL CINGHIALE

CACCIA, CACCIA DI SELEZIONE E METODI DI CONTROLLO

Sugli ungulati in particolare sul cinghiale operano contemporaneamente e sinergicamente le seguenti figure:

1. il **cacciatore** di ungulati, opera all'interno dei calendari venatori nell'ambito dell'attività venatoria abbattendo animali di una data popolazione;
2. il selescacciatore o **cacciatore di selezione**, opera anche all'esterno dei calendari venatori nell'ambito dell'attività venatoria con lo scopo di selezionare i capi da abbattere al fine di un “miglioramento”, anche genetico, di una data popolazione;
3. il selecontrollore o **controllore** della fauna selvatica, è di norma agente di polizia provinciale, opera sul controllo numerico della specie in regime di deroga alla protezione della fauna con uno strumento gestionale a carattere emergenziale ed eccezionale, anche all'interno di zone vietate alla caccia, in orari e periodi diversi da quelli venatori, abbattendo animali di una data popolazione secondo criteri scientifici e il parere dell'I.S.P.R.A., non opera né per fini ludici, commerciale né per tradizioni, comporta un costo per la collettività quindi deve essere efficiente ed efficace, devono essere sempre e comunque rispettate le norme di sicurezza previste per l'uso delle armi (distanza da strade, fabbricati, ecc.).

Indipendentemente dalle definizioni e dalle norme che regolano le tre figure si tratta sempre della medesima attività di abbattimento di animali appartenenti ad una data popolazione, nonostante l'attività di controllo concettualmente si dovrebbe contrapporre all'attività venatoria.

Quindi, punto nodale è capire cosa è una popolazione e quali sono le leggi naturali che la regolano. In biologia si definisce popolazione un gruppo di individui, appartenenti alla stessa specie, che nello stesso tempo vivono nello stesso territorio e si riproducono liberamente fra loro.

Una popolazione è identificata da due criteri principali: il territorio o meglio l'ambiente nella quale vive; e lo scambio del patrimonio genetico. È importante comprendere questo concetto perché esistono minori barriere riproduttive tra individui che compongono la stessa popolazione, di quante ve ne siano fra individui appartenenti a popolazioni diverse, anche se limitrofe. Queste barriere sono soprattutto dipendenti da molteplici modelli comportamentali e marginalmente legate al territorio.

È evidente che per gestire una popolazione selvatica e valutare il modo in cui evolve la sua dinamica, è necessario acquisire una serie di dati riguardanti: l'ambiente in cui insiste la popolazione; i dati genetici della popolazione in oggetto ovvero se sul territorio in oggetto insiste uno o più popolamenti genetici; i parametri della popolazione (es. la consistenza numerica o numero degli effettivi, la densità o il numero di individui presenti per unità di superficie; la natalità, suddivisione in classi di età cuccioli, sub-adulti, adulti, anziani e la mortalità; il tasso e le modalità di accrescimento; la dispersione cioè il modo con cui gli individui si distribuiscono nel territorio e cosa lo determina ecc.).

L'attività di controllo dovrebbe sempre fare ricorso a metodi ecologici, cioè alla “prevenzione” secondo criteri scientifici, prima di ricorrere ad eventuali piani di abbattimento.

L'attività di controllo della fauna comprende un'ampia casistica articolata in funzione: al tipo di danno che deve essere descritto in modo tale da calibrare i metodi ecologici sul caso specifico; agli istituti di gestione faunistico-venatoria interessati ecc.

La possibilità di intervento su una determinata specie dovrebbe sempre considerare: la biologia della specie; modalità fisiologiche e psicobiologiche della sua autoregolazione; rapporto con i predatori, ovvero l'azione antropica potrebbe apportare maggiori problemi di conflitto con i predatori; funzione omeostatica della specie anche vicariante o acquisita; possibili reazioni all'inferenza umana; il rapporto tra valore conservazionistico della specie e natura ed entità del danno; la “densità obiettivo” cioè il numero di individui di una popolazione strutturata per classi che può essere insistere su un dato territorio, il parametro definito “sforzo di caccia”⁷ consente di valutare se l'impegno richiesto conviene rispetto al danno o ad altri sistemi, ecc..

Le fasi del controllo

Prima fase consiste nel controllo mediante ricorso a metodi ecologici prevede: il contenimento delle fonti trofiche di origine artificiale ampiamente presenti e disponibili es. discariche di rifiuti, scarti di macellazione e allevamento, riduzione o eliminazione delle immissioni di selvaggina pronta caccia e abusive; ricorso a barriere fisiche quali recinzioni, reti, repellenti chimici, detonatori acustici, fili elettrificati ecc.; risarcimento monetario del danno; programmazione e adeguamento quali-quantitativo dei piani di prelievo e dei calendari di caccia per una densità compatibile con le esigenze ecologiche dell'ambiente naturale; cattura e traslocazione di esemplari da un'area ad un'altra; miglioramenti ambientali

⁷corrisponde al numero totale di giornate di caccia realizzate per il numero di cacciatori attivi in ogni giornata di caccia (/uscita) diviso il numero totale di cinghiali abbattuti

finalizzati al potenziamento delle possibilità di alimentazione naturale es. colture a perdere; *free shot fire zone* per evitare il fenomeno dell'effetto spugna verso aree antropiche e aree protette; dissuasori bordo strade per impedire attraversamento della carreggiata e avvisare il guidatore del pericolo, ecc..

Seconda fase prevede la verifica da parte dell'I.S.P.R.A. dell'efficacia dei metodi ecologici impiegati per il controllo della fauna selvatica. Il giudizio circa l'efficacia dei metodi ecologici utilizzati emerge dall'analisi di una relazione tecnico-scientifica dettagliata corredata (1) dalla denominazione e tipo di istituto (A.T.C., A.F.V., C.A., Z.R.C.; Provincia e Comune in cui è ubicata l'area e sua estensione; tipo di danno lamentato con i relativi dettagli; somme spese per la prevenzione e per il risarcimento del danno; specie selvatica responsabile del danno), (2) dai calcoli e dalle misure che giustificano l'intervento inclusa la valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno, (3) dall'elenco dei metodi ecologici applicati e perché in quel contesto, (4) con relativo giustificativo su tempi e numerosità degli interventi, (5) con i calcoli e le misure specifiche eseguite per l'intervento che dimostrino (6) con rigore matematico gli effetti biologici di quanto posto in essere dall'Ente delegato.

La relazione tecnico-scientifica deve assumere tutte le caratteristiche di lavoro scientifico oggettivo dove la parte metodologica deve essere motivata ed avere un senso biologico nonché statistico, deve esplicitare a priori la *ratio* matematica per l'intervento per cui deve essere calcolata la numerosità del campione e lo sforzo richiesto per ottenere il risultato desiderato.

L'I.S.P.R.A. sulla base delle informazioni ricevute esprime un parere tecnico circa l'opportunità di affiancare agli interventi di cui sopra i piani di abbattimento ed indica un limite temporale.

I piani di abbattimento devono avere le seguenti caratteristiche: specifici per un dato scopo di gestione; massima selettività ed efficacia d'azione, deve cioè riguardare esclusivamente la specie oggetto del controllo di conseguenza deve produrre il minimo disturbo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Questo è il motivo per cui la braccata, e tecniche assimilabili, non può essere un metodo di controllo perché è una tecnica altamente impattante su tutte le specie che insistono sul territorio dove è eseguita, perché provoca la fuga degli animali anche nelle aree contigue non coinvolte dalla braccata.

Gli interventi vanno condotti esclusivamente dai soggetti previsti dalla norma con obbligo di rendiconto sull'efficacia dei piani di abbattimento.

CACCIA COLLETTIVA E DESTRUTTURAZIONE DELLE POPOLAZIONI

Le forme di caccia al cinghiale sono due: individuale e collettiva. La caccia individuale è basata sull'attesa dell'arrivo della preda alla posta o all'altana in un luogo di pastura, abbeverata o insoglio, sono utilizzate armi rigate.

La caccia collettiva fa uso di battitori e di cani che, con il loro girovagare e il rumore prodotto, scacciano i cinghiali dalle “lestre”, o ricoveri, al centro dell'*home range* indirizzandoli verso le poste. Distinguiamo diverse forme principali: la battuta, la cacciarella, la braccata, la girata, il treppiede e la cavalletta.

La battuta prevede un fitto cordone di persone, i battitori, che avanzando, setacciano ampie zone, spingendo gli animali a fuggire verso le numerose poste. La cacciarella è una battuta ridotta.

La braccata coinvolge un gran numero di partecipanti, anche 100, che in battuta con “braccaioli”, “canai” e numerosi cani spingono gli animali fuori dal proprio *home range* verso le numerose poste fino a oltre 30/40 (Fig. 25).

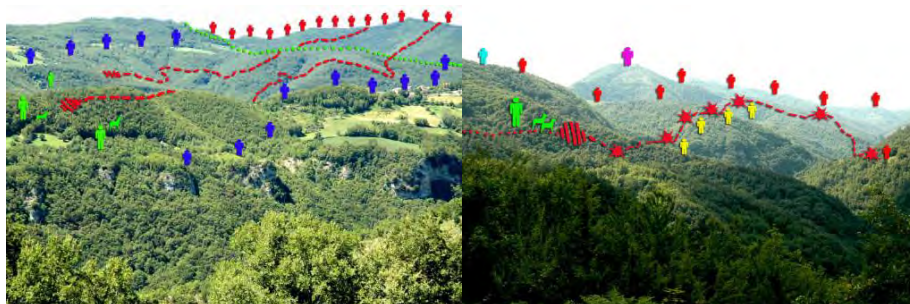


Fig. 25. Esempi di organizzazione di campo di braccata con canai, braccaioli e poste. Importante rilevare l'ampiezza dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dalla braccata.

Tecnicamente la braccata inizia nel primo mattino con i “traccini” che cercano “le fresche” cioè i transiti notturni e le “lestre” dei cinghiali. Individuate le lestre, vengono organizzate le poste creando un accerchiamento degli animali e posizionando i cacciatori sui viottoli abitualmente percorsi dai cinghiali. Terminata questa fase i canai liberano i cani e li incitano a trovare e “stolzare” (far balzare fuori) i cinghiali dalle lestre (Fig. 26).



Fig. 26. Esempi del numero di cacciatori coinvolti nella braccata.

La braccata è una caccia estremamente invasiva: *“I canai, oltre a dirigere gli ausiliari, hanno un ruolo basilare nell’efficacia di questa caccia. Infatti il loro incitare le mute ed i singoli individui con grida e colorite imprecazioni, incoraggiamenti e spari, il loro proteggere i numerosi cani impegnati nell’azione da eventuali attacchi, prepara le poste al culmine del pathos che termina con gli immancabili spari.”*⁸.

Le Linee guida per la gestione degli Ungulati redatte da I.S.P.R.A. escludono la braccata dalle tecniche utilizzabili per il controllo numerico delle popolazioni (Raganella Pelliccioni et al., 2013).

La girata si differenzia dalla braccata esclusivamente per il numero inferiore di poste circa 9/10 e impiega un cane limiere, è praticata nelle zone a ridosso degli insediamenti urbani e ai margini di aree protette (oasi, parchi, riserve naturali).

Nel treppiede partecipano tre cacciatori, nella cavalletta solo due.

La caccia collettiva crea numerosi problemi: elevato disturbo a tutta la fauna, anche tutelata; destruttura i popolamenti di cinghiale producendo errantismo con conseguente aumento della possibilità di incidenti stradali e costante ricerca di risorse alimentari con incremento del danno agricolo (Kamieniartz et al, 2020).

Destrutturazione dei branchi e le nuove forme di danno ambientale

Alle forme di danno ambientale su menzionate sono da assimilare gli effetti prodotti dall’abbattimento di cinghiali con metodi invasivi come la braccata, già esclusa dalle pratiche di controllo numerico di questa specie, perché provoca la disgregazione e destrutturazione dei branchi (Linee Guida ISPRA; Toso & Pedrotti, 2001; Monaco et al, 2003; Monaco et al, 2010).

I soggetti sopravvissuti alla braccata sono stati allontanati dal loro territorio, risultando privi di riferimento e spaventati mettono in atto il comportamento nomadico verso aree tranquille che coincidono di solito con le aree protette e quelle antropizzate, agricole e urbane, determinando il fenomeno denominato tecnicamente “effetto spugna” (Monaco et al, 2010), (Fig. 27).

L’effetto spugna è un fenomeno direttamente collegato alla elevata pressione antropica (venatoria, di selezione e di controllo) sul cinghiale ed è di per sé evidenza di deterioramento, ovvero di un pericolo per l’ambiente significativo e misurabile.

L’effetto spugna è una alterazione reversibile se e solo se termina la condizione che l’ha prodotta, viceversa se la pressione antropica persiste, ovvero prosegue continua e continuativa l’attività di abbattimento, si configura una compromissione permanente significativa e misurabile, cioè una modificazione peggiorativa irreversibile, che porterà i

⁸<https://blog.hunting-spot.com/tecniche-di-caccia-al-cinghiale>

cinghiali a stabilirsi nelle aree protette e antropiche definitivamente producendo, su queste, un impatto che è a sua volta misura indiretta e significativa del fenomeno.



Fig. 27. Esempi di danno ambientale diretto: disgregazione dei branchi di cinghiale con nomadismo verso zone rifugio agricole e urbane, effetto spugna.

La braccata scaccia gli animali dall'*home range* e li incalza allontanandoli da questo (Singer et al. 1981), (Fig. 28). Questa pressione causa dispersione degli animali in nuove aree con destrutturazione delle famiglie e dei branchi, altera gli *home range* che da $\geq 1 \text{ km}^2$ possono espandere ad oltre 5 volte danneggiando il comportamento della specie, la riproduzione, la dinamica di popolazione con conseguente danno ambientale (Kurz e Marchinton 1972, Baber e Coblentz 1986, Boitani et al. 1994; Sodeikat e Pohlmeier 2003).



Fig. 28. Effetti della braccata: disgregazione e destrutturazione dei branchi, errantismo, aumento numerico degli animali (strategia r).

Numerosi studi evidenziano che la crescente pressione antropica influenza gli *home range* delle classi di età giovanili che risultano più grandi rispetto a quelli occupati dagli adulti, ciò determina maggiori spostamenti dei giovani che sono più famelici e prolifici (Kurz e Marchinton 1972, Baber e Coblentz 1986, Boitani et al. 1994; Sodeikat e Pohlmeier 2003).

Gli abbattimenti nel loro complesso, inclusa caccia di selezione e attività di controllo, determinano una pressione continua e costante, oltre i calendari venatori, sulla specie che incrementa la dispersione determinando continua espansione in nuove aree, per il fenomeno della sommazione spaziale e temporale aumenteranno i danni (Maillard e Fournier 1995).

In particolare, la disgregazione e la destrutturazione dei popolamenti da braccata provoca l'aumento esponenziale degli individui, perché innesca la strategia **r**, sull'arco alpino ha prodotto picchi di +245% e i giovani sono caratterizzati da famelicità, elevato nomadismo, rapido ingresso in riproduzione (Carnevali et al, 2009). La conseguenza della disgregazione e

destrutturazione dei branchi è dell'errantismo. Gli animali erranti sono alla continua ricerca di altre fonti alimentari come rifiuti urbani e colture agricole con conseguente aumento del conflitto antropico e dei danni all'ambiente (Fig. 29).

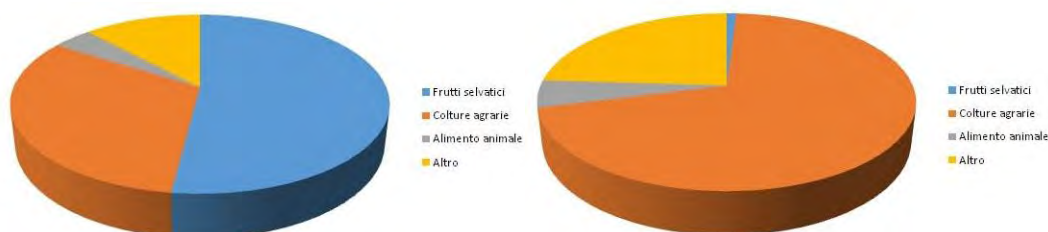


Fig. 29. Esempio di come il cinghiale può modificare la sua dieta dai frutti del bosco alle colture agrarie, nella categoria altro sono ricompresi anche i rifiuti urbani (da Massei & Toso, 1993).

Diversi studi hanno mostrato l'effetto delle attività di *rooting*, cioè lo scavo caratteristico fatto con il muso dal cinghiale, evidenziando ad esempio danni ambientali alla copertura forestale di leccio, *Quercus ilex*; e alla copertura erbacea con una riduzione fino all'80-95%; alle popolazioni di piccoli roditori, insettivori e rettili.

Il cinghiale può predare le uova di uccelli che nidificano a terra come il gallo forcello (*Tetrao tetrix*), il fagiano (*Phasianus colchicus*), la pernice rossa (*Alectoris rufa*), (Tosi et al, 2002).

Lo scortecciamento delle piante, causato per scopi alimentari o per il comportamento di *scratching* (grattamento) è uno dei danni alla fitocenosi, può determinare la crescita stentata e la morte degli alberi (Filippi & Luiselli, 2002; Gomez & Hodar, 2008; Massei & Genov, 2004; Muñoz et al, 2009), (Fig. 30).



Fig. 30. Esempio di *scratching* del cinghiale con lo scortecciamento della pianta e segni dei trofei su corteccia.

La gestione e il controllo incentrati solo sugli abbattimenti provocano la perdita della piramide di Hoffman cioè la “naturalità” della struttura della popolazione di cinghiale per la continua e costante pressione durante tutto l'anno. La specie per difendersi dall'estinzione innesca una strategia di popolazione *r* aumentando esponenzialmente la numerosità con individui erranti, anche raggruppati in orde, che cercano rifugio in aree tranquille (città e parchi) producendo l'effetto spugna. In questo contesto il rischio di incidenti stradali, danni all'agricoltura, alla biodiversità e all'ambiente è elevatissimo.

Gli effetti della braccata sulla psicofisiologia del cinghiale

La braccata è da considerarsi solo pratica venatoria e non può essere adottata nel controllo numerico del cinghiale, a riprova della differenza concettuale tra pratica venatoria e attività di controllo⁹.

Le attività di controllo, avendo obbiettivi differenti, sono considerate azioni antagoniste a quelle venatorie, ai sensi di specifici e differenti termini di legge.

L'azione di controllo dovrebbe essere attività attentamente pianificata dall'Amministrazione previo esame degli accertamenti tecnico-scientifici, che consentirebbe come *estrema ratio* l'abbattimento solo dopo il fallimento dei metodi ecologici, sempre prioritari.

In assenza di accertamenti tecnici e di loro valutazione con metodi scientifici ogni azione è da considerarsi opinabile e dannosa. L'attività di controllo arbitraria produce spostamento della strategia riproduttiva verso una dinamica *r*. Per di più, il controllo condotto con pratiche errate come la braccata disgrega e disperde gli individui, determina lo spostamento della frequenza allelica e l'aumento esponenziale della specie amplificando il conflitto antropico.

Spesso le attività di controllo sono autorizzate anche con braccata, che non è tra i metodi di controllo, anche a densità del cinghiale è dello 0,05 per 100 ettari, che non è possibile considerare emergenziale quindi non risulta una necessità o necessità relativa (biologica), o un pericolo imminente, o altrimenti inevitabile, o l'aggravamento di un danno alla persona, o a beni, o fini produttivi legalizzati, o un bisogno umano.

La questione è se la braccata produce sofferenza animale?

Premesso che, alla luce dei progressi scientifici, Cartesio è superato nel concetto di animale come *automata* e considerando Charles Darwin tra i primi a rivoluzionare la storia del pensiero filosofico e biologico con “*L’espressione delle emozioni negli uomini e negli animali?*” sempre più legislatori hanno viva la domanda “*The question is not, can they reason nor can they talk? but, can they suffer?*” (Bentham, 1789), cioè dell’esistenza della sofferenza animale (Fig. 31).

La braccata consiste, come dice la parola stessa, in azione di seguita con cani e bracchieri che dapprima stanano dai ricoveri e poi braccano gli animali per lungo tempo su ampi tratti.

Gli animali senza meta, privi di riferimenti familiari e territoriali sono guidati nella loro fuga dall’istinto conservativo della vita, che nella fisiologia dell’animale produce l’aumento del cortisolo (per definizione è l’ormone dello stress), (Broom, 1986; Güldenpfennig et al, 2020).

⁹Linee guida ISPRA.

Spesso i cinghiali sono sottoposti a braccate durante tutto l'anno, compresi i periodi di parto e allattamento dei piccoli, determinando variazioni costanti nella fisiologia animale: regolazione ipotalamica degli ormoni e del cortisolo, frequenza cardiaca e respiratoria, ecc. (Güldenpfennig et al, 2020).

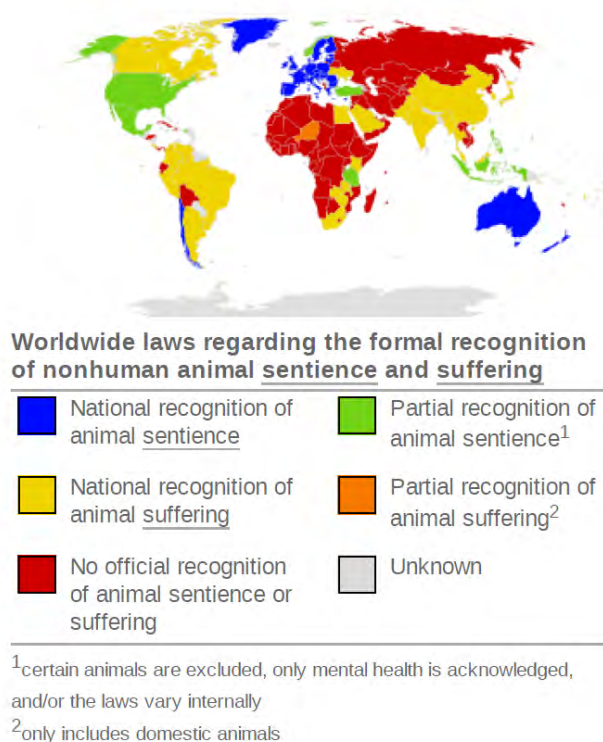


Fig. 31. Mappa delle leggi che riguardano il formale riconoscimento della capacità senziente e di sofferenza animale.

Le più recenti ricerche neurobiologiche hanno dimostrato che il cortisolo svolge un ruolo fisiologico cruciale nel modulare i meccanismi molecolari e neurochimici associati al trofismo e più in generale alla plasticità neuronale (Fig. 32). A livello corticale questa regolazione si svolge soprattutto a carico delle vie monoaminergiche, cioè di quelle popolazioni di neuroni che sono strettamente associate sia alle funzioni della sfera cognitiva, affettiva ed emozionale che ai meccanismi di motivazione, gratificazione e piacere. Incrementi eccessivi e duraturi nel tempo nella secrezione di cortisolo si traducono in effetti deleteri per le proprietà plastiche del cervello (McEwen, 2012; Popoli et al, 2011).

In particolare, le alterazioni ipotalamiche continue sono la causa di alterazioni fisiologiche e metaboliche, che portano ad aumentare la quantità di cibo ingerito sia per crescere fisicamente più rapidamente, che per assumere più energie e per attivare il meccanismo di *reward system* compensatorio della mancanza di tranquillità (Güldenpfennig et al, 2020), fenomeno comune all'uomo.

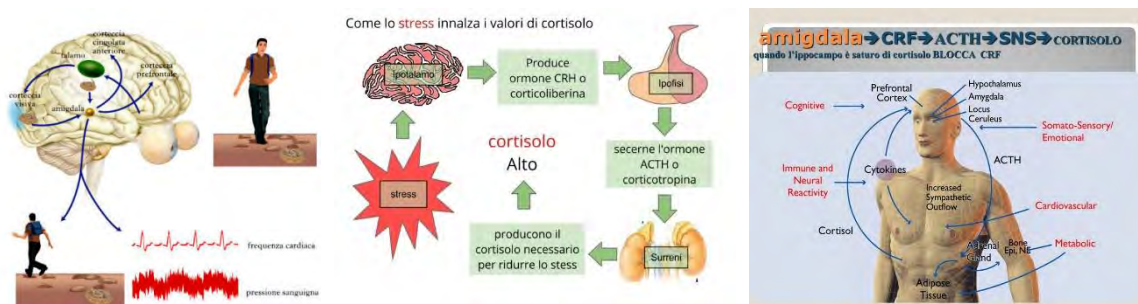


Fig. 32. Esempio di produzione del cortisolo a seguito di uno stimolo pericoloso, azione del cortisolo a seguito dello stimolo stressogeno e coinvolgimento dell'amigdala e della fisiologia per la risposta allo stress.

La presenza nel sistema nervoso del cinghiale di strutture limbiche come ipotalamo e amigdala impone di attribuire (Holm et al, 2016), anche in questa specie, le stesse funzioni che assolvono nell'uomo di regolazione delle emozioni, controllo ormonale, alimentare e della funzione sessuale ecc., analogamente ad altre componenti anatomo-funzionali come il cuore, i muscoli, i polmoni, il cervelletto ecc., cioè non vi sono evidenze scientifiche che tali strutture svolgono funzioni differenti nel cinghiale (Fig. 33).

L'amigdala, in particolare, è il centro di integrazione di processi neurologici superiori come le emozioni, è coinvolta anche nei sistemi della memoria emozionale. È attiva nel sistema di comparazione degli stimoli ricevuti con le esperienze passate e nell'elaborazione degli stimoli olfattivi.

I segnali provenienti dagli organi di senso, eccetto l'olfattivo che proietta direttamente a questa struttura nervosa, raggiungono dapprima il talamo, poi servendosi di un circuito monosinaptico, arrivano all'amigdala. Un secondo segnale, tardivo, viene inviato dal talamo alla neocorteccia. Questa ramificazione permette all'amigdala di cominciare a rispondere agli stimoli prima della neocorteccia. In questo modo l'amigdala è capace di analizzare ogni esperienza, scandagliando le situazioni ed ogni percezione.

Quando valuta uno stimolo come pericoloso l'amigdala reagisce inviando segnali di emergenza a tutte le parti principali del cervello e stimola il rilascio degli ormoni es. cortisolo che innescano i centri del movimento, attiva il sistema cardiovascolare, i muscoli e l'intestino.

L'amigdala comanda precipitosamente di reagire ad una situazione presente secondo paragoni di episodi simili, anche di molto tempo fa, con emozioni e reazioni apprese fissate in risposta ad eventi analoghi.

L'amigdala può reagire prima che la corteccia sappia che cosa sta accadendo, e questo perché l'emozione grezza viene scatenata in modo indipendente dal pensiero cosciente, e generalmente prima di esso (Goleman, Intelligenza Emotiva; Leukel, Psicologia - Fisiologia; Guyton, Neurofisiologia).

Di conseguenza, il cinghiale braccato subisce variazioni fisiologico-metaboliche e psicofisiologiche analoghe a quelle umane e tipiche dello stress.

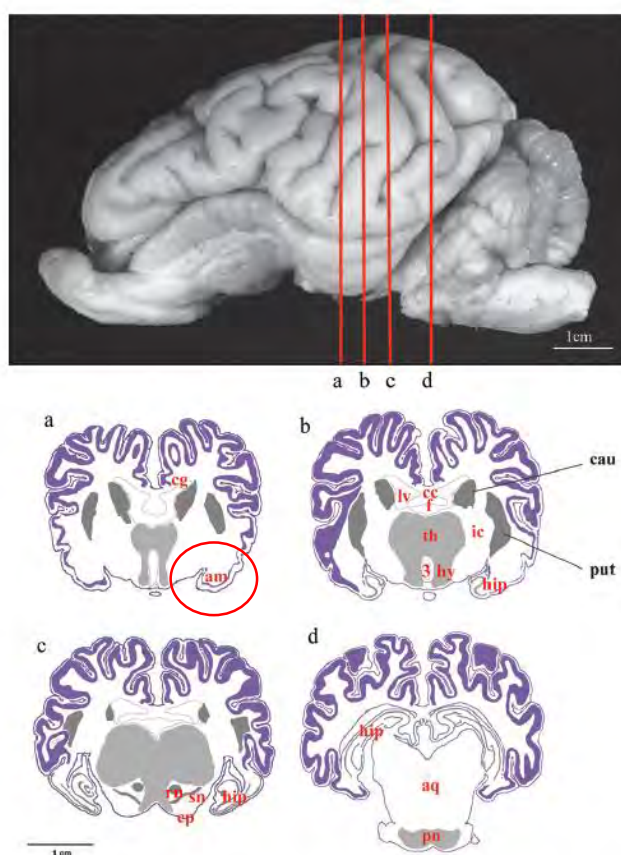


Figure 1. Lateral view of the pig brain. The red lines show the position of the four coronal sections in the lower panel. Drawings based on Nissl-stained sections. Blue areas show cerebral cortex; grey areas show basal ganglia and other subcortical nuclei. am, amygdala; aq, cerebral aqueduct; cau, caudate nucleus; cc, corpus callosum; cg, cingulate gyrus; cp, cerebral peduncle; f, fornix; hip, hippocampus; hv, hypothalamus; ic, internal capsule; lv, lateral ventricle; pn, pontine nuclei; put, putamen; rn, red nucleus; sn, substantia nigra; th, thalamus; 3, third ventricle.

61-361

#1000

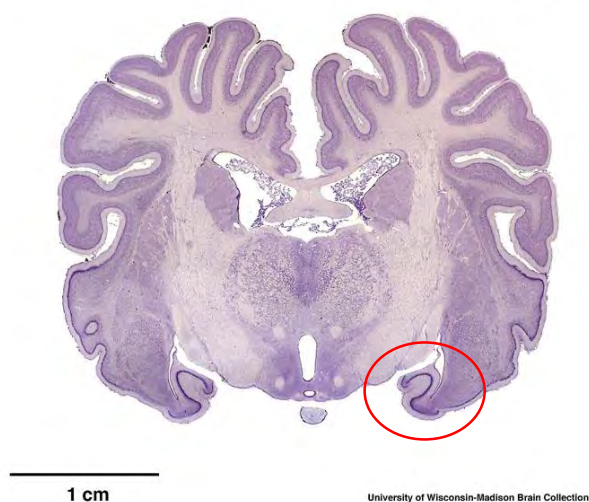


Fig. 33. Dimostrazione dell'esistenza del sistema limbico nel cervello dei maiali e dei cinghiali, e nel cerchio rosso l'amigdala, centro regolatore delle emozioni nei mammiferi (da Holm et al, 2016; Brain Collection Wisconsin-Madison Univ.).

Gli effetti dello stress sull’edibilità delle carni

La macellazione, la produzione e la preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali riconosciuti secondo le norme vigenti può costituire un pericolo per la salute umana per una serie di motivazioni che di seguito saranno spiegate.

Condurre le operazioni di macellazione, produzione e preparazione in luoghi preposti è garanzia di igiene caratteristica dei locali normati, degli operatori del settore alimentare (formati a questo, con lo stato di salute controllato), delle procedure e dei controlli secondo il sistema HACCP, dell’etichettamento, ecc.

Inoltre, nelle strutture preposte sono d’obbligo le ispezioni medico veterinarie sulla qualità delle carni, il controllo microbiologico e le indagini tossicologiche.

In assenza di questi controlli e procedure decade ogni garanzia di tutela minima della salute sia degli operatori che dei consumatori.

I rischi di avviare al consumo umano carni prive di garanzie igieniche, procedurali, medico veterinarie, microbiologiche e tossicologiche sono ben noti alle scienze veterinarie, mediche e biologiche.

Infatti, seguendo queste discipline scientifiche sono state sviluppate tutte le procedure e le norme su riassunte che hanno portato ad una crescente attenzione a tutte le fasi di produzione delle carni, in particolare per animali selvatici la cui provenienza è ignota, cioè non è possibile conoscere la loro alimentazione, livello di contaminazione microbica e tossicologica, nonché il metodo impiegato per l’abbattimento che come vedremo è componente essenziale.

Andando per ordine.

La carcassa animale va incontro a due fasi fondamentali nella sua trasformazione in alimento. La prima del *rigor mortis* o rigidità cadaverica, è contraddistinta da una progressiva contrattura e acidificazione muscolare, che predispone la muscolatura alla successiva. La seconda è la “frollatura”, contrassegnata da reazioni biochimiche che operano sui vari nutrienti della carne, in particolare sulle proteine, una sorta di “predigestione”.

A seguito della frollatura, le masse muscolari della carcassa diventano tenere e pastose, sapide e aromatiche, acquistano un giusto grado di lucentezza rendendole più facilmente assimilabili dal consumatore.

La durata della frollatura richiede circa una settimana, può variare in funzione di alcuni fattori, i principali sono la specie, età e taglia dell’animale, temperatura a cui avviene l’abbattimento ed è mantenuta la carcassa o le carni che ne derivano, capacità intrinseca dei muscoli di potersi acidificare (O’Neill et al, 2003).

La qualità della carne è funzione delle sue proprietà organolettiche quali colore, odore, tenerezza e succosità che a loro volta sono in diretta dipendenza dalla capacità dei tessuti di trattenere liquidi, cioè la Water Holding Capacity (WHC).

La capacità di trattenere i liquidi, a sua volta, dipende da un processo biochimico fondamentale che avviene nel muscolo e prende il nome di glicolisi *post mortem*.

Questo corrisponde all'inizio della frollatura, cioè quel fenomeno fisico-chimico naturale, a cui vanno inevitabilmente incontro i muscoli scheletrici della carcassa immediatamente dopo l'abbattimento dell'animale, per la loro trasformazione in “carne”, cioè alimento edibile.

Importante evidenziare che in questo processo non hanno alcun ruolo i batteri, implicati invece nella putrefazione delle carni.

Se le carni sono contaminate da batteri per una cattiva lavorazione, processo, incuria degli operatori e igiene degli ambienti fanno la loro comparsa gli enzimi microbici (invece di proteasi e peptidasi propri del muscolo) che impediscono la frollatura delle carni, determinando la loro putrefazione.

La carne va obbligatoriamente smaltita come rifiuto speciale perché potrebbe contenere microrganismi patogeni pericolosi per la salute umana es. *Clostridium ssp*, *Salmonella ssp*, *Stafilococco ssp*, ecc.

La morte animale blocca la respirazione polmonare e quella cellulare cosicché i muscoli non ricevono più ossigeno. L'ossigeno ha la funzione di trasformare lo zucchero nel ciclo biochimico di Krebs in energia (ATP).

In assenza di ossigeno nel muscolo avviene la glicolisi anaerobia con accumulo di acido lattico che acidifica la carne fino ad un pH di circa 5,5¹⁰.

In 12 - 24 ore si raggiunge il così detto pH “ultimo”, compreso fra 5,4 - 5,7, a cui si accompagna un certo calo del peso per “gocciolamento” legato proprio alla fase di acidificazione.

La proteolisi risolve il *rigor mortis*, per rottura enzimatica dei ponti trasversi nel sarcomero da parte degli enzimi cellulari endogeni, con conseguente intenerimento del muscolo e sviluppo dell'aroma.

Pertanto, il processo di acidificazione è estremamente importante anche per la conservazione della carne, perché inibisce lo sviluppo batterico.

Addirittura, a pH inferiori a 5, anche le spore del *Clostridium botulinum* (responsabile della morte per paralisi flaccida) vengono distrutte.

¹⁰il tessuto muscolare ha in vita un pH neutro intorno a 7

Di conseguenza, un'appropriata acidificazione muscolare è fondamentale per ottenere carni salubri e di buona qualità, contrariamente saranno di pessima qualità e pericolose per la salute umana.

Nel caso di animali cacciati è opportuno tenere conto innanzi tutto delle modalità che hanno portato all'abbattimento, perché se gli animali abbattuti sono affaticati, cioè stressati per esempio a seguito di una braccata, e andranno incontro ad una cattiva frollatura (Güldenpfennig et al, 2020).

Le carni di animali sottoposti a stress possono subire importanti alterazioni igienico-sanitarie e nutrizionali, distinguiamo due casi: stress di lunga durata e stress breve ma intenso (Van der Wal et al, 1999).

Nel primo caso l'esempio classico è la braccata dove il cinghiale inseguito per molto tempo prima dell'abbattimento avrà un elevato contenuto di cortisolo (Güldenpfennig et al, 2020), l'ormone dello stress (Broom, 1986), che facilita la produzione di zucchero a partire dal glicogeno. Conseguentemente il livello di zucchero nei muscoli sarà scarso, in quanto la richiesta di energia è stata enorme ed il carburante, ATP derivante dallo zucchero, è stato quasi completamente bruciato durante la braccata. Quindi mancheranno i substrati biochimici per la glicolisi *post mortem* che difficilmente potrà realizzarsi, di conseguenza verrà prodotto poco acido lattico. A 12 ore dalla morte il pH potrà ancora essere superiore a 6 ed il pH stenterà ad abbassarsi e raggiungere il valore “ultimo”.

Questa carne è particolarmente esposta alla contaminazione batterica, quindi è difficile da conservare (Newton et al, 1981), assumerà un colore più scuro del normale, sarà più dura, e si presenterà molto secca. Questo tipo di carne scura, dura e secca (Fig. 34) viene definita DFD (Dark Firm Dry), (Adzitey & Nurul, 2011).

Nel secondo caso, lo stress breve ma intenso corrisponde ad uno shock con massiva produzione di adrenalina, per cui il livello di zucchero nel muscolo aumenterà improvvisamente a valori altissimi.

Il processo di glicolisi anaerobia produrrà molto acido lattico in tempi brevi, per cui il pH scenderà troppo rapidamente. Contemporaneamente, per effetto di queste reazioni biochimiche, la temperatura del muscolo aumenterà addirittura oltre quella fisiologica. L'associazione di pH muscolare basso con alta temperatura nel breve tempo causano la denaturazione di proteine strutturali, così da compromettere la normale capacità di ritenzione idrica e dalle superfici di taglio sgorgnerà un essudato sgradevole.

Questa carne assume un colore pallido, la consistenza è morbida e cedevole, trasuda liquidi (Fig. 34) è definita PSE (Pale Soft Exudative), (Adzitey & Nurul, 2011).

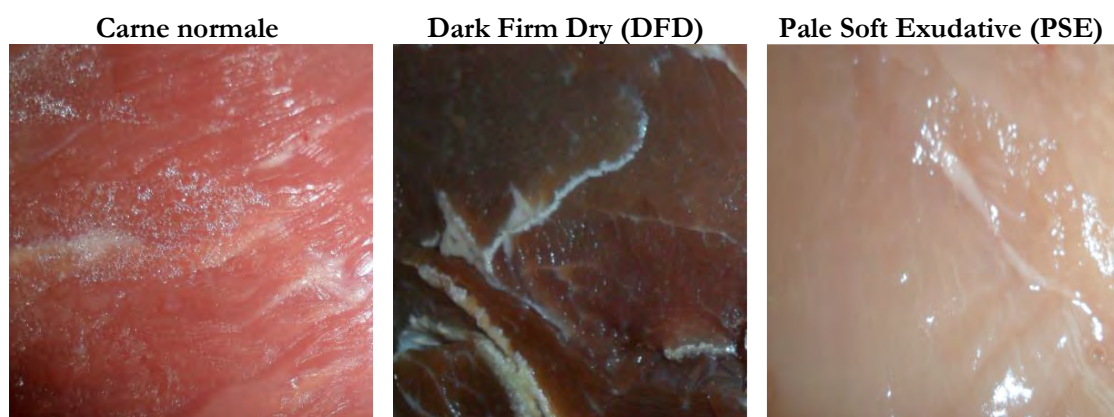


Fig. 34. Esempi a confronto di carne normale idonea al consumo umano, DFD e PSE inidonea al consumo umano (da Adzitey & Nurul, 2011).

Gli effetti degli ormoni della midollare del surrene in particolare adrenalina e cortisolo sono: la contrazione della milza con conseguente aumento sangue circolante, aumento della frequenza (iniziale) e della forza di contrazione del cuore, aumento della frequenza e della profondità degli atti respiratori (carenza di ossigeno), aumento del metabolismo basale, aumento della vasocostrizione cutanea periferica con conseguente aumento della pressione e della temperatura corporea.

Inoltre, provocano la mobilizzazione del glicogeno epatico per formare glucosio favorendo la glicogenolisi, incrementando nel muscolo la fosforilasi e la secrezione di acetilcolina. Ciò comporta l'esaurimento delle riserve di glicogeno (Fig. 35).

Uno studio del 2020 evidenzia come la caccia in braccata produca picchi elevatissimi di cortisolo 1458 nmol/L e che il 54 % del cortisolo, che si addiziona a livelli basali già alti 38 % di cortisolo, quindi di stress, nei cinghiali durante tutto l'anno esposti alla pratica della braccata (Güldenpfennig et al, 2020).

Da un punto di vista metabolico, se il ricambio energetico aerobio non è sufficiente si ricorre a quello anaerobio con conseguente ipertermia e acidosi ematica, trasporto al fegato dell'acido lattico che può non essere in grado di neutralizzarlo, la necessità di eliminazione per via renale di H^+ , a discapito di ioni sodio (Na^+) e potassio (K^+), che si accumulano ledendo le pareti vasali e miocardiche con vasocostrizione periferica con deterioramento muscolare (Schaefer et al, 1992).

Se il muscolo continua a richiedere energia, questa viene sempre più fornita per via anaerobia, così si forma un circolo vizioso per cui risulta impossibile neutralizzare l'acidosi ematica con le lesioni vasali, il calo pressorio e l'insufficiente apporto di sangue organi centrali e al sistema nervoso (Bowker et al, 2000).

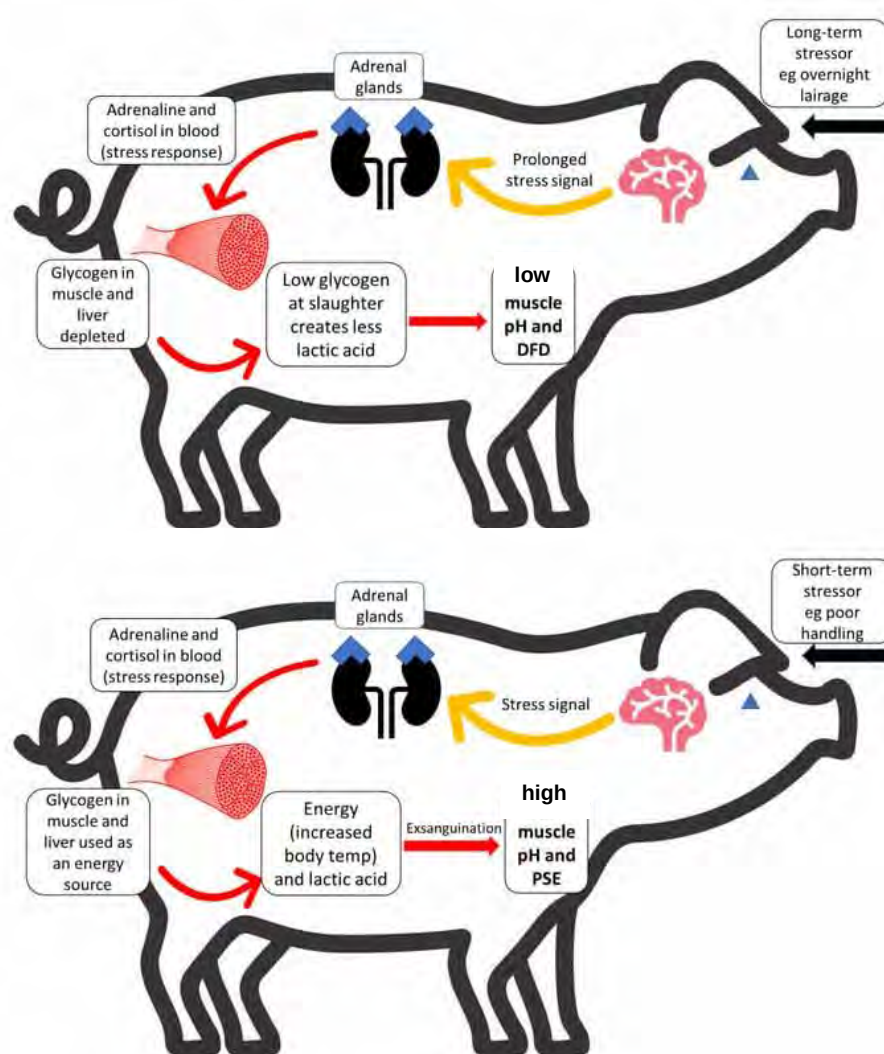


Fig. 35. Processo neurofisiologico dello stress che determina cambiamenti metabolici. In alto, il caso di stress prolungato, come prodotto nelle braccate, che portano al deterioramento delle carni definito Dark Firm Dry (DFD) con basso pH e alto rischio di contaminazione microbica. In basso, il caso di stress breve ma molto intenso, come il ferimento seguito dall'abbattimento, che provoca avaria delle carni definita Pale Soft Exudative (PSE).

Altro aspetto problematico della macellazione e lavorazione e preparazione delle carni eseguita in luoghi inadeguati e con personale non certificato, senza controlli, rileva nel problema della contaminazione da piombo e chiaramente evidenziato:

Prescrizioni (ai sensi del Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana n. 9713 del 05/10/2016)

Nelle attività di controllo del Cinghiale dovrà essere promosso l'uso di munizioni atossiche.

363

In aggiunta, l'ingestione di minime quantità di piombo (< 25 ug) può produrre ipertensione, indebolendo la funzionalità renale, declino delle capacità cognitive e problemi all'apparato riproduttivo, il pericolo aumenta per i bambini e feto.

In questi ultimi casi non è stato possibile identificare la soglia minima al di sotto della quale possa essere escluso qualsiasi rischio.

Lo studio epidemiologico e la valutazione del rischio conseguente hanno indicato che il consumo regolare di selvaggina abbattuta con un fucile e munizione al piombo può causare degli aumenti anche sostanziali dei livelli di piombo nel sangue.

L'identificazione di frammenti di piombo attraverso tecniche di *imaging* e radiografie ha evidenziato la presenza di frammenti di metallo con una notevole dispersione nei tessuti nell'80% dei campioni.

Inoltre, l'analisi degli isotopi ha permesso di confermare che il piombo individuato apparteneva a quello contenuto nella munizione utilizzata e non era già presente nel corpo dell'animale abbattuto.

È dunque evidente che l'elevato tasso di piombo proveniente dalla munizione impiegata contamina la carne della selvaggina, incluso il cinghiale.

Lo studio è proseguito alimentando dei maiali con questa carne per verificare la disponibilità biologica del piombo individuato, ovvero la sua capacità di passare all'interno dell'organismo che la ingerisce.

Le concentrazioni medie di piombo nel sangue hanno raggiunto i 2,29 ug, con picchi a 3,8 ug. Valori significativamente più elevati di quello del gruppo di maiali di controllo che in media ha fatto registrare un valore di 0,63 ug. La conclusione è che esiste un rischio oggettivo per la salute legato all'assunzione di carne di selvaggina abbattuta con munizione al piombo (ISPRA, 2012).

Di conseguenza in assenza di personale altamente formato in luoghi idonei e con processi lavorativi delineati come nei centri di lavorazione autorizzati elevato il rischio è di avviare al consumo umano carni fortemente contaminate da piombo quindi tossiche e nocive per la salute umana (Sales & Kotrba, 2013).

La lavorazione delle carcasse di cinghiale in strutture inadeguate porta ad inadeguati comportamenti perché la filiera della trasformazione non è controllata e/o assente: ad esempio, il mancato risciacquo degli strumenti utilizzati per la spellatura tra un capo e l'altro, l'utilizzo dei medesimi coltelli sia per la spellatura che per l'eviscerazione, il mancato risciacquo delle mani dell'operatore nell'interfase tra la spellatura e il sezionamento della carcassa con conseguente deposito di pelo sulla carne.

Un altro fattore che può contribuire nel determinare la contaminazione è la metodica di abbattimento, riconducibile a calibri errati, o a colpi inferti nelle cavità addominali, che causano la rottura degli organi addominali, provocando così il passaggio in circolo e nella muscolatura profonda di batteri provenienti dal tratto gastro-intestinale.

Anche le ferite non mortali inferte in alcuni animali, possono provocare l'ingresso di batteri nei piani muscolari. Infatti, in uno studio sulla contaminazione microbica e l'acidificazione delle carni di cinghiale è stato dimostrato come nella quasi totalità dei campioni analizzati ci sia una elevata contaminazione microbica rispetto la norma (Balloni, 2015).

ALCUNI ESEMPI

L'ESPERIENZA TOSCANA

Il cinghiale in Toscana è la specie che causa la maggioranza dei problemi relativi ai danni agricoli ed ai sinistri stradali.

La Regione Toscana¹¹ per prima ha “affrontato” la gestione del cinghiale con l'esclusiva strategia dell'abbattimento, indubbiamente anticipa il resto d'Italia.

La L.R. 10/16 ha incrementato le possibilità di prelievo soprattutto nelle aree problematiche per l'agricoltura, incluse entro le aree definite “non vocate” alla specie dove è stata permessa la caccia di selezione in tutto l'arco annuale. Tale metodologia gestionale è andata a sommarsi con le altre forme di prelievo preesistenti: caccia in girata e in forma singola e controllo attuato ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94.

Il complesso dei prelievi effettuati nelle aree “non vocate” va pertanto a sommarsi con il prelievo “ordinario” effettuato dalle squadre di caccia nelle aree vocate nel periodo ottobre-gennaio. Le modalità di abbattimento si riassumono in: caccia di selezione, effettuata nelle aree non vocate (ATC e Istituti faunistici privati) nel periodo gennaio-dicembre (salvo interruzioni in talune aree limitrofe a quelle vocate, durante il periodo di caccia in braccata eventualmente disposte dagli ATC); caccia in girata e in forma singola (attuato nelle aree non vocate nel periodo ottobre-dicembre) nei territori cacciabili (gestione ATC e Istituti faunistici privati); caccia in braccata (esercitata nelle aree vocate per tre mesi consecutivi, scelti dagli ATC nel periodo ottobre-gennaio); controllo faunistico (ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94), attuato con il coordinamento delle Polizie Provinciali.

Complessivamente i prelievi nelle aree “non vocate”, con l'applicazione della L.R. 10/2016 e dei piani annuali ad essa conseguenti, hanno visto un incremento in due anni di 15.079 capi pari al +129,7%, dato certamente sottostimato per il ritardo nella comunicazione dei prelievi e considerando anche gli abbattimenti illegali¹².

Il prelievo del cinghiale nelle aree vocate, pari a circa il 50% del territorio regionale, essenzialmente con la caccia in braccata per un obiettivo minimo complessivo di 78.696 capi.

Nelle aree vocate si registra una flessione nel totale capi abbattuti pari al 9,7% in parte controbilanciata, da un sensibile aumento del prelievo nelle aree non vocate, 25,8%.

Tuttavia, come dimostrato in Fig. 36 il fallimento della gestione della specie ha prodotto l'aumento esponenziale del cinghiale, però secondo la Regione è da imputarsi a “fattori meteo-climatici e alla siccità estiva hanno portato a spostamenti delle popolazioni nelle aree a quote

¹¹legge regionale n. 10 del 9 febbraio 2016 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana”

¹²Report L.R. 10/16

inferiori e agricole”. Queste giustificazioni sono prive di senso perché se dipendente dalle variazioni climatiche la crescita della popolazione sarebbe dovuta essere di tipo oscillante invece la crescita è esponenziale tipica di una dinamica *r*. Vi è più, in caso di siccità gli animali compiono migrazioni verso la collina o la montagna per godere di temperature più miti e magari risorse di acqua, di certo non verso la pianura rappresenta una trappola di calore, in particolare in Toscana.

Inoltre, a nulla vale il tentativo di giustificare il fallimento della gestione basata sull’abbattimento con la produzione di frutti forestali perché questi hanno sempre carattere oscillatorio non comparabile con la costante crescita esponenziale del cinghiale per di più in periodo di siccità

Si rammenta che il T.A.R. Toscana con provvedimento del 9 maggio 2019 ha bloccato l’attività di caccia in braccata per verificare la correlazione tra attività venatoria e incremento del danno.

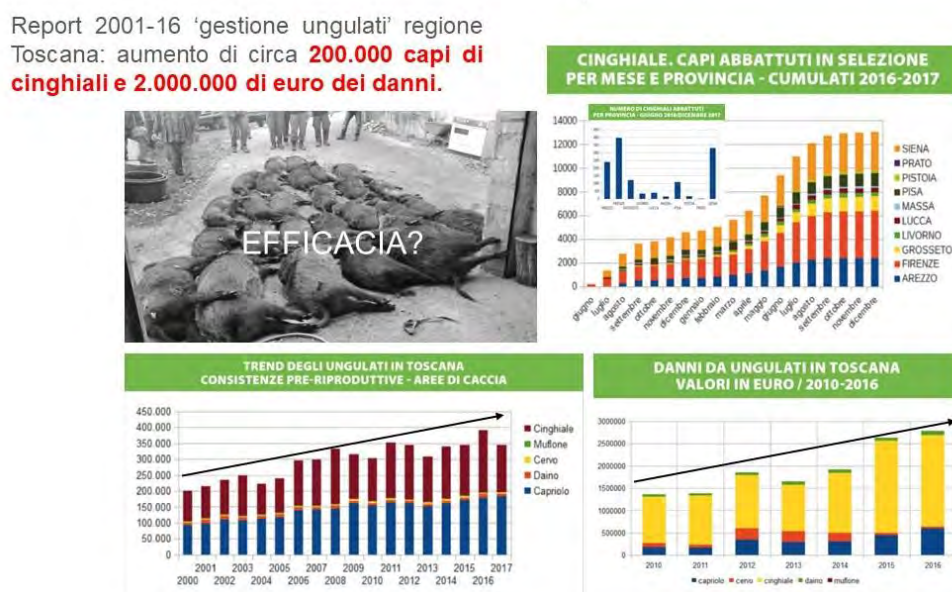


Fig. 36. Esempio di gestione della specie basata solo sull’abbattimento: caccia in braccata e altre forme, selezione e controllo. Tutte hanno prodotto il fallimento della gestione della specie determinando un danno raddoppiato stimato a 2.000.000 di euro più che raddoppiato prima dell’inizio degli abbattimenti continuati e continuativi.

In aggiunta a quanto sopra la Toscana pratica attività di abbattimento nelle Riserve Naturali Regionali, con il Piano di Gestione/Controllo del Cinghiale, che sono delle aree protette di piccole dimensioni, da qualche decina di ettari a poche migliaia, disperse all’interno del territorio (Fig. 37).

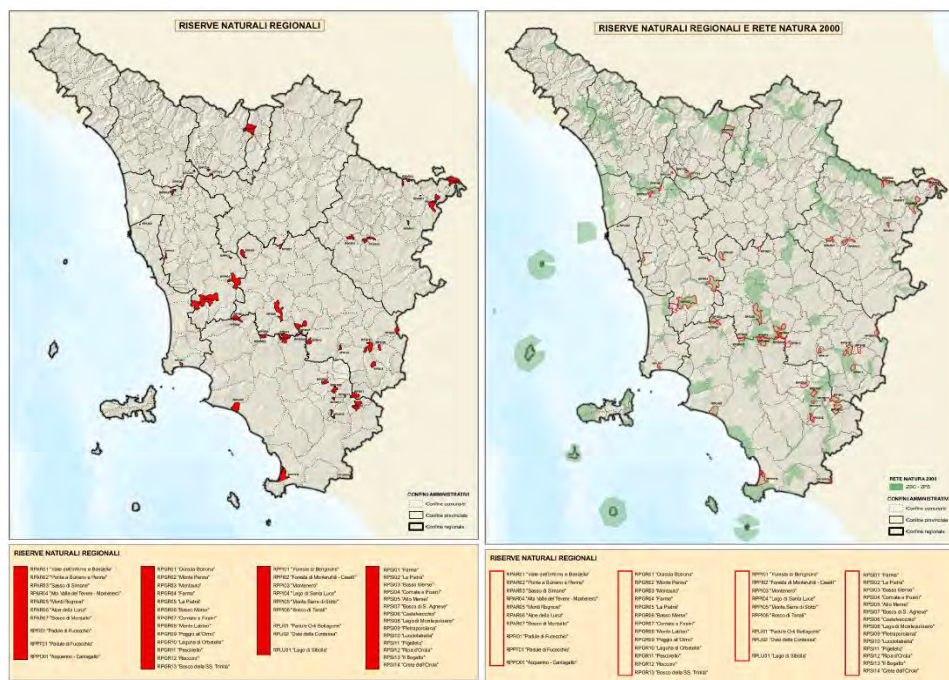


Fig. 37. Esiguità delle aree protette in Toscana sottoposte a pressione venatoria per la gestione/controllo del cinghiale.

A titolo esemplificativo in Fig. 38 i risultati di tali politiche, la densità del cinghiale in Toscana è seconda solo all'Austria in Europa.

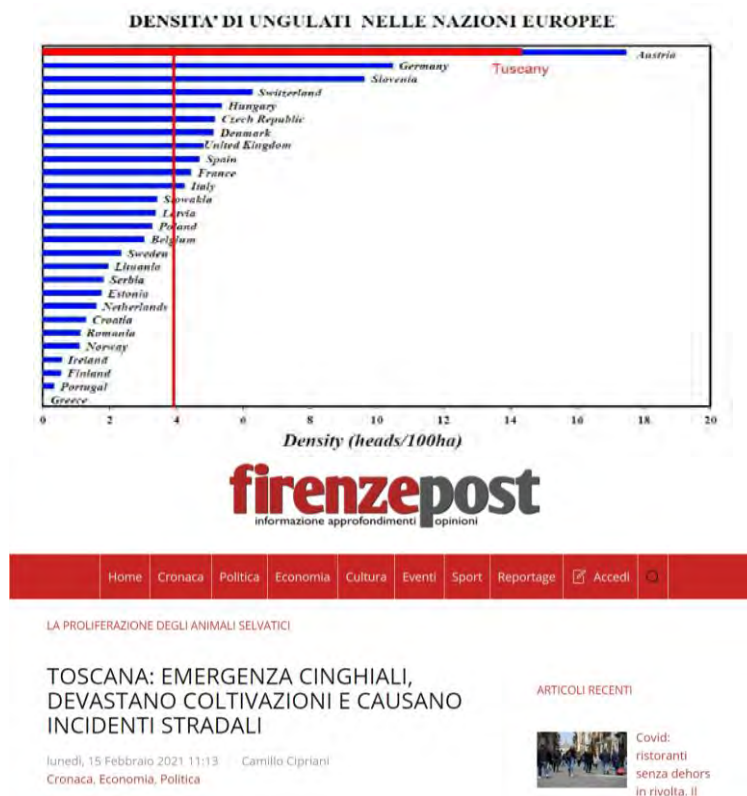


Fig. 38. Esempio di esito delle pratiche gestionali, (Apollonio, 2013).

CINGHIALI, AREE PROTETTE E IL CASO DELL'ATC VASTESE

Nel Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo^{13,14} l'incremento del danno da cinghiale cresce esponenzialmente in tutte le province, in particolare la provincia di Chieti ha valori praticamente doppi delle altre, anno 2017, (Fig. 39).

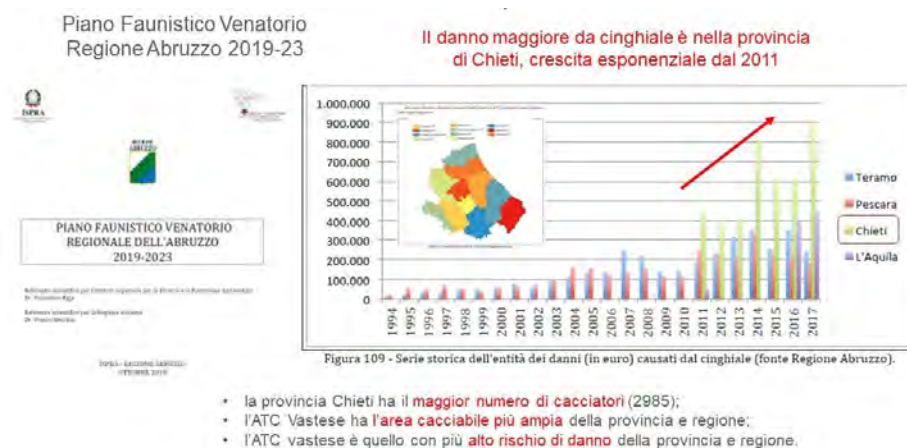


Fig. 39. Aumento del danno da cinghiale nelle province abruzzesi (fonte PFV-Regione Abruzzo).

La provincia di Chieti ha come simbolo il cinghiale a memoria della elezione di questo territorio per la specie. Tra tutte le province abruzzesi è quella con il maggior numero di cacciatori (2985) e la maggiore area cacciabile (Fig. 40).

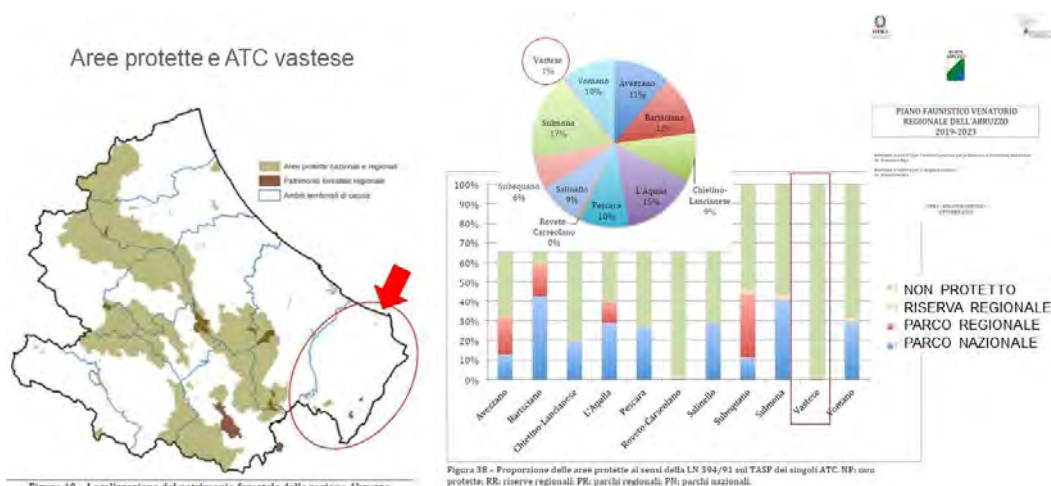


Fig. 40. Percentuale aree protette nelle Province e negli ATC abruzzesi. N.B. oltre il 99% dell'ATC vastese è cacciabile, il patrimonio forestale regionale e le aree protette non arrivano all'1% (fonte PFV-Regione Abruzzo).

¹³Piano Faunistico Venatorio regionale dell'Abruzzo 2019-2023;

¹⁴Organizzazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale nei territori della regione Abruzzo sottoposti alla gestione programmata della caccia – triennio 2018 – 2020;

Di contro, nell’ambito della Provincia di Chieti è proprio l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) vastese che ha il 99% del territorio cacciabile è quello che ha la carta del rischio più alta (Fig. 41).

Fig. 33 - Carta del rischio del danno in provincia di Chieti – triennio 2018/2020

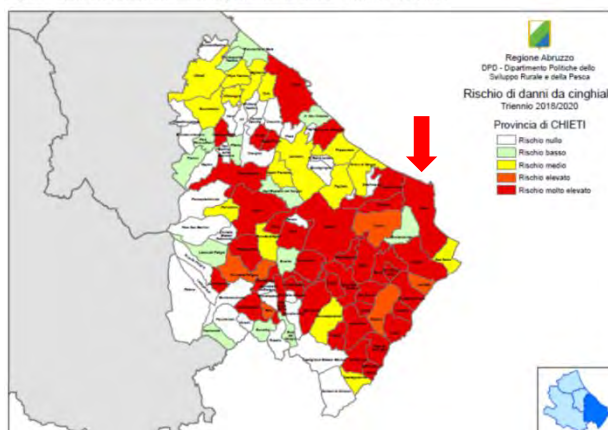


Fig. 41. Carta del rischio di danno da cinghiale nelle provincia di Chieti
l’ATC vastese ha rischio molto elevato (fonte PFV-Regione Abruzzo).

In aggiunta, solo l’1% dell’ATC vastese è protetto da micro riserve altamente antropizzate come ad esempio quella di punta Aderci dove il 91% (364 ettari) dell’area della riserva è altamente antropizzato perché occupato da area industriale (con industrie classificate ad incidente rilevante e in direttiva Seveso), porto, Casa Circondariale, strade, insediamento case popolari e masserie, pista ciclabile, camping e altre strutture turistiche, ecc. (fonte Regione Abruzzo) nel restante 9% (36 ettari) della riserva oltre le spiagge c’è l’unico bacino di biodiversità rappresentato da cinque aree che seguono l’andamento di piccoli rivi a carattere torrentizio.

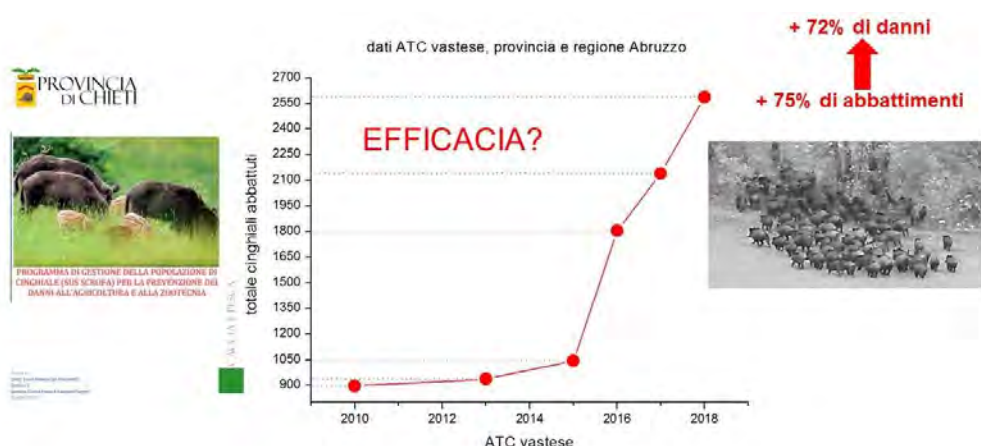


Fig. 42. All’aumentare degli abbattimenti +75% c’è corrispondenza univoca con l’aumento del danno da cinghiale +72% (fonti Provincia di Chieti e ATC vastese).

L'ATC del vastese¹⁵ è quello che ha profuso il maggior sforzo di caccia al cinghiale +75% nell'ambito della Provincia di Chieti¹⁶ al quale corrisponde la crescita esponenziale del danno del cinghiale +72% con una corrispondenza univoca di causa–effetto (Fig. 42). L'importante sforzo di caccia ha prodotto l'incremento della popolazione di cinghiale con disgregazione e distruzione dei branchi aumento della famelicità degli individui, effetto spugna ed errantismo. In particolare, l'errantismo determinato dalla pressione venatoria corrisponde all'incremento degli incidenti stradali. Dai dati sugli impatti con cinghiale della Provincia di Chieti e ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti la zona a maggior tasso di collisione è quella limitrofa alla Area 16 di ripopolamento e cattura. Inoltre, l'incremento degli impatti corrisponde proprio al periodo di attività venatoria +3%, anche se con gli abbattimenti continuati durante tutto l'anno con attività di selezione e di controllo la probabilità di impatto aumenterà tutto l'anno (Fig. 43).

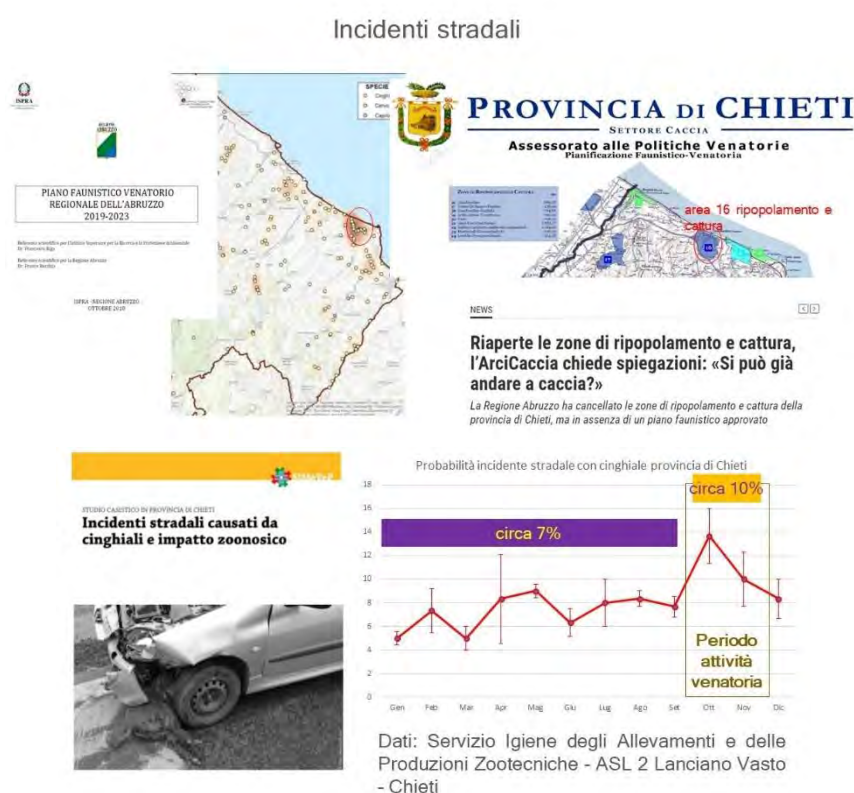


Fig. 43. Dai dati sugli impatti con cinghiale della Provincia di Chieti e quelli del servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti la zona a maggior tasso di impatto è quella limitrofa alla Area 16 di ripopolamento e cattura; e l'incremento degli impatti corrisponde proprio al periodo di attività venatoria.

¹⁵ www.atcvastese.it

¹⁶ Programma di gestione della popolazione di cinghiale per la prevenzione dei danni all'agricoltura e alla zootecnia. Caccia e Pesca - Provincia di Chieti;

Quindi, il caso dell'ATC vastese e della Provincia di Chieti è d'accademia perché dimostra senza ombra di dubbio che in un territorio praticamente privo di aree protette (meno dell'1%) a determinare l'incremento esponenziale del cinghiale è proprio l'attività venatoria, di selezione e controllo.

L'insuccesso della gestione della specie con l'abbattimento non è assolutamente attribuibile alle aree protette come il caso dell'ATC vastese ha dimostrato. In aggiunta, risulterebbe alquanto complesso pensare che un cinghiale da punta Aderci raggiunga aree interne dell'alto vastese cioè paesi come Torrebruna o Lentella.

Le soluzioni drastiche di eradicazione per le caratteristiche biologiche della specie e per quelle del territorio sono alla luce dei dati analizzati impensabili ma certamente peggiorative della situazione preesistente soprattutto per il danno ambientale, l'agricolo e l'economico nonché il pericolo di incidenti stradali.

IL POPOLAMENTO DI CINGHIALE IN PROVINCIA DI BRESCIA

La situazione del popolamento di cinghiale in Provincia di Brescia è riassunta nel Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (PPCC) 2021-2025 come il risultato delle “*immissioni iniziate negli anni '50*” (**cause remote**) e “*in parte all'interesse venatorio*” (**cause prossime**) e sottolinea che “*la specie, infatti, causa danni rilevanti all'economia agricola sia in modo diretto, ..., sia in modo indiretto*” a causa della gestione “*indubbiamente è la specie più manipolata*”.

Secondo la Provincia, la specie deve essere contenuta entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.

È possibile ricostruire la genesi di questa situazione?

Innanzitutto, bisogna inquadrare il territorio della Provincia di Brescia la cui accentuata diversità ambientale, con vaste aree ricche di cibo e ripari¹⁷, è senza dubbio ambiente elettivo per la specie.

Il cinghiale era scomparso da questa provincia, come nel resto d'Italia, dalla seconda metà del secolo scorso.

Le cause remote della presenza attuale del cinghiale sono da ricercare in immissioni volontarie a scopi venatori. I primi tentativi di re-immissione risalirebbero agli anni '70 a Capo di Ponte, successivamente in Val Sabbia, Val Trompia e sull'Alto Garda con ripetute e frequenti immissioni abusive.

Successivamente, il cinghiale nel 1989 è presente in tre aree Polaveno, Lumezzane e Bione con circa 62 capi; nel 1994 è presente nei territori di Magno, Marone, Toscolano Maderno con 202 capi. Da questi nuclei, e da ulteriori immissioni abusive, la specie avrebbe colonizzato gli ambiti di caccia pedemontani, i comprensori alpini e il resto della Provincia.

Nel 1996-99 il Piano Faunistico Venatorio della provincia di Brescia evidenzia l'aumento esponenziale della specie per gli effetti della pressione venatoria che inducono nel cinghiale strategie comportamentali per sopravvivere e proliferare. Inoltre, rileva i danni prodotti all'ambiente e alle attività agricole¹⁸, assimila la relazione del Dr. Fausto Calovi (1993)¹⁹ che suggerì di “*Razionalizzare la presenza sul territorio nonché regolamentare l'eventuale prelievo*

¹⁷per una approfondita descrizione degli ambienti si rimanda al PPCC 2021-2025 della Provincia.

¹⁸“*il cinghiale in provincia di Brescia sta crescendo a ritmo molto sostenuto raggiungendo normalmente incrementi medi annui del 100-180*”; “*questi irsutati animali sanno adottare strategie comportamentali che si adattano perfettamente con quanto l'ambiente ad essi offre. Da qui la loro versatilità a sopravvivere e a proliferare in habitats ritenuti non proprio ideali per la specie e nonostante il prelievo venatorio.*”; “*Dal punto di vista venatorio, poi, la caccia al cinghiale consentirebbe di allentare la pressione sulla lepre, da qualche anno in sofferenza, e di prolungare il periodo di caccia.*”; e “*Il cinghiale ha ormai assunto anche in provincia di Brescia una importanza non secondaria sia dal punto di vista venatorio quale specie cacciabile, sia dal punto di vista economico per i danni che la specie causa alle produzioni agricole e al patrimonio boschivo.*”.

¹⁹Relazione: Gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Brescia - Osservazioni e proposte

venatorio rappresenta, per le aree di espansione o di nuova colonizzazione del cinghiale, il cardine per la gestione di questa nuova specie”.

Nei successivi reports degli anni 2000 dell’A.T.C. unico di Brescia non sembrerebbe essere stata recepita la raccomandazione di ridurre la pressione sul cinghiale. In aggiunta, in questi reports il rischio destrutturazione, l’incremento numerico del cinghiale e la sua diffusione sono collegati all’aumento del prelievo venatorio²⁰, di contro la soluzione suggerita è ancora l’abbattimento.

Seguendo questa linea, la gestione, negli anni successivi, dal 2010 al 2012, ha portato ad un prelievo di adulti mai inferiore al 40%, dal 2013 superiore del 50% e dal 2015 addirittura maggiore del 60% (Fig. 44). I risultati sono opposti al contenimento, perché l’abbattimento preferenziale di animali adulti è lo stimolo allo *shift* verso una strategia **r**.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Adulti	43%	40%	40%	52%	50%	62%	62%
Giovani	57%	60%	60%	48%	50%	38%	38%

TAB. 8 – Percentuale di adulti e di giovani nel cerniere del periodo 2010-2016

Fig. 44. Percentuale di adulti e di giovane abbattuti nel periodo 2010-2016 (report 2016-17 ATC Unico).

Nella proposta di P.F.V.R. del 2015 è descritto il danno ambientale: all’incremento del numero degli animali aumenta esponenzialmente l’abbattimento massivo con “*un trend positivo*” maggiore del 300%, (Fig. 45).

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE
PARTE PRIMA: CONOSCERE

I piani di prelievo per la specie, a livello regionale, mostrano un trend positivo, si è infatti passati da un prelievo pari a circa 1.800 capi, nel 2002, a un massimo nel 2012 di 6.361 individui abbattuti. Si è avuto, quindi, un incremento del prelievo maggiore del 300%. Il prelievo medio, nel periodo, è risultato pari a circa 3.400 capi/anno. Per questa specie non sono disponibili dati di consistenza vista la difficoltà di effettuare censimenti attendibili. Il prelievo a livello nazionale durante la stagione venatoria 2004-2005 è stato di 114.831 capi, mentre il numero complessivo di capi prelevati in Regione Lombardia nella stessa stagione è stato pari 1.698 (1,48% del prelievo complessivo nazionale).

Fig. 45. Estratto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2015 (proposta).

La gestione del cinghiale secondo questa “strategia” non ha prodotto gli effetti contenitivi, tantomeno la riduzione dei danni economici, perché la Provincia di Brescia ha

²⁰“Dai dati dei prelievi del cinghiale si evidenzia che il prelievo è sensibilmente aumentato ed ha interessato più squadre andando a distribuirsi in un maggior numero di zone.” e “Sarebbe importante per non rischiare di destrutturate la popolazione di cinghiali mantenere un rapporto tra i sessi di 1:1 o 1:1,5 nei prelievi dei prossimi anni.” e “Per la formulazione del piano di prelievo del cinghiale per l’annata venatoria ... si utilizzano sia i dati ricavati dai censimenti che quelli dei piani di abbattimento; si nota un aumento numerico della specie ed una sua progressiva diffusione su tutto l’areale utile presente in Ambito.” e “Il cinghiale si è rivelato infatti estremamente adattabile ad ambienti assai diversi ed ha dimostrato una buona capacità di mantenere popolazioni vitali, nonostante le modificazioni cui sono stati sottoposti gli habitat originari e l’elevata pressione venatoria che viene esercitata nei suoi confronti. Tuttavia si ritiene necessario perseguire una strategia di contenimento della specie con l’obiettivo di ridurre significativamente gli impatti negativi che la specie può produrre e di limitarne l’espansione verso nuovi territori.”

più del doppio dei danni economici delle altre province lombarde; e il costo di un cinghiale abbattuto è di 1990 euro in più che, ad esempio, ad Imperia (Fig. 46).

Tabella 1 - Costo in euro (€) per cinghiale abbattuto in ogni provincia alpina.

Regione	Provincia	Costo
Liguria:	Imperia	11
Valle d'Aosta:	Aosta	292
Piemonte:	Biella	243
	Cuneo	125
	Torino	831
	Verbania	266
	Vercelli	433
Lombardia:	Bergamo	156
	Brescia	2001
	Como	92
	Lecco	200
	Varese	46
Friuli Venezia Giulia:	Pordenone	90
	Udine	201 ¹

¹⁾ dato calcolato considerando unicamente la somma per il risarcimento danni.

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE
PARTE PRIMA: CONOSCERE

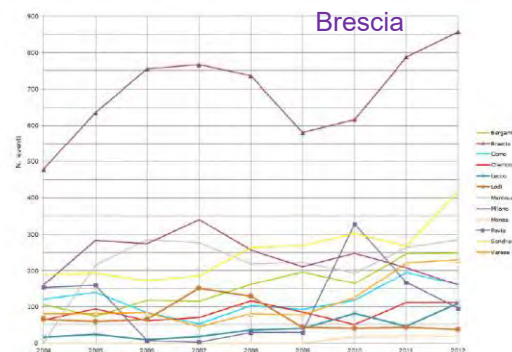


Figura 5.3 - Andamento provinciale degli eventi relativi ai danni complessivi da fauna selvatica nel periodo 2004-2012.

Fig. 46. La provincia di Brescia sopporta il maggior costo per cinghiale abbattuto in tutto l'arco alpino (Monaco et al, 2006) ed è la provincia lombarda con il maggior numero di danni per la strategia di gestione del cinghiale, principale causa (pag 116 del PFVR).

Un altro importante aspetto da valutare è come e quali dati sono registrati e considerati importanti nei reports gestionali. Questi sono ricchi di criticità perché i dati sono presentati spesso in modo discontinuo e disomogeneo; sono carenti di informazioni essenziali e di analisi appropriate (Fig. 47).

Tra le stranezze è la quantità di autoconsumo di carne di cinghiale pro-cacciatore, assumendoli tutti cacciatori di cinghiale, nella Provincia di Brescia: 46kg/a testa di carne di cinghiale nel 2015; 49 nel 2016; 69 nel 2017; 68 nel 2018; e 94 kg nel 2019 valori eccessivi se confrontati con la media italiana (2019) di consumo di carne mista 79kg (bovino, suino, pollo, tacchino, ecc.).

Altro parametro importante, non sempre presente nei reports, è la densità, cioè il numero di cinghiali su unità di superficie. La densità è un parametro di base utile a capire se la quantità di animali è bassa, normale, media, elevata, critica o emergenziale.

In Provincia di Brescia dal 2010 ad oggi la densità, ricavata dai vari reports gestionali, è pari ad 1 cinghiale per 100 ettari nell'ATC unico e 0,000002 cinghiale per 100 ettari nell'intera Provincia.

Questi valori di densità costanti obbligano a delle riflessioni: 1) sono sbagliati i valori presenti nei reports gestionali; oppure 2) la strategia seguita non ha determinato diminuzione della specie; oppure 3) il cinghiale è aumentato numericamente ma ha colonizzato nuovi territori comprese le aree urbane e protette, “effetto spugna”; 4) se i numeri riportati nei reports gestionali sono corretti allora questi valori di densità non sono valori emergenziali

tali da giustificare la strategia perseguita con la caccia di selezione fuori calendario venatorio e i piani di controllo.

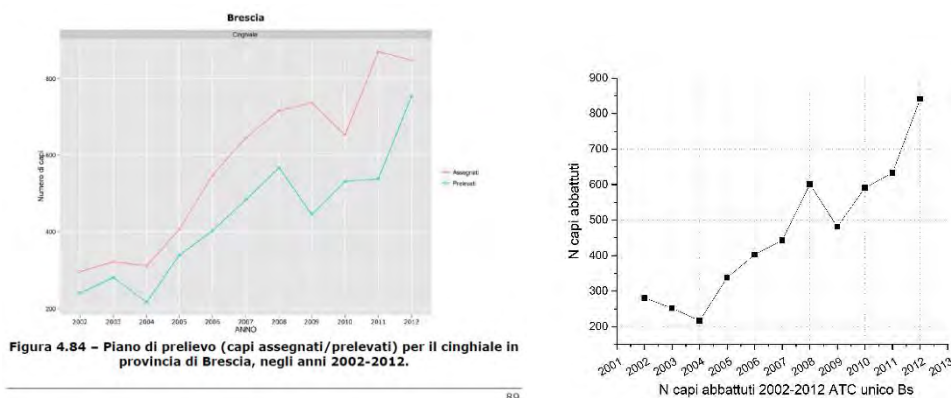
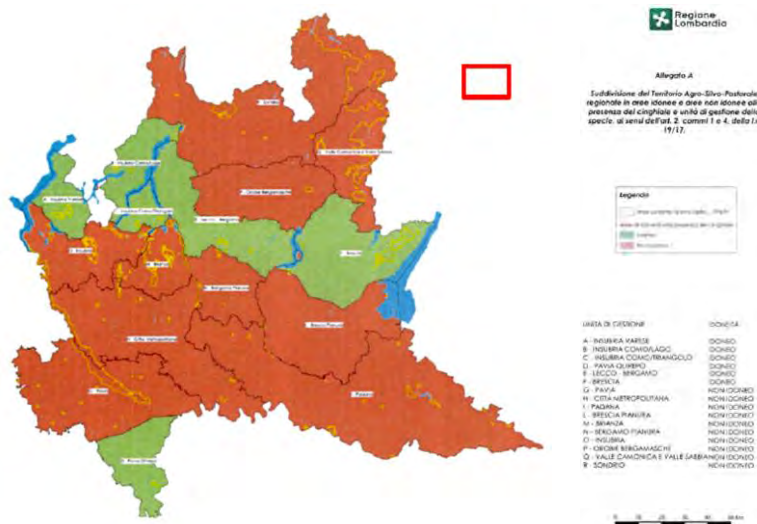


Fig. 47. Esempio di incongruenza tra i dati sui piani di prelievo nelle fonti ufficiali a sinistra proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (curva verde, pag. 89) a destra dati dell'ATC Unico di Brescia, ad esempio per gli anni 2011 e 2012 la discrepanza tra le due fonti è di circa 200 capi.

Un piano di gestione venatoria e di controllo non può essere redatto senza avere contezza degli animali presenti sul territorio e soprattutto dello “sforzo di caccia” atto a contenerne la popolazione.

Conseguenza delle strategie gestionali fallimentari è l'invenzione della “vocazionalità” del territorio, cioè una valutazione esclusivamente venatoria in aree idonee del territorio regionale, cioè dove la presenza del cinghiale è ammessa entro valori di densità obiettivo, la gestione è sempre affidata al prelievo venatorio e al controllo; e in aree non idonee dove la presenza della specie non è ammessa, la gestione è affidata al controllo e prelievo venatorio di selezione (Fig. 48).



È impensabile costringere il cinghiale in aree dove viene cacciato, infatti, per sfuggire alla caccia in braccata si è insediato in aree antropizzate e protette determinando l'effetto spugna.

Ancora più impensabile è eradicare il cinghiale dalle zone non vocate a causa della prolificità indotta e della sua frugalità, il rischio è di estremizzare ancora di più il conflitto antropico. Per di più non esistono barriere tra le diverse zone e non si conosce la densità e lo sforzo di caccia necessario. In buona sostanza si tradurrà in abbattimenti continuati e continuativi durante tutto l'anno.

In sintesi, la situazione attuale dei popolamenti di cinghiale nella provincia di Brescia è il risultato delle re-immissione anni '70 (**cause remote**) e della notevole pressione prodotta dall'attività venatoria, sia con la caccia in braccata che di selezione, e dalle pratiche di controllo che di fatto si concretizzano negli abbattimenti, anche impiegando la braccata (**cause prossime**).

All'aumento esponenziale del danno ambientale è di pari passo aumentato l'effetto spugna, il danno economico e il rischio per l'incolumità pubblica cioè il conflitto antropico (Singer et al. 1981).

CONCLUSIONI

La congruità tra i dati delle varie regioni obbliga a ripensare alle soluzioni attuate sinora, in particolare, l'intera attività venatoria e di selezione deve essere sostituita con pratiche tradizionali a basso impatto, nonché il controllo deve essere sostituito con reali metodi ecologici con criteri scientifici.

Le pratiche gestionali ecologiche che possono ridurre/mitigare il conflitto, i danni all'agricoltura, l'ingresso dei cinghiali in città sono:

1. invecchiamento delle popolazioni *shift* da dinamica **r** a **K**;
2. censimento aree ad alto rischio;
3. censimento degli hot spot di attraversamento;
4. sottopassaggi negli hot spot di attraversamento;
5. zone cuscinetto *free shot-fire zone* nei pressi degli hot spot, delle città e delle strade;
6. colture a perdere;
7. aree incolte di attrazione per il cinghiale prive di pressione venatoria;
8. evitare in zone ad alto rischio colture ad alta appetibilità es. mais;
9. recinzioni elettrificate e barriere;
10. dissuasori chimici;
11. un sistema ad attivazione intelligente per informare i conducenti dell'avvicinarsi alla sede stradale di fauna selvatica.

BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV., 1996-1998. Piano faunistico venatorio della Provincia di Brescia, Libro 1. Provincia di Brescia.
2. Adzitey F and Nurul H (2011). Pale soft exudative (PSE) and dark firm dry (DFD) meats: causes and measures to reduce these incidences - a mini review. International Food Research Journal 18: 11-20.
3. Alborali & Chiari (2010). Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica in provincia di Brescia e verifica di presenza di agenti zoonosici in animali abbattuti durante il prelievo venatorio e in carcasse di animali deceduti. Relazione del 1° anno di attività – IZS.
4. Apollonio (2003). Ungulates and their management in Italy. Boitani, L., Lovari, S. & Vigna Taglianti, A. (2003), Fauna d'Italia, Mammalia III: Carnivora - Artiodactyla Calderini, Bologna
5. Apollonio et al, 1988. The systematics of the wild boar (*Sus scrofa* L.) in Italy. Italian Journal of Zoology, 55(1-4):213-221.
6. Baber DW and Coblenz BE (1986). Density, home range, habitat use, and reproduction in feral pigs on Santa Catalina Island. J. of Mammalogy 67(3):512-525.
7. Balloni S (2015). Determinazione della composizione acidica e del profilo microbiologico della carne di cinghiale. Tesi di Laurea Dip. Sc. Veterinarie, Università di Pisa.
8. Beach FA & Jordan L (1956). Sexual Exhaustion and Recovery in the Male Rat. Quarterly Journal of Experimental Psychology, (8):121-133.
9. Bentham (1789). Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
10. Bianchi N et al. (2011). Ecotoxicological study on lead shot from hunting in the Padule di Fucecchio marsh (Tuscany, Italy). Chemistry and Ecology, 27 (Supplement 2): 153-166.
11. Boitani L et al. (1994). Spatial and activity patterns of wild boars in Tuscany, Italy. J. of Mammalogy 75(3):600-612.
12. Bowker BC, Grant AL, Forrest JC and Gerrard DE 2000. Muscle metabolism and PSE pork. Journal of Animal Science 79:1-8.
13. Broom DM (1986). Indicators of poor welfare. Br Vet J, 142: 524-526.
14. Broom DM (1986). Indicators of poor welfare. Br Vet J, 142: 524-526.
15. Brown RE (1974). Sexual arousal, the Coolidge effect and dominance in the rat (*Rattus norvegicus*). Animal Behaviour, 22(3):634-637.
16. Bruce HM (1959). An Exteroceptive Block to Pregnancy in the Mouse. Nature. 184 (4680): 105.
17. Canua A et al (2015). Reproductive phenology and conception synchrony in a natural wild boar population. Hystrix. 26 (2):77-84.
18. Carluccio A, Contri A, Amendola S, De Angelis E, De Amicis I, Mazzatenta A, 2013. Male isolation: A behavioral representation of the pheromonal 'female effect' in donkey (*Equus asinus*). Physiol & Behav. 2013 May 1;118:1-7.
19. Carnevali L et al (2009). Banca Dati Ungulati: Status, distribuzione, consistenza, gestione e prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati in Italia. Rapporto 2001-2005. Biol. Cons. Fauna, 117:1-168
20. Consiglio C (1990). Una critica scientifica della caccia. Diana e Minerva. Edizioni Borla, Roma.
21. Cornatzer WE, Fogarty EF, Cornatzer EW (2009). Qualitative and Quantitative Detection of Lead Bullet Fragments in Random Venison Packages Donated to the Community Action Food Centers of North Dakota, 2007. In Watson R. T., M. Fuller, M. Pokras, W. G. Hunt (eds.). Ingestion of Lead from Spent Ammunition: Implications for Wildlife and Humans. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA: 154-156.

22. Corte di Cassazione penale sentenza n. 35536 del 19 luglio 2017.
23. Delcroix et al (1990). Existence of synchronization of reproduction at the level of the social group of the European wild boar (*Sus scrofa*). *J Repr Fert* 89:613-17.
24. Filippi E., Luiselli L., 2002. Negative effect of the wild boar (*Sus scrofa*) on the populations of snakes at a protected mountainous forest in central Italy. *Ecologia mediterranea* 28: 93-98.
25. Focardi et al, 2000. Gli ungulati nella tenuta Presidenziale di Castelporziano. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 187-199.
26. Goedbloed et al (2013). Reintroductions and genetic introgression from domestic pigs have shaped the genetic population structure of Northwest European wild boar. *BMC Genetics* 14:43.
27. Goleman D. *Intelligenza Emotiva*. ed. CDE, Milano.
28. Gomez J.M., Hodar J.A., 2008. Wild boars (*Sus scrofa*) affect the recruitment rate and spatial distribution of holm oak (*Quercus ilex*). *Forest ecology and management* 256: 1384-1389.
29. Güldenpfennig J et al (2020). An approach to stress assessment during hunting: Cortisol levels of wild boar (*Sus scrofa*) during drive hunts - Stress hormone levels of wild boar. *bioRxiv preprint* doi: <https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987628>.
30. Güldenpfennig J, Schmicke M, Hoedemaker M, Siebert U, Keuling O (2020). An approach to stress assessment during hunting: Cortisol levels of wild boar (*Sus scrofa*) during drive hunts - Stress hormone levels of wild boar. *bioRxiv preprint* doi: <https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987628>.
31. Guyton AC. *Neurofisiologia Umana*. ed. Il Pensiero scientifico, Roma.
32. Holm IE et al (2016). Genetically modified pig models for neurodegenerative disorders. *J Pathol*, 238:267-287.
33. Hunt WG, Watson RT, Oaks JL, Parish CN, Burnham KK, et al. (2009) Lead Bullet Fragments in Venison from Rifle-Killed Deer: Potential for Human Dietary Exposure. 4(4).
34. Iacolina et al (2018). Hotspots of recent hybridization between pigs and wild boars in Europe. *Scientific Reports* 8:17372.
35. ISPRA (2012). Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibile soluzione. Rapporto ISPRA 158.
36. ISPRA (2012). Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibile soluzione. Rapporto ISPRA 158.
37. Jarolímek et al. (2014). The telemetric tracking of wild boar as a tool for field crops damage limitation. *Plant Soil Environ* 60(9):418–425.
38. Kamieniartz et al (2020). The relationship between hunting methods and the sex, age and body mass of wild boar *Sus scrofa*. *Animals*, 10:2345.
39. Kemp B, Soede NM, Langendijk P *Theriogenology* (2005) Effects of boar contact and housing conditions on estrus expression in sows. 63(2):643-56.
40. Keverne EB (1983) Pheromonal influences on the endocrine regulation of reproduction. *Trends Neurosci.* 381-384.
41. Kurz JC and Marchinton RL (1972). Radiotelemetry studies of feral hogs in South Carolina. *J. Wildlife Management* 36(4):1240-1248.
42. Larson et al. (2005). Worldwide Phylogeography of Wild Boar Reveals Multiple Centers of Pig Domestication. *Science*, 307(5715):1618-1621.

43. Lee S van der & Boot LM (1955). Spontaneous Pseudopregnancy in Mice. *Acta Physiol. Pharmacol. Neer.* 5 (213).
44. Leukel F. *Psicologia – Fisiologia*. ed. Zanichelli, Bologna.
45. Ma W. (1996). Lead in Mammals. In: Beyer, W. N., G. H. Heinz, A. W. Redmon (eds.), *Environmental Contaminants in Wildlife: Interpreting Tissue Concentrations*. SETAC, Special Publication Series, CRC Lewis Publishers, Boca Raton, pp. 281-296.
46. Maillard D and Fournier P (1995). Effects of shooting with hounds on size of resting range of wild boar (*Sus scrofa* L.) groups in mediterranean habitat. *IBEX J. Mountain Ecology* (3):102-107.
47. Massei e Toso (1993). *Biologia e gestione del cinghiale*. INFS.
48. Massei G., Genov P., 2004. The environmental impact of wild boar. *Galemys* 16: 135-145.
49. Mazzatenta A & Cellerino A (2017). I feromoni. *Trattato di Sessuologia Medica*.
50. Mazzatenta A (2019). Il Buono, il Brutto e Cattivo. *Atti Convegno*
51. Mazzatenta A (2020). Cinghiale, è ora di cambiare. *Tavolo Animali & Ambiente*. *Atti convegno*.
52. McClintock MK (1998). On the nature of mammalian and human pheromones. *Ann NY Acad Sci* 855: 390–392.
53. McClintock, M. K. (1971). Menstrual synchrony and suppression. *Nature*, 229(5282), 244–245.
54. McEwen BS (2012). Brain on stress: how the social environment gets under the skin. *PNAS*, 109:17180-5.
55. Meier & Ryser-Degiorgis (2018). Wild boar and infectious diseases: Evaluation of the current risk to human and domestic animal health in Switzerland: A review. *SAT Schweizer Archiv für Tierheilkunde* 160(7-8):443-460.
56. Monaco A, Carnevali L, Riga F, Toso S (2006). Il cinghiale sull'arco alpino: status e gestione delle popolazioni. *Report Centro Ecologia Alpina* 38.
57. Monaco A, Carnevali L, Toso S (2010). Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette. 2 Edizione. *Quad. Cons. Natura* 34, Min. Ambiente – ISPRA.
58. Monaco A, Franzetti B, Pedrotti L, Toso S (2003). Linee guida per la gestione del cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
59. Muñoz A., Bonal R., Díaz M., 2009. Ungulates, rodents, shrubs: interactions in a diverse mediterranean ecosystem. *Basic appl. Ecol.* 10: 151-160.
60. Newton KG & Gill CO 1981. The microbiology of DFD fresh meats: a review. *Meat Science* 5: 223-232.
61. O'Neill DJ, Lynch PB, Troy DJ, Buckley DJ, Kerry JP (2003). Influence of the time of year on the incidence of PSE and DFD in Irish pigmeat. *Meat Science* 64: 105-111.
62. Pedersen LJ (2007). Sexual behaviour in female pigs. *Horm Behav.* 52(1):64-9.
63. Pedersen LJ, Heiskanen T, Damm BI (2003) Sexual motivation in relation to social rank in pair-housed sows. *Anim Reprod Sci.* 75(1-2):39-53.
64. Pokras M & Kneeland MR (2009). Understanding Lead Uptake and Effects across Species Lines: A Conservation Medicine Based Approach. In: Watson R. T., M. Fuller, M. Pokras, W. G. H. (eds.), *Ingestion of Lead from Spent Ammunition: Implications for Wildlife and Humans*. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA: 7-22.
65. Popoli M et al (2011). The stressed synapse: the impact of stress and glucocorticoids on glutamate transmission. *Nat Rev Neurosci*, 13:22-37.

66. Raganella Pelliccioni, E., Riga, F., Toso S., 2013. Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi. Manuali e Linee Guida, 91, 2013.
67. Sales & Kotrba (2013). Meat from wild boar (*Sus scrofa* L.): a review. *Meat Sci*, 94(2):187-201.
68. Sales & Kotrba (2013). Meat from wild boar (*Sus scrofa* L.): a review. *Meat Sci*, 94(2):187-201.
69. Scandura et al. (2008). Ancient vs. recent processes as factors shaping the genetic variation of the European wild boar: are the effects of the last glaciation still detectable? *Molecular Ecology* 17(7):1745-62.
70. Scandura M, Iacolina L, Cossu A, Apollonio M (2011) Effects of human perturbation on the genetic make-up of an island population: the case of the Sardinian wild boar. *Heredity*, 106(6):1012-20.
71. Schaefer AL, Jones SDM, Tong AKW, Young BA, Murray NL, Lepage P (1992). Effects of post-transport electrolyte supplementation on tissue electrolytes, haematology, urine osmolality and weight loss in beef bulls. *Livestock Production Science* 30: 333-346.
72. Servanty et al. (2009). Pulsed resources and climate-induced variation in the reproductive traits of wild boar under high hunting pressure. *Journal of Animal Ecology*, 78:1278–1290.
73. Servanty S et al (2009). Pulsed resources and climate-induced variation in the reproductive traits of wild boar under high hunting pressure. *J Anim Ecol*, 78(6):1278-1290.
74. Singer FJ et al. (1981). Home ranges, movements, and habitat use of European wild boar in Tennessee. *J. Wildlife Management* 45(2):343-353.
75. Smith T.M., Smith R.L. 2013 – Elementi di Ecologia. Ottava edizione a cura di Anna Occhipinti Ambrogi e Agnese Marchini, Pearson Italia, Milano – Torino.
76. Sodeikat G and Pohlmeier K (2003). Escape movements of family groups of wild boar *Sus scrofa* influenced by drive hunts in Lower Saxony, Germany. *Wildlife Biol* 9(1):43-49.
77. Soede NM, Kemp B (1997). Expression of oestrus and timing of ovulation in pigs. *J Reprod Fertil Suppl.* 52:91-103.
78. Spagnesi M & De Marinis AM (2002). Mammiferi d'Italia. Quad. Cons. Natura 14 INFS, pag. 157.
79. Spagnesi M (1989). Cinghiale. In Atlante tematico d'Italia, Zoogeografia II. Touring Club Italiano e Consiglio Nazionale delle Ricerche.
80. Toso S & Pedrotti L (2001). Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette. Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
81. Van der Wal PG, Engel B, Reimert HGM (1999). The effect of stress applied immediately before stunning, on pork quality. *Meat Science* 53: 101-106.
82. Vandenbergh JG (1969). Male odor accelerates female sexual maturation in mice. *Endocrinology* 84:658-660.
83. Verbrugge et al. (2009). Human Exposure to Lead from Ammunition in the Circumpolar North. In: Watson R. T., M. Fuller, M. Pokras, W. G. H. (eds.), *Ingestion of Lead from Spent Ammunition: Implications for Wildlife and Humans*. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA: 126-135.
84. Vilaça et al. (2014). Mitochondrial phylogeography of the European wild boar: the effect of climate on genetic diversity and spatial lineage sorting across Europe. *J. Biogeography* 41(5): 987-998.
85. Whitten WK (1959). Occurrence of anoestrus in mice caged in groups. *J. Endocrinol.* 18:102-107.
86. Zaitsev VA (1992) The synchronization of behavior and individual distances in groups of wild boars (*Sus scrofa* L.) *Zh Obshch Biol.* 53(2):243-57.

87. Zalesky D et al. (1984). Influence of exposure to bulls on resumption of estrous cycles following parturition in beef cows. J. Anim. Sci. 59(5):1135-1139.

Il Prof. Andrea Mazzatenta, PhD è docente di Psicobiologia e Psicologia Animale alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo dove insegna anche per la Scuola di Specializzazione in Fisiologia e Fisiopatologia della Riproduzione, giusta Abilitazione Scientifica Nazionale in Fisiologia e Abilitazione Scientifica Nazionale in Psicobiologia.



QUESTA LICENZA CONSENTE L'UTILIZZO PER SOLI FINI ISTITUZIONALI DELLA
COMMISSIONE AGRICOLTURA, SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE IN TALE AMBITO
A CONDIZIONE CHE:

- NON VENGA MODIFICATO;
- NON VENGA UTILIZZATO IN PARTI;
- NON VENGA UTILIZZATO A SCOPI COMMERCIALI;
- VENGA SEMPRE ATTRIBUITA LA PATERNITÀ DELL'OPERA ALL'AUTORE.

Nota Tecnica

Ibrido: è l'accoppiamento di individui appartenenti a specie differenti o categorie tassonomiche superiori alla specie, il prodotto di tale accoppiamento è per definizione un **animale sterile**. Esempio classico sono il Bardotto e il Mulo ibridi prodotti da specie differenti di equini, generati dall'accoppiamento di un cavallo (*Equus caballus*, 64 cromosomi ovvero 32 paia) con un asino (*Equus asinus*, 62 cromosomi ovvero 31 paia), ovvero il Bardotto è il prodotto di un maschio di cavallo con una femmina di asino, il mulo è generato dall'accoppiamento di una femmina di cavallo con un maschio di asino. Questi ibridi sono sterili a causa del corredo cromosomico dispari (63 cromosomi) perché deriva dalla somma del corredo aploide asinino con 31 coppie di cromosomi e quello del cavallo con 32 coppie di cromosomi. La sterilità dell'ibrido è dovuta al fatto che, avendo un corredo poliploide dispari, alla meiosi non appaia i suoi cromosomi nella maniera corretta e non riesce a formare gameti normali.

Incrocio: è l'accoppiamento tra individui appartenenti alla stessa specie, sottospecie e sottocategorie tassonomiche inferiori gerarchicamente alla specie, il prodotto di tale accoppiamento è un **animale fertile**. Il termine incrocio non può essere usato come sinonimo di ibrido.

L'utilizzo appropriato dei termini è essenziale in biologia perché deriva direttamente dal concetto di specie ovvero popolazioni animali riproduttivamente isolate da altri e interfecondi tra loro, fondamento dell'evoluzione darwiniana basata sulla selezione sessuale.

A riprova dell'importanza dell'utilizzo corretto dei termini è l'esistenza delle *sibling species* o specie sorelle cioè animali che seppur fenotipicamente sono identici hanno già speciato e il loro accoppiamento risulta in un ibrido individuo sterile. Analogamente anche in zootecnia poiché le razze non sono altro che fenotipi selezionati dall'uomo di un identico genotipo specifico per il loro accoppiamento bisogna sempre ricorrere al termine biologico di incrocio.

L'esempio più eclatante della confusione linguistica è l'accoppiamento tra lupo (*Canis lupus*) e la sua sottospecie domestica il cane (*Canis lupus familiaris*) trattandosi di accoppiamento tra sottospecie cioè sottocategorie specifiche bisogna sempre parlare di incrocio; infatti, la prole è fertile (vedi cane lupo cecoslovacco incrocio fertile).



Appunti ad integrazione dell'audizione informale, del 20/10/2021: proposte di legge C. 174-2138-2673, recanti "Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica".

Il cambiamento territoriale subito dall'Italia negli ultimi 50 anni è stato enorme, determinato dalla rarefazione della presenza dell'uomo e delle attività antropiche in aree montane e collinari svantaggiate (con conseguenze negative sulla cura dell'ambiente rurale), abbandono che nello stesso tempo ha generato un sovrappopolamento di aree costiere e pianeggianti con relativa cementificazione. Inoltre a partire dagli anni '80, prevalentemente in aree montane, sono state istituite numerose aree protette.

Queste condizioni hanno favorito l'aumento esponenziale di boschi e incolti, mentre si sono ridotti i pascoli e piccoli appezzamenti di terreno coltivati per autoconsumo, determinando una sensibile riduzione della biodiversità. Questa rapida trasformazione degli ecosistemi ha favorito la proliferazione di specie opportuniste (a strategia r) anche alloctone e contemporaneamente ha causato la rarefazione di specie specialiste che occupavano nicchie ecologiche ristrette, come i Galliformi.

La normativa di settore non è stata al passo con le mutate condizioni ed esigenze ambientali, ma si è evoluta quasi esclusivamente da un punto di vista vincolistico, ostacolando con macchinose procedure burocratiche le attività antropiche tradizionali e il presidio di questi territori fragili, in particolare all'interno di aree protette e di Siti Natura 2000.

Basti pensare che a fronte dei sempre più frequenti eventi alluvionali sono ancora in vigore il Regio Decreto 523 datato 1904 e il Regio Decreto 3267 del 1923 su vincolo idrogeologico e foreste.

La legge n. 157/1992, anche se più recente, è ormai superata in vari punti. All'epoca della sua stesura il controllo su specie problematiche era un evento eccezionale da effettuare sporadicamente. In questi 30 anni la situazione è cambiata: i danni all'agricoltura e gli incidenti stradali sono aumentati in maniera esponenziale ma a causa dei limiti imposti dalla legge il problema viene affrontato senza strumenti idonei e in maniera disomogenea a livello nazionale e regionale. La gestione faunistica è affidata, con differenti competenze, ai tecnici degli Ambiti Territoriali di Caccia (strutture che raramente sono all'altezza del loro ruolo), a burocrati regionali, enti parco e ISPRA, ma trattandosi di una questione sociale ed economica complessa andrebbe affrontata in modo serio ed efficace. In molti casi i tentativi da parte di alcune regioni di agire in maniera più incisiva ha determinato contenziosi costituzionali e procedimenti penali nei confronti degli operatori coinvolti.

Nel 2018 la Regione Marche, valutati i costi non più sostenibili dei danni alle attività agricole, il numero degli incidenti stradali e stimolata dalle pressioni delle associazioni agricole ha prodotto il Piano di

Controllo del Cinghiale (DGR n. 645/2018). Sono subito emerse alcune difficoltà operative che sono state superate con una successiva delibera la DGR N. 1469/2018.

La Delibera n. 1469/2018 in via sperimentale e straordinaria, fermo restando tutto quanto contiene il Piano di cui trattasi (DD.GG.RR. nn. 645/18 e 1103/18) prevede che l'attività di controllo numerico del cinghiale può essere effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi attraverso cattura e/o abbattimento sui fondi, in ogni fase del ciclo produttivo, compresi gli istituti faunistici in cui è vietato l'esercizio venatorio ai sensi della L. n. 157/92.

Sostanzialmente le due delibere hanno ampliato la platea di operatori che possono esercitare il controllo rispetto a quanto previsto dall'art. 19 della l. n. 157/1992, la DGR 1469/2018 consente inoltre di intervenire nell'arco delle 24 ore, quindi anche di notte, con l'ausilio fonti luminose e ha dato la possibilità alle associazioni professionali agricole di organizzare corsi per formare agricoltori e selecontrollori all'utilizzo di impianti di cattura e/o armi da fuoco, superando così l'inerzia di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia.

Controllo del cinghiale con impianti di cattura:

Il proprietario o conduttore di fondo coltivato, non munito di licenza di caccia, che se in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato da ATC o Organizzazioni Professionali Agricole può gestire un impianto di cattura. Per l'abbattimento dei capi catturati si deve rivolgere alla Polizia Provinciale o ad un selecontrollore abilitato.

Il proprietario o conduttore di fondo coltivato, munito di licenza di caccia, ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato da ATC o Organizzazioni Professionali Agricole che può procedere direttamente all'abbattimento dei cinghiali catturati dopo aver informato la Polizia Provinciale.

Il selecciatore abilitato che ha seguito un corso di 3 ore per il controllo.

Controllo mediante abbattimento con arma rigata:

Ai sensi della DGR n. 1469/2018 si può effettuare il controllo selettivo anche con fucile ad anima rigata (carabina), a caricamento singolo manuale, dotata di ottica di precisione; uso di proiettili no Toxic, mediante individuazione dell'animale da postazione fissa o a seguito di ricerca. Per lo sparo devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste per lo svolgimento dell'attività venatoria. L'intervento può essere effettuato sul fondo in ogni fase del ciclo produttivo è possibile il foraggiamento (mais 1 kg/giorno) e **l'attività si svolge nelle 24 ore anche con impiego di fonti luminose.**

Requisiti degli operatori DRG 1469/2018 cap. 7.2.2

a) Proprietario o conduttore di fondo coltivato

1 - munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;

2 - titolare del fondo dove si realizza l'intervento di controllo;

3 - in possesso di attestato di partecipazione al corso;

È autorizzato, previa comunicazione agli Agenti di Polizia Provinciale, ad esercitare il controllo mediante abbattimento.

b) Proprietario o conduttore di fondo coltivato sprovvisto di licenza di caccia o sprovvisto di attestato può rivolgersi ad un selecacciatore abilitato.

L'ISPRA, CON NOTA N. 23823/T-A23 DEL 23/03/2018, HA ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 160 ANNO 2020

Il TAR MARCHE riferisce di dover decidere sull'annullamento della DGR n. 645/2018 (L.r. n. 7/95, art. 25). Annullamento richiesto da alcune associazioni ambientaliste, titolari dell'interesse alla tutela del patrimonio faunistico-ambientale e alla difesa della natura.

Le ricorrenti lamentano il fatto che il piano di controllo del cinghiale avrebbe illegittimamente incluso i cacciatori tra i soggetti abilitati a dare esecuzione agli abbattimenti.

Il TAR illustra ulteriori motivi di ricorso denuncia l'illegittimità per eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, non rispetto parere ISPRA. Ampliamento area e tempi di intervento del controllo del cinghiale, dei soggetti che possono effettuarlo, con possibilità di sparare al cinghiale 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in tutte le aree, anche con il sistema delle trappole e dei chiusini e il successivo abbattimento. L'ampliamento dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di controllo si inserisce in una logica di tutela ambientale, coinvolgendo non i semplici cacciatori, ma quelli espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso corsi di formazione alla gestione faunistica e coordinati dal personale di vigilanza della Provincia stessa.

La Reg. Marche chiede la rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché contrario all'esigenza del buon andamento della pubblica amministrazione, l'ampliamento dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di abbattimento è una risposta proporzionata alle mutate esigenze di tutela ambientale e all'evoluzione del contesto storico e sociale, di fronte alla cronica carenza di mezzi e personale dei corpi di polizia provinciali.

Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Roma 24 giugno 2020.

Successivamente la regione Marche ha deliberato il controllo del piccione domestico (DGR n. 1598/2018), l'eradicazione della nutria (DGR n. 631/2019) e il controllo di volpi e corvidi (DGR n. 1536/2020) allargando la possibilità di intervenire ad operatori formati tramite la frequenza di appositi corsi.

Fabriano, 20 ottobre 2021

Allegati:

1. DGR n. 1469/2018
2. Pronuncia Corte Costituzionale n. 160 del 2020

Il Tecnico Faunistico
Dott. Andrea Bolzonetti



DE/PN/SVM 0 NC	Oggetto: Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023"
-------------------	--

Prot. Segr.
1606

Giovedì 8 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:

- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di integrare l'allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023" così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;

D.G.R. 645/18 "L.r. n. 7/95, art. 25. L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023"

D.G.R. n. 1103/18 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023".

MOTIVAZIONE

Con D.G.R. n. 645 del 17 maggio 2018 è stato approvato il Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023.

Nella fase di attuazione sono state già necessarie delle modifiche che sono state apportate con D.G.R. n. 1103/18.

L'Ordinanza n. 5165/18 del Consiglio di Stato ha prodotto, nonostante gli interventi della Regione Marche, una ulteriore preoccupazione da parte del mondo agricolo in merito alla salvaguardia delle proprie attività.

La Regione Marche, dichiarata dall'OCSE ad alta incidentalità agricola, ha sempre difeso questa categoria e in via del tutto eccezionale e sperimentale intende, all'interno del Piano di controllo di cui trattasi, dedicare una particolare attenzione e misure eccezionali per fronteggiare l'emergenza cinghiali.

PROPOSTA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023".

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Borraaccini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1)

Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023"

Dopo il capitolo 6 è aggiunto il seguente capitolo 7:

7. Controllo numerico diretto del cinghiale 2018-2020

Fino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale e straordinaria, fermo restando tutto quanto contiene il Piano di cui trattasi (DD.GG.RR. nn. 645/18 e 1103/18), l'attività di controllo numerico del cinghiale può essere effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi, al fine di contenere i danni agricoli, oltre a quanto già previsto (capitolo 3.2.1 e capitolo 3.2.2), attraverso cattura e/o abbattimento sui fondi, in ogni fase del ciclo produttivo, ricadenti nelle zone A), B) e C), compresi gli istituti faunistici in cui è vietato l'esercizio venatorio ai sensi della L. n. 157/92, secondo le seguenti modalità:

7.1 Cattura e abbattimento**7.1.1 Tecnica di intervento**

Per l'attività di cattura possono essere impiegati i seguenti impianti che vengono sinteticamente descritti in quanto le specifiche tecniche di dettaglio sono le medesime di cui al paragrafo 3.2.1 che per opportunità si riportano di seguito:

- Trappole di cattura

Si tratta di strutture mobili costituite generalmente da pannelli (telai in ferro con rete elettrosaldata) che vengono assemblati provvisti di una porta a "ghigliottina" regolata da un meccanismo di chiusura a scatto.

- Recinto mobile - Chiusino

I chiusini sono dei recinti di piccole dimensioni realizzati con pannelli (costituiti da telai in ferro con rete elettrosaldata) che vengono ancorati tra loro e fissati a pali o meglio alberi presenti nel sito di allestimento. Sono dotati di una porta a ghigliottina collegata ad un meccanismo di chiusura, pedana o filo ad inciampo, che viene azionati dai cinghiali che entrano nel recinto. I pannelli vengono interrati per circa cm. 10 e preferibilmente schermati con vegetazione.

- Recinto fisso - Corral

Sono recinti di dimensioni più rilevanti dei chiusini, realizzati con rete a maglia sciolta sostenuta da pali ed interrata per circa cm. 50. Hanno una porta analoga a quella dei chiusini e sono schermati da vegetazione naturale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.1.2 Requisiti degli operatori

L'attività di cattura viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti.

- a) Proprietario o conduttore di fondo coltivato, non munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole circa l'uso degli impianti di cattura, come indicato in riquadro 4). Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura.
- b) Proprietario o conduttore di fondo coltivato, munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole circa l'uso degli impianti di cattura, come indicato in riquadro 4). Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura.

7.1.3 Procedura tecnica d'intervento

Gli agricoltori che intendono impiegare gli impianti di cattura presentano domanda tramite piattaforma SIAR (Sistema Informativo Agricoltura Regionale).

Le modalità operative sono le seguenti:

- I proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 7.1.2, addetti alla gestione dell'impianto di cattura, provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura del cinghiale agli APP che provvederanno all'abbattimento del cinghiale nel più breve tempo possibile onde salvaguardare il selvatico catturato.
- I proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 7.1.2, addetti alla gestione dell'impianto di cattura, provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura del cinghiale agli APP e, successivamente alla comunicazione agli APP, procedono all'abbattimento del cinghiale nel più breve tempo possibile onde salvaguardare il selvatico catturato.

In entrambi i casi si dovrà procedere alla compilazione della scheda di abbattimento, su modello fornito dalla Regione Marche.

Agli impianti di cattura provvederà la Regione Marche che potrà avvalersi di soggetti terzi. Tutti gli impianti di cattura saranno georeferenziati e corredati da apparecchiature audiovisive attestanti le relative azioni di cattura. Tutti i dati saranno gestiti attraverso un sistema informativo (GIS).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I proprietari o conduttori di fondo possono provvedere anche a proprie spese ai sensi del comma precedente e secondo le condizioni ed i requisiti seguenti.

Condizioni e requisiti per l'installazione dell'impianto di cattura:

- fondo agricolo in ogni fase del ciclo produttivo;

Riquadro 4) - Seminario formativo sull'impiego degli impianti di cattura del cinghiale

- Partecipanti: massimo 100
- Ore del corso: 3
- Titoli docente: Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline scientifiche del settore naturalistico con almeno 3 anni di esperienza professionale nella didattica e nella gestione del cinghiale
- Dispense: deve essere fornito manuale ai partecipanti
- Contenuti didattici: la normativa per il controllo del cinghiale; il piano di controllo del Cinghiale della Regione Marche; le tecniche di prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali; gli impianti di cattura ed il protocollo d'uso; il monitoraggio dell'attività di cattura
- Titolo rilasciato: attestato di partecipazione rilasciato dagli ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole gestori del corso

7.2 Abbattimento da postazione – controllo selettivo**7.2.1 Tecnica di intervento**

La tecnica del controllo selettivo prevede:

- l'impiego di fucile ad anima rigata (carabina), di calibro non inferiore a 5,6 mm e bossolo non inferiore a 40 mm, a caricamento singolo manuale, dotata di ottica di precisione;
- l'utilizzo di proiettili no Toxic;
- l'individuazione dell'animale da postazione fissa o a seguito di ricerca;
- l'addetto al controllo può sparare quando si trova comunque fermo, in postazione di sicurezza ovvero quando in caso di mancato bersaglio l'ogiva vada ad impattare al suolo, su animale fermo;
- per lo sparo devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste per lo svolgimento dell'attività venatoria, salvo deroga in casi di emergenza o per pubblica incolumità concessa da APP che dove individuare la specifica postazione di sparo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- è possibile realizzare punti di foraggiamento, impiegando anche appositi distributori, in luoghi facilmente controllabili e posti in condizioni di sicurezza per il tiro nonché a debita distanza da coltivazioni danneggiabili dal cinghiale. Per il foraggiamento può essere impiegato mais in quantità non superiore a kg 1 per giorno.
- l'attività di controllo può essere realizzata nell'arco delle 24 ore, con l'impiego di fonti luminose in orario notturno.

7.2.2 Requisiti degli operatori

L'attività di controllo selettivo viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti.

- a) Proprietario o conduttore di fondo coltivato (denominato in seguito Agricoltore):
 - 1. in possesso di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità
 - 2. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;
 - 3. in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole circa i piani di controllo del cinghiale;
- b) Proprietario o conduttore di fondo coltivato (denominato in seguito Agricoltore):
 - 1. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;

7.2.3 Procedura tecnica di intervento

Gli interventi di controllo numerico del Cinghiale tramite abbattimento vengono realizzati dagli agricoltori quando incorrono le seguenti condizioni attraverso le rispettive procedure:

- nei fondi ricadenti nelle zone A), B) e C), compresi gli istituti faunistici in cui è vietato l'esercizio venatorio, ai sensi della L. n. 157/92, a seguito di presenza del cinghiale sul fondo agricolo in ogni fase del ciclo produttivo:
 - o gli agricoltori con i requisiti di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 7.2.2, sono autorizzati, previa comunicazione agli APP, ad esercitare il controllo mediante abbattimento.
 - o gli agricoltori con i requisiti di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 7.2.2, possono ricorrere ad un selescacciatore in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole e iscritto nei relativi elenchi.

Le attività di controllo effettuate dall'agricoltore debbono accertare la presenza di cinghiali documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi (elementi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

naturali, paesaggistici, ecc.) a testimonianza di quanto accaduto ed inviate immediatamente agli APP secondo le modalità concordate con gli stessi.

A seguito dell'abbattimento si dovrà procedere alla compilazione della scheda di abbattimento, su modello fornito dalla Regione Marche.

Riquadro 5): Seminario formativo sul controllo selettivo del cinghiale

- Partecipanti: massimo 100
- Ore del corso: 3, per coloro che sono abilitati ai sensi del R.R. 3/2012 art. 2 comma 1 lett. c), + 6 per i non abilitati
- Titoli docente: Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline scientifiche del settore naturalistico con almeno 3 anni di esperienza professionale nella didattica e nella gestione del cinghiale
- Dispense: deve essere fornito manuale ai partecipanti
- Contenuti didattici: la normativa per il controllo del cinghiale; il piano di controllo del Cinghiale della Regione Marche; le tecniche di prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali; la tecnica di controllo selettivo; i mezzi di abbattimento; il monitoraggio dell'attività di controllo.
- Titolo rilasciato: attestato di partecipazione rilasciato dall'ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole gestori del corso



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **160/2020**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI

Udienza Pubblica del **23/06/2020** Decisione del **24/06/2020**

Deposito del **23/07/2020** Pubblicazione in G. U. **29/07/2020**

Norme impugnate: Art. 25, c. 2° bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 05/01/1995, n. 7.

Massime: **43325**

Atti decisi: **ord. 139/2019**

Massima n. 43325

Titolo

Caccia - Norme della Regione Marche - Piani di controllo della fauna selvatica (nella specie: cinghiale) - Inclusione dei cacciatori tra i soggetti attuatori - Autorizzazione al prelievo in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, nelle zone e nei periodi preclusi alla caccia - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inadeguatezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge reg. Marche n. 7 del 1995, che prevedono, il comma 2 - bis, che la Regione possa autorizzare il prelievo del cinghiale in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, e il comma 3 che, per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, sia consentito avvalersi di operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica. L'ordinanza di rimessione si è limitata a richiamare le sentenze costituzionali n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, relative a questioni ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate, senza minimamente motivare le ragioni di tale sovrapposizione e senza spiegare perché l'inclusione dei cacciatori, dotati di specifici requisiti di qualificazione e che operano sotto il coordinamento e il controllo del personale della Provincia, nell'elenco degli attuatori dei piani di controllo del cinghiale incida in senso peggiorativo sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e comporti la violazione del parametro evocato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione *per relationem*, attraverso il richiamo agli argomenti evidenziati dalle parti o ad altre pronunce giurisdizionali, non è ammessa se il rimettente non esplicita i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza e non mostra di aderire alle argomentazioni a cui si richiama. (*Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018*)

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche 05/01/1995 n. 7 art. 25 co. 2 bis, ultimo periodo

legge della Regione Marche 05/01/1995 n. 7 art. 25 co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Pronuncia

SENTENZA N. 160

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel procedimento vertente tra la Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus e altro e la Regione Marche e altro, con ordinanza del 17 aprile 2019, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 23 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 aprile 2019, iscritta al reg. ord. n. 139 del 2019, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), e successive modificazioni e integrazioni, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2.– Il TAR rimettente riferisce di dover decidere sull'annullamento della deliberazione della Giunta regionale delle Marche 17 maggio 2018, n. 645 (L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023), e degli atti presupposti, integrativi e consequenziali, richiesto da alcune associazioni ambientaliste, titolari dell'interesse alla salvaguardia e tutela del patrimonio faunistico-ambientale e alla difesa della natura e dell'ecosistema.

3.– Le ricorrenti nel giudizio principale lamentano il fatto che il piano di controllo del cinghiale avrebbe illegittimamente incluso i cacciatori tra i soggetti abilitati a dare esecuzione agli abbattimenti; tale inclusione troverebbe fondamento nell'art. 25, comma 3, della legge reg. Marche n. 7 del 1995 e sarebbe in contrasto con quanto prescritto dalla normativa statale e segnatamente dall'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che elenca in via tassativa i soggetti deputati all'esecuzione dei piani di abbattimento, includendovi solo le guardie venatorie dipendenti dall'amministrazione provinciale, le guardie forestali e comunali munite di licenza di caccia e i proprietari e i conduttori dei fondi su cui i piani devono essere attuati, purché muniti di licenza di caccia.

In contrasto con tale disposizione, l'art. 25, comma 3, della legge reg. Marche n. 7 del 1995 avrebbe demandato l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica alle guardie venatorie dipendenti dalle Province, che possono avvalersi dei proprietari e conduttori dei fondi e delle guardie forestali e comunali, se muniti di licenza di caccia, nonché degli operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati, e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica.

Il comma 2-bis dello stesso art. 25 della legge reg. Marche n. 7 del 1995 avrebbe autorizzato la Regione a consentire il prelievo del cinghiale in forma collettiva con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, con priorità per i cacciatori residenti e dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) interessato.

La deroga alle prescrizioni di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 si tradurrebbe nell'illegittimità costituzionale della legge regionale censurata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che rimette al legislatore statale la competenza a dettare le prescrizioni in materia di tutela ambientale.

4.– Il TAR rimettente illustra gli ulteriori motivi di ricorso adottati dalle ricorrenti per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, di cui si denuncia l'illegittimità per eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria e sviamento dalla causa tipica, poiché la Regione non avrebbe dato conto dell'inefficacia dei metodi ecologici prima di adottare i piani di abbattimento della fauna selvatica; avrebbe deliberato i suddetti piani nonostante il parere contrario dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e senza fornire adeguata motivazione; non avrebbe dato conto della presenza di cinghiali in soprannumero,

prescrivendo l'abbattimento in ragione dei rilevanti danni che la presenza degli animali determina alle produzioni agricole; non avrebbe effettuato la valutazione di incidenza sul piano di controllo e non avrebbe sottoposto il piano quinquennale alla procedura di valutazione ambientale strategica.

5.– Inoltre, il TAR rappresenta che, con i motivi aggiunti, le ricorrenti lamentano che, per effetto della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1469, recante «Integrazione dell'allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 “L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”», si sono ampliati in maniera significativa sia l'area e i tempi di intervento del controllo del cinghiale, che i soggetti che possono effettuarlo, così che fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile sparare al cinghiale ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno, in tutte le aree, senza requisiti e senza la necessità di adottare tecniche di prevenzione, sia mediante abbattimento che con il sistema delle trappole e dei chiusini e il successivo abbattimento, per salvaguardare l'agricoltura, in contrasto con quanto prescritto dalla normativa statale e dalle esigenze di tutela ambientale.

6.– Il Collegio rimettente afferma di ritenere preliminare la trattazione delle censure con cui è stata dedotta l'incostituzionalità dell'art. 25 della legge reg. Marche n. 7 del 1995 e solleva l'incidente di costituzionalità in ragione della rilevanza della questione, ritenuta in re ipsa poiché il concorso dei cacciatori non proprietari al prelievo del cinghiale accrescerebbe la lesione dei beni giuridici protetti dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, e della sua non manifesta infondatezza, per cui si richiamano due pronunce di questa Corte, la n. 217 del 2018 e la n. 139 del 2017, relative a questioni che il TAR ritiene sostanzialmente sovrapponibili a quella sottoposta al suo esame.

L'incidente di costituzionalità viene prospettato in riferimento ad entrambi i commi, il 2-bis e il 3, dell'art. 25 della legge reg. Marche n. 7 del 1995, nella parte in cui tali disposizioni ampliano il novero dei soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica rispetto all'elencazione di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992, con ciò determinando il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

7.– Nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Regione Marche eccependo, in primo luogo, la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza di entrambe le questioni prospettate, poiché l'art. 25 della legge reg. Marche n. 7 del 1995 non andrebbe applicato nel giudizio instaurato dalle associazioni ambientaliste.

Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 2018 impugnata nel giudizio a quo avrebbe individuato, quali attuatori dei piani di abbattimento, gli agenti di polizia provinciale, i selescacciatori abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento della Regione Marche 23 marzo 2012, n. 3, recante «Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», e i proprietari e i conduttori dei fondi muniti di licenza venatoria e i titolari dei fondi ove sono posizionati i mezzi di cattura, se in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'ATC circa l'uso dei mezzi di cattura.

La citata deliberazione, dunque, avrebbe individuato soggetti corrispondenti a quelli di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992, con la sola eccezione dei selescacciatori che, però, non corrisponderebbero né ai soggetti indicati dall'art. 25, comma 2-bis, della legge reg. Marche, n. 7 del 1995, né a quelli di cui al successivo comma 3, essendo invece meri cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati al prelievo del cinghiale, capriolo o daino.

Nessuna delle disposizioni censurate, dunque, verrebbe in rilievo nel giudizio a quo, e, anzi, la deliberazione impugnata potrebbe essere annullata proprio perché contrastante con l'art. 25 della legge reg. Marche n. 7 del 1995.

8.– Quali ulteriori motivi di inammissibilità la Regione ha dedotto il difetto di motivazione sulla rilevanza, sia in riferimento all'art. 25, comma 2-bis, la cui illegittimità deriverebbe “per estensione” dalla

censura del comma 3 dello stesso art. 25, senza che sia stata addotta alcuna ulteriore motivazione, sia in riferimento allo stesso comma 3, la cui rilevanza è stata ritenuta in re ipsa, essendosi il TAR limitato ad addurre che il concorso di «cacciatori non proprietari» al prelievo del cinghiale accrescerebbe la lesione dei beni giuridici che le associazioni ambientaliste ricorrenti intendono tutelare, con ciò appiattendosi sulla prospettazione del ricorso, senza sviluppare argomentazioni in senso adesivo e senza verificare se l'accoglimento degli altri motivi di ricorso avrebbe potuto comportare l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il difetto di motivazione è prospettato anche in riferimento alla non manifesta infondatezza, avendo il TAR argomentato solo mediante il richiamo a due pronunce della Corte costituzionale, senza ulteriori spiegazioni della supposta illegittimità delle norme censurate.

9.– Nel merito la Regione Marche, pur dichiarandosi consapevole dell'indirizzo della Corte costituzionale sulla natura tassativa dell'elenco dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di abbattimento, ha dedotto la non fondatezza delle questioni in ragione del mutato quadro fattuale in cui si inserirebbe la legge n. 157 del 1992, evocata quale parametro interposto.

La Regione osserva che quest'ultima legge è stata adottata in un periodo in cui l'interesse preminente era quello di tutelare la fauna a rischio di estinzione. Attualmente, invece, moltissime specie sarebbero in sovrannumero e sarebbero infestanti, così da causare molteplici problemi all'agricoltura, per i danni ai raccolti; alla salute, per le malattie diffuse da alcuni selvatici; allo stesso ambiente, poiché la presenza massiccia di alcuni animali altererebbe gli equilibri tra specie.

In questa prospettiva, l'ampliamento dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di abbattimento si inscriverebbe in una logica di tutela ambientale, coinvolgendo non i semplici cacciatori, ma quelli espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e coordinati dal personale di vigilanza della Provincia stessa.

In ogni caso, la tutela delle specie sarebbe assicurata dalle prescrizioni dei piani di abbattimento che i soggetti indicati dalla legge regionale si devono limitare ad attuare, mentre l'ampliamento dei soggetti attuatori aiuterebbe a rendere più celere ed efficace l'esecuzione dei piani, con vantaggio dell'agricoltura e della stessa tutela di altre specie animali e dell'uomo.

D'altronde, secondo la Regione, il dato letterale dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 indurrebbe ad escludere che l'elencazione in esso contenuta sia tassativa, potendo essere integrata, per espressa previsione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10.– Qualora la Corte costituzionale non ritenesse plausibile siffatta interpretazione della norma statale, la Regione Marche chiede che si valuti la rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto irragionevole e contrario all'esigenza del buon andamento della pubblica amministrazione, costituendo l'ampliamento dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di abbattimento una risposta proporzionata alle mutate esigenze di tutela ambientale e all'evoluzione del contesto storico e sociale, soprattutto a fronte della cronica e conclamata carenza di mezzi e personale dei corpi di polizia provinciali.

11.– Con successiva memoria, la Regione ha sostanzialmente ribadito le eccezioni di inammissibilità formulate nella memoria di costituzione in giudizio, precisando, in riferimento al difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, che sia la legge regionale censurata che la norma statale evocata quale parametro interposto risalgono ad epoca antecedente alla riforma del titolo V° della Parte II della Costituzione e, quindi, il giudice avrebbe dovuto motivare se inquadrare le norme alla luce del progresso ovvero del nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni.

12.– In ogni caso, il fatto che la legge regionale risalga al 1995 e la legge statale al 1992 escluderebbe la violazione della competenza statale stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo il riparto di competenze tra enti pubblici regolato dalle norme vigenti al momento dell'adozione dell'atto in base al principio *tempus regit actum*, così che il parametro evocato risulterebbe del tutto inconferente.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche dubita, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

2.– L'art. 25 è censurato nella parte in cui, al comma 2-bis, prevede che la Regione possa autorizzare il prelievo del cinghiale in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, con priorità per i cacciatori residenti e dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) interessato; è censurato anche il comma 3 dell'art. 25 che, per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, consente di avvalersi di operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica.

Il vulnus di costituzionalità viene prospettato in relazione all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che impone che i piani di abbattimento della fauna selvatica siano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali con l'avvalimento dei soli proprietari e conduttori dei fondi su cui i piani vanno attuati, se muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie forestali e comunali, sempre munite di licenza di caccia.

3.– Le questioni sono inammissibili.

4.– L'ordinanza di rimessione non ha adeguatamente motivato in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, poiché si è limitata a sospettare l'incostituzionalità della possibilità, prevista dalle disposizioni censurate, di includere i cacciatori, non specificamente contemplati dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, nell'alveo dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica e, a supporto di tale prospettazione, a richiamare due sentenze di questa Corte, la n. 217 del 2018 e la n. 139 del 2017, relative a questioni ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate con l'incidente di costituzionalità, senza minimamente motivare le ragioni di tale sovrapposizione.

5.– L'ordinanza di rimessione, pur dando atto che i soggetti individuati dalla previsione normativa regionale censurata non sono tutti i cacciatori, ma solo quelli in possesso di specifici requisiti di qualificazione e che vengono coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, si è limitata poi a richiamare alcune sentenze di questa Corte non completamente sovrapponibili alle odierne questioni.

Infatti, le norme regionali oggetto di tali pronunce non riguardavano i cacciatori dotati di specifici requisiti di qualificazione, come invece previsto dalle norme censurate e, soprattutto, non era previsto il loro coordinamento e controllo da parte del personale della Provincia.

6.– La motivazione per *relationem*, attraverso il richiamo agli argomenti evidenziati dalle parti o ad altre pronunce giurisdizionali, non è ammessa se il rimettente non esplicita i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza e non mostra di aderire alle argomentazioni a cui si richiama (sentenze n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018; ordinanze n. 85 e n. 64 del 2018).

La semplice illustrazione della norma assunta a parametro interposto, contenuta nell'ordinanza del TAR, non è sufficiente a supportare la suddetta adesione alle ricordate pronunce.

7.– Manca, dunque, una motivazione idonea alla ricostruzione del percorso logico seguito dal TAR Marche, che non ha esposto perché l'inclusione dei cacciatori, dotati di specifici requisiti di qualificazione e che operano sotto il coordinamento e il controllo del personale della Provincia, nell'elenco degli attuatori dei piani di controllo del cinghiale incida in senso peggiorativo sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e comporti la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

1

Basso dott. Roberto
Via Aquileia 148
Jesolo (VE) 30016

OGGETTO: Memoria su intervento di Roberto Basso

**PROPOSTA DI LEGGE N. 2138 d'iniziativa dei Deputati
Caretta, Butti, Ciaburro, Deidda, Rotelli**

**Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della
fauna selvatica
Presentata il 3 ottobre 2019**

**PROPOSTA DI LEGGE N. 174 d'iniziativa dei Deputati
Paolo Russo, Pentangelo
PROPOSTA DI LEGGE N. 2673 d'iniziativa del
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia**

Nell'ambito dell'approfondimento delle sue indicate proposte di legge ne è emerso un grave e conclamato problema, che con il trascorrere degli anni è stato sempre sottovalutato o trattato con scarsa attenzione e rigore da parte degli organi competenti politici, giuridici, venatori, ambientalisti e sociali, appartenenti indistintamente a tutte le Regioni italiane e taluni schieramenti politici.

Preannuncio che da questi miei approfondimenti frutto di una ricerca e d'esame di dati attendibili, con assoluta sincerità, ne sono rimasto fortemente colpito e preoccupato, come dovrebbe essere per qualunque persona dotata di un minimo di sensibilità, buonsenso e attaccamento alla **tutela del bene più prezioso che abbiamo "LA BIODIVERSITÀ"**.

Ma procediamo per gradi ed evoluzione storica. La Coldiretti Nazionale (che è la più grande organizzazione agricola europea con 1,6 milioni di tesserati) da anni è in prima linea nel lamentare un'escalation di danni subiti dagli agricoltori italiani a discapito delle loro colture e aziende che nel 2016 sono stati stimati in circa 100 milioni di euro (rapporto Eurispes). In Piemonte dal 2002 al 2013 sono stati spesi quasi 6 milioni di euro per rifondere danni provocati dai cinghiali (fonte F. Ferrone, Resp. WWF Sett. Agricoltura e Biodiversità). Ma non solo, nei primi 9 mesi del 2015 sono stati documentati 148 incidenti automobilistici che hanno provocato 18 morti e 109 feriti tra cui molti con invalidità irreversibili; nel 2018 - 145 incidenti gravi in cui sono deceduti 15 persone; l'osservatorio ASAPS nell'anno 2019 ha registrato 164 significativi incidenti dati dall'impatto con animali; nel solo 2020 16 vittime, 215 feriti, 2,3 milioni di euro di danni. Trattasi di incidenti con animali selvatici ed in particolare con cinghiali su strade comunali, provinciali e autostrade. **Dati raccolti anche dall'osservatorio Il Centauro - ASAPS, a loro volta confermati dalle statistiche ISTAT sugli incidenti stradali (vedi https://www.asaps.it/45-Osservatori/436-Incidenti_con_animali).**

Chiaramente si deve considerare che molti incidenti di scarsa rilevanza non vengono denunciati, per problematiche legate alle polizze assicurative o alla meccanica stessa degli incidenti. Parrebbe inoltre che nel 2016 la popolazione di cinghiali nella penisola italiana abbia raggiunto una densità tra 1.300.000 e 1.400.000 individui di cui 450.000 nella sola Toscana (fonte Toscana Coldiretti); sempre nel 2016 l'I.S.P.R.A. aveva stimato che la popolazione di cinghiali poteva aver superato il milione di esemplari, diffusi in tutte le venti regioni italiane e nel 95% delle province (da cronache Corriere

della Sera, agosto 2015). Recentemente la Coldiretti ne ha stimato una popolazione superiore ai 2.000.000 di esemplari, ma ci sono diversi tecnologi che ritengono questo dato sottostimato.

Il cinghiale oggi, in Italia, vanta sicuramente il più ampio areale distributivo tra tutti gli ungulati, occupando oltre 190.000 kmq pari a circa il 70% del territorio nazionale. Ciò grazie al fatto che questo selvatico si adatta ad occupare una grande varietà di habitat, incluse quelle aree intensamente antropizzate. Dall'analisi di questi numeri si evince chiaramente che il problema non può essere solo quello legato ai danni causati all'agricoltura ma anche di tutela ambientale, sicurezza e d'incolumità dei cittadini. Una cosa è certa, censire in Italia, regione per regione, la popolazione di cinghiali non è cosa né facile né scontata, nonostante qualcuno lo possa ritenere un aspetto superabile con dei finanziamenti. Mentre, cosa molto più fattibile sarebbe avere dei dati più rigorosi sugli abbattimenti annuali o decessi accidentali, questa potrebbe essere un'importante base di partenza per la stima di popolazione.

Nell'ambito di questa ricerca ho riscontrato un anomalo crescendo di aggressioni dirette mortali o comunque piuttosto gravi a persone e cani nelle periferie di centri abitati o addirittura sulla soglia di casa; comportamenti questi sicuramente un tempo inusuali ed etologicamente non riconducibili a questa specie. Eclatante è stato l'incidente accaduto il 9 agosto 2015 in Sicilia nel Comune di Cefalù, nel palermitano, dove un noto animalista, il Sig. Salvatore Raimondo, è stato attaccato e ucciso da un grosso cinghiale durante una passeggiata nei pressi della sua abitazione, lo stesso cinghiale ha anche ferito la moglie Rosa accorsa in suo aiuto.

Altro simile incidente si è verificato nel Maggio 2015 in Provincia di Brescia, Località Iseo dove il settantatreenne Severino Z., nell'intento di proteggere i prodotti agricoli del suo podere, è morto dissanguato a seguito dell'aggressione di un cinghiale.

A settembre 2015 a Bene Vagienna (CN) un tartufoiaio è stato attaccato da un branco di cinghiali mentre esplorava un bosco, dell'accaduto è stata esposta denuncia ai Carabinieri.

A maggio 2015 a Trieste, un uomo di settant'anni ha riportato lesioni multiple giudicate importanti, dopo essere stato attaccato da un cinghiale nel suo podere, mentre il suo cane pastore del caucaso è stato dilaniato nel tentativo di difenderlo.

Ormai gli incidenti mortali interessano pressoché tutte le Regioni italiane, anche quelle dell'estremo sud, dove fino ad un ventennio fa il cinghiale era una specie localizzata o inesistente. Oggi anche in Sicilia e in Puglia vi è stata un'escalation di danni e incidenti davvero imponente. Ma andando a ritroso negli anni, ed esaminando nel dettaglio ogni singolo grave incidente, ci si può rendere conto dell'immane tragedia provocata dall'aumento demografico dei cinghiali, paragonabile a un "bollettino di guerra".

- Giugno 2017, in località Zeme, comune della Lomellina (PV) la Sig.ra Sara Azzalin, infermiera di 52 anni, uscita all'alba di casa per recarsi al lavoro per evitare un branco di cinghiali che le attraversavano la strada, dopo un carambolesco testa coda, è finita fuori strada. Poche ore dopo si è spenta per le gravi ferite subite.

- Marzo 2017, Roma nord zona Grottarossa e precisamente all'incrocio di Via dell'Inviolatella Borghese e la Via Cassia Nuova, Nazzareno Alessandri, 49 anni, alla guida del suo scooter muore sbalzato dal ciclomotore dall'urto con un grosso cinghiale che improvvisamente gli taglia la strada;

- Febbraio 2017, Sergio Droghi settantaquattrenne di Ziano (PC), imprenditore in pensione, alle 7.00 di mattina mentre si recava al lavoro, sulla strada statale investe un grosso cinghiale. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Parma morirà poco dopo per le gravi ferite riportate.

- Gennaio 2017, sull'autostrada A11 nei pressi di Lucca, un branco di cinghiali ha invaso la carreggiata, provocando incidenti a catena che hanno coinvolto 5 auto con 9 cinghiali morti sull'asfalto. Numerosi sono stati i feriti, le Forze dell'Ordine intervenute hanno dichiarato "sfiorata la strage".

- Settembre 2016, Livorno, scooterista di 75 anni, sulla strada che da Livorno porta alla Valle Benedetta investe un cinghiale che gli taglia la strada, cade sull'asfalto e un'auto che sopraggiunge lo travolge uccidendolo.

E poi a seguire decine e decine di altri incidenti mortali che vedono come protagonista sempre l'elevata densità numerica di questa specie. Anni fa vi furono incidenti che coinvolsero anche mamme o nonni che stavano accompagnando a scuola in territori all'interno di parchi o ambienti rurali i propri figli e nipoti, si ricordano decessi di almeno due bambini in incidenti diversi.

Il flagello causato dalla popolazione invasiva dei cinghiali è una verità scomoda che talune frange di animalisti – fondamentalisti e non solo, stanno cercando di insabbiare e cosa ancor più grave tentano di minimizzare nel tentativo di rendere ridicolo o inesistente il problema.

Sono pertanto di non facile comprensione e condivisione taluni risaputi comportamenti da parte del variegato mondo dell'animalismo più radicale. Per loro, sempre più sovente, i dati scientifici e tecnici diventano pura ideologia, cercano con ogni mezzo di spostare ogni dibattito o confronto da un livello tecnico e etico ad un livello di assoluta intolleranza, finendo con l'impedire ogni possibile ponderata mediazione. Tutto questo a discapito dell'ambiente, della sicurezza della società civile, dell'economia agricola, a vantaggio della sterile politica dell'assolutismo del benessere animale e la sua priorità su tutto e tutti.

E pur di minimizzare questo attuale e grave problema c'è chi ha il coraggio di affermare che i fagiani arrecano più danni dei cinghiali, mancando così di rispetto a chi è deceduto a causa loro e a tutti coloro che hanno subito e continuano a subire ingenti danni all'economia rurale, cercando di distogliere il legislatore e l'attenzione politica con delle informazioni infondate e fuorvianti. Ma come potrà mai essere possibile che un galliforme, specie granivora e insettivora, che pesa poco più di un chilo, possa essere paragonato a un onnivoro come il cinghiale che può superare i 150 kg di peso con una massa corporea impattante 150 volte maggiore. **Ma allora tutto quello che viene insegnato nelle Università durante le lezioni dei corsi di laurea in gestione della fauna selvatica e nelle lezioni di etologia sono errate o addirittura infondate???**

Inoltre, pare ovvia l'urgenza di vietare l'alimentazione da parte dell'uomo a favore di quei gruppi di cinghiali sempre più numerosi che affollano le periferie delle città come ad esempio nella capitale. Non possiamo neanche trascurare il fatto che la popolazione di cinghiali italiani può ritenersi una popolazione non endemica e pertanto non facente parte della nostra fauna selvatica. È un surrogato genetico frutto dell'ibridismo tra varietà di maiali dal manto scuro, endemici soprattutto nel centro Italia, allevati allo stato semibrado, ibridatisi alla fine della metà del secolo scorso con soggetti importati da oltralpe, che ne hanno facilitato non solo l'elevato tasso riproduttivo, ma anche la massa corporea. Questo è il motivo per cui questa presenza non dovrebbe essere assoggettata ad alcuna remora sul controllo della eccessiva e invasiva popolazione anche all'interno di aree protette. In passato ho personalmente studiato e approfondito lo status di popolazione dei cinghiali nel Parco dei Colli Euganei (PD) e nell'alta Val Bormida (SV); ne è emersa una realtà drammatica, dove il suolo è perennemente rivoltato e arato dal grugno dei cinghiali che inesorabilmente predano e impoveriscono non solo la nostra biodiversità, ma la base della catena alimentare predando nell'arco

dei 12 mesi: micromammiferi, rettili, anfibi, molluschi, nidi e uova depositati al suolo a cui va aggiunto l'impovertimento del rinnovo arboreo del sottobosco e della macchia mediterranea. Assurdo a fronte di una popolazione così considerevole e soprattutto in continuo movimento erratico per esigenze alimentari e la persecuzione da parte del lupo, che si possa pensare di catturarli, sterilizzarli oppure fargli assimilare dei "ferormoni"!!! per diminuirne la fertilità? Come pure, il pensare di predisporre delle culture a perdere affinché distoglierli da altre. Forse non si ha ben presente che il cinghiale nell'arco dell'anno modifica il suo orientamento alimentare a seconda dei prodotti stagionali e delle tipologie di culture agricole, è pertanto impensabile poterne gestire le loro scelte. È risaputo che l'esponenziale aumento e concentrazione di una specie animale, sovente provoca l'insorgere di epidemie, nel caso del cinghiale ne è tangibile esempio i vasti focolai di peste suina che si sono diffusi in Sardegna e che hanno messo in grosse difficoltà tutta la filiera di produzione degli insaccati.

Inoltre, non dimentichiamoci non abbiamo nulla in Europa da inventarci di nuovo in merito alla gestione degli ungulati, basta avere l'umiltà di vedere ciò che da sempre fanno in altri stati europei, tant'è che il problema cinghiale o ungulati in genere è visto come un'importante risorsa e non un problema. Di fatto veicola annualmente tonnellate di carne biologica con elevate caratteristiche nutrizionali, alimentari e di digeribilità in quanto povera di grassi nonché ricca di proteine, ferro, calcio e con un bassissimo livello di colesterolo, difatti in alcune cliniche private viene somministrata (opportunamente preparata) ai degenti post-operazione e alle donne da poco partorienti.

FAUNA ALLOCTONA E INVASIVA

È un problema che ha avuto un crescente sviluppo e incremento esponenziale a partire da circa 30 anni fa e che l'Italia, a differenza di altri stati europei, ad oggi purtroppo non ha mai posto concretamente una volontà risolutiva o comunque di contenimento. Basti pensare che già il 10 giugno 1999 il Dott. Piero Genovesi riportava testualmente sul settimanale Liberal a pagina 90: **"Un pericolo minaccia un quinto di tutti i vertebrati considerati a rischio di estinzione nel mondo. Non è la distruzione degli habitat, e neanche l'inquinamento o la caccia eccessiva. Il 20 per cento di questi animali è in realtà minacciato da specie alloctone, cioè originarie di altre aree e arrivate in seguito all'azione dell'uomo."** Da allora si è assistito ad una crescente esplosione demografica della nutria (*Myocastor coypus*), che è stata causa di centinaia di incidenti stradali anche gravi, d'ingenti danni alle colture agricole, in particolare ortofrutticole nei mesi invernali, colpendo soprattutto nicchie di prodotti DOP come il radicchio rosso, finocchio, cavolo, asparagi ecc. Personalmente quando dirigevo il Museo nel Delta del Po, per conto dell'Amm. Provinciale di Ferrara ho presieduto ad interventi di aratura di vasti campi di prodotti maturi a causa di traccia di urine e feci sulle stesse coltivazioni ad opera delle nutrie, disposizioni imposte dalle Asl competenti in quanto le nutrie sono potenzialmente portatrici come i ratti di leptospirosi. Stessa cosa dicasi per gli innumerevoli appelli e denunce avanzati dai Magistrati delle Acque che lamentano l'opera di indebolimento delle arginature a causa delle gallerie o tane scavate dalle stesse, che hanno manifestatamente provocato in più occasioni cedimenti, fontanazzi e gravi allagamenti o inondazioni. Non dimentichiamo che già agli inizi degli anni '90 l'Inghilterra radicò questa specie alloctona da vaste aree e da allora vigono normative preventive molto severe nel caso avvengano nuovi rilasci.

Lo scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), originario del Nord America, introdotto dall'uomo nel Parco di Stupinigi in Piemonte nel 1948, rimasto confinato a lungo in questa importante area

naturalistica, ha fatto scomparire nel 1979 l'ultimo esemplare endemico di scoiattolo rosso in quella area. Da allora ha continuato ad espandersi in tutto il Piemonte, Lombardia e Liguria e dove vi giunge, a seguito della sua maggiore mole, antagonismo territoriale e alimentare nonché capacità aggressiva, uccide durante il letargo il più piccolo scoiattolo rosso, diventando un vero e proprio flagello che progressivamente azzerla la popolazione dei nostri scoiattoli endemici.

Attualmente la nostra biodiversità è inoltre minacciata dalla crescente popolazione di **Ibis sacro** (*Threskiornis aethiopicus*). Questa specie è stata introdotta accidentalmente negli anni '80 a seguito di fughe da parchi faunistici lombardi e da allora ha progressivamente colonizzato tutta la Pianura Padana e oggi tutto il nord e centro Italia. Soprattutto nel periodo riproduttivo primaverile la specie diventa particolarmente invasiva e distruttiva nei confronti di decine di specie autoctone in particolare ardeidi, limicoli, rallidi, anatidi e laridi. La bibliografia è ricca di intere colonie di uccelli nidificanti azzerate dalla sua predazione e invadenza. La Francia e la Spagna unitamente ad altri stati europei già anni orsono hanno provveduto alla sua eradicazione, oggi si limitano a interventi mirati limitati a quei soggetti che dalla penisola italiana continuano attraverso degli erratismi ad irradiarsi nei loro Stati. È fondamentale sapere che nell'aprile 2017 il nostro Ministero dell'Ambiente comunicava a tutte le regioni e province autonome e all'ISPRA, una comunicazione avente per oggetto: **"Eradicazione del Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) – Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1143/2014 del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive"** (vedi allegato 1, 2 pag.). A sua volta l'ISPRA in data 31/05/2017 comunicava alle regioni ed in particolare a quella del Piemonte e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio..., una notifica avente per oggetto **"Eradicazione Ibis sacro in Piemonte"** indicando anche modalità d'intervento e la sua urgenza, documento a firma del Dott. Piero Genovesi, responsabile dell'area pareri tecnici e strategie di conservazione e gestione patrimonio faunistico (vedi allegato 2, 2 pag.). Parrebbe che la regione Piemonte non sia intervenuta e non abbia ottemperato a tali indicazioni giustificandosi "per mancanza di risorse finanziarie".

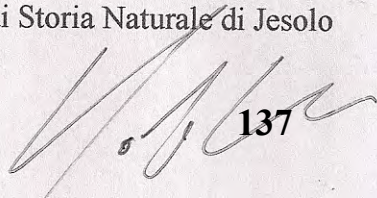
Un'altra specie che ad oggi risulta particolarmente dannosa per la nostra fauna ittica autoctona è il **Cormorano comune** (*Phalacrocorax carbo*). Questa specie che sino a 40 anni fa non nidificava in Italia e vi svernava con una contenuta densità numerica, attualmente risulta fortemente invasiva, con centinaia di migliaia di individui svernanti e con una popolazione crescente di nidificanti, creando ingenti danni agli allevamenti ittici intensivi ed estensivi. Ne è particolarmente colpita tutta l'area del delta padano, dell'alto Adriatico e della regione Sardegna. Questa specie è particolarmente vorace delle specie ittiche senza squame, sta creando grossi problemi alla residua popolazione di anguilla del mediterraneo già indicata a rischio di estinzione. Lo stesso problema sta interessando le specie ittiche endemiche italiane dell'Appennino e dei corsi d'acqua prealpini. Tutti gli stati europei hanno applicato dei controlli molto severi sulla densità delle popolazioni da loro svernanti. L'Italia da anni ha interrotto ogni utile intervento di contenimento mettendo così in forte crisi l'acquacultura italiana e la sopravvivenza delle specie endemiche in natura.

Cornacchia grigia (*Corvus cornix*) È evidente agli occhi di chiunque la drammatica espansione territoriale e numerica dei corvidi, in particolare la cornacchia grigia ha avuto negli ultimi vent'anni su tutta la penisola italiana un'esplosione demografica insostenibile. Ha colonizzato anche le grandi città urbane e provocato una importante pressione predatoria nel periodo primaverile sui piccoli

granivori ed insettivori e in particolar modo a tutte quelle specie che nidificano al suolo, incluso i micromammiferi. La sua risaputa capacità di adattamento nonché intelligenza, mancanza di predatori naturali, a cui va aggiunta la sua longevità, la rende particolarmente impattante anche per ciò che concerne le culture agricole. Non tralasciando l'impoverimento della biodiversità nella sua integrità e vastità. Tutti gli stati europei applicano interventi di controllo di popolazione e di gestione nell'intero arco dell'anno, includendo in alcuni casi anche aree protette o parchi.

Jesolo, 25 ottobre 2021

Basso Dott. Roberto
Dir. Civico Museo
di Storia Naturale di Jesolo



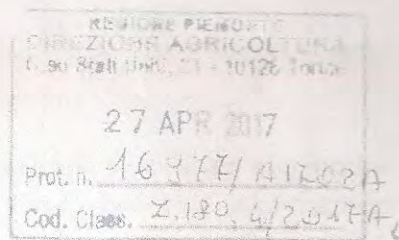
137



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

IL DIRETTORE GENERALE



Alle Regioni ed alle Province Autonome

All'ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Eradicazione del Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) – Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1143/2014 del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire ed a gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.

Il Regolamento di Esecuzione n. 2016/1141 dell'Unione Europea, recante la prima lista di specie esotiche invasive di interesse unionale, include l'ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*). Ai sensi del Regolamento 1143/2014 tutti i Paesi dell'Unione Europea devono provvedere all'eradicazione, o laddove non possibile, al controllo efficace delle popolazioni delle specie esotiche invasive di interesse unionale.

La popolazione di ibis sacro in Italia, introdotto accidentalmente negli anni '80 è rimasta stabile e con numeri limitati per molti anni; ultimamente per cause non precisate si è verificato un aumento significativo del contingente di questa specie, con crescente impatto negativo sulle popolazioni di ardeidi nidificanti, e sulle colonie di laridi coloniali quali il mignattino piombato e la sterna comune, tutte specie di prioritario interesse comunitario.

La legislazione vigente, attraverso gli art. 2 e 19 della L. 157/92, affida alle amministrazioni regionali il compito impostare gli interventi di eradicazione e controllo in forma coordinata ed organica.

Per quanto sopra esposto, e tenuto conto che per il momento gli esemplari di ibis sacro in Italia nidificano nelle Regioni settentrionali, si chiede alle Amministrazioni in

indirizzo di voler porre in essere ogni utile ed efficace iniziativa per l'eradicazione della specie, anche avvalendosi della consulenza tecnica dell'ISPRA.

Si chiede altresì di informare la scrivente Direzione generale su risultati raggiunti e su eventuali criticità, anche tenuto conto che l'attività di rendicontazione sui progressi ottenuti rientra tra le attività richieste dal Regolamento 1143/2014 dell'Unione Europea sulle specie esotiche invasive.

"Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa."



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità*

Prot. **26879** /T-A24 del 31/05/2017

Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed
acquacoltura
CORSO STATI UNITI 21
10128 TORINO
PEC: agricoltura@cert.regione.piemonte.it
e-mail: marinella.garzena@regione.piemonte.it

e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare
Div. II - Tutela della Biodiversità
VIA CRISTOFORO COLOMBO 44
00147 ROMA
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it
e-mail: dupre.eugenio@minambiente.it

Oggetto: Eradicazione Ibis sacro in Piemonte.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Il Direttore
Dott.ssa Lilli Morroni



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità

Oggetto: Eradicazione Ibis sacro in Piemonte.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: sorace.alberto@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inoltrata dal Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquacoltura della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, con e-mail in data 09.05.2017, si comunica quanto segue.

Con la pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, si è data piena in applicazione al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli obblighi di eradicazione, gestione e sorveglianza delle specie invasive inserite nel catalogo, al cui interno è incluso anche l'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*).

A questo proposito si osserva che, in assenza di efficaci misure di gestione della specie in Piemonte finalizzate a contrastarne il recente marcato incremento demografico in questa regione, si rischia di vanificare i notevoli sforzi compiuti nel territorio francese per eradicare l'Ibis sacro (al riguardo si veda l'articolo di Yésou et al. 2017. The Sacred Ibis in Europe: ecology and management. British Birds, 110, 197-212, che si allega alla presente). Ciò tenendo conto della prossimità geografica del Piemonte alla Francia, e anche considerato che il Piemonte è la regione con più ibis sacri d'Italia.

In base a queste considerazioni, lo scrivente Istituto, pur rilevando che l'eradicazione di Ibis sacro in Piemonte è un intervento complesso che richiederà tempi lunghi per il completamento, segnala la necessità di attivare con urgenza operazioni di contenimento della popolazione regionale della specie, e resta in attesa da codesto Settore di un organico piano di controllo della specie, che indichi obiettivi, tempistiche e tecniche di intervento.

Per quanto riguarda le tecniche di intervento, si ritiene che interventi di cattura degli esemplari e di traslocazione in zoo o altre strutture di captivazione appaiono al momento impraticabili, considerato che la popolazione regionale ha superato i 4000 individui (come riportato nell'articolo allegato). Si ritiene altresì che la sterilizzazione delle covate è una tecnica poco efficace perché gli adulti di questa specie sono molto longevi (oltre 20-30 anni) e l'azione andrebbe reiterata annualmente per tempi molto lunghi, richiedendo quindi risorse estremamente elevate. Inoltre i nidi sono costruiti su alberi anche molto alti, tanto da essere raggiungibili solo da un cestello elevatore (sistema questo inadatto all'uso su terreni molli). Infine, l'azione di disturbo conseguente alla manipolazione di uova o soppressione di pulli può indurre gli adulti a spostarsi per nidificare altrove, potenzialmente muovendosi anche al di fuori dei confini nazionali (es. Camargue), con conseguenti effetti in termini di obblighi di cooperazione anche alla luce del dettato dell'art. 22 del Regolamento 1143/2014. La sterilizzazione delle covate potrebbe quindi essere usata ad integrazione di altre tecniche.

Per la realizzazione degli interventi di controllo si suggerisce di considerare l'abbattimento sul nido in fase di incubazione, con carabina 22 in modo da escludere effetti di disturbo sull'intera garzaia.

Infine si ritiene di evidenziare che un'eradicazione della specie dal territorio regionale, o in alternativa un efficace contenimento del nucleo, richiederanno un fattivo coinvolgimento del guardiaparco delle aree protette interessate dalla presenza della specie e di esperti che conoscano quali garzaie ospitano l'Ibis sacro (in tal senso si suggerisce di prendere contatti con il Gruppo Piemontese Studi Ornitologici - GPSO).

Restando disponibili a fornire ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI E STRATEGIE DI
CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO FAUNISTICO
NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

n. l allegato
ASo/r
Rif. Int. 20950-23177/2017

21/171/CR06a/C10

PROPOSTE PER UNA PIU' EFFICACE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

La **crescita incontrollata** della popolazione della **fauna selvatica**, in particolare degli **ungulati**, è divenuta una **vera e propria emergenza** in tutto il Paese che provoca **ingenti danni per l'agricoltura**, incremento dell'**incidentalità stradale** con esiti a volte fatali e **rischi di carattere igienico-sanitario** legati alla propagazione di epizoozie, come la peste suina africana (PSA), che possono mettere a repentaglio l'intero comparto zootecnico.

Questa emergenza sconta la **mancaanza di adeguati strumenti di intervento** a causa di un quadro normativo nazionale superato e deficitario, sia per quanto riguarda la L. n.157/1992 sulla caccia che il riassetto delle competenze di gestione e controllo conseguenti alla mai compiuta riforma degli enti locali della cosiddetta Legge Delrio (L. n.56/2014).

Più volte la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha evidenziato le difficoltà in cui si trovano ad operare gli enti regionali ed ha richiamato, con propri ordini del giorno, la **necessità di aggiornare il quadro normativo** sollecitando il Governo ad operare in tal senso.

Già nel giugno 2017 era stato approvato un ordine del giorno (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* – 17/76/SRFS/C10) con il quale si chiedeva al Governo di intervenire tempestivamente per una modifica della Legge n. 157/1992 che consentisse di introdurre la figura del cosiddetto operatore abilitato tra i soggetti che possono concorrere all'attività di controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia provinciale. La proposta mirava ad integrare i soggetti preposti previsti dalla normativa nazionale introducendo una ulteriore categoria secondo il modello operativo già in essere in alcune Regioni.

L'urgenza della richiesta era legata ad una precedente posizione sul punto della Corte Costituzionale, che interpretava i limiti operativi della legge sotto un profilo esclusivamente numerico/quantitativo. Ad oggi, perlomeno da inizio 2021, la posizione sul punto della Corte è stata radicalmente riveduta e la richiesta dell'odg del 2017 trova pieno conforto e sostegno nelle ultime decisioni del Giudice Costituzionale (n. 6/2021, n. 21/2021, n. 116/2021 e n. 158/2021) che pongono anch'esse l'accento sulla necessità di adeguare la L. n. 157/1992 alla luce di due elementi di valutazione:

- le criticità connesse all'arrivo di nuove tipologie faunistiche (le c. d. «specie aliene», esempio la nutria) e l'incremento demografico e/o espansione territoriale di alcune specie (esempio, il cinghiale);

- le criticità rispetto all'operatività dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale in esito alla riforma Delrio delle Province e Città metropolitane e dell'attuale fase di stallo del completamento della riforma stessa, con organici ridotti o perlomeno non adeguati.

Non avendo avuto riscontro dal Governo ed essendo nel frattempo sorte ulteriori criticità, la Conferenza delle Regioni è tornata sul tema approvando il 17 giugno 2021 un nuovo ordine del giorno per *“una concreta e più efficace attuazione del «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti ai danni contro gli uccelli selvatici», da realizzare attraverso una puntuale ed articolata riforma del quadro normativo nazionale, d'intesa tra governo e regioni e province autonome”*, in particolare per quanto attiene a compiti e funzioni della Polizia provinciale e, per stretta connessione, alle funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane.

Facendo seguito a quest'ultimo ordine del giorno e riprendendo anche quanto già espresso nel 2017, si ribadisce la necessità di un **urgente e profondo intervento di adeguamento della normativa nazionale di riferimento**.

In particolare, si rende necessario intervenire per attualizzare e rendere maggiormente efficaci le norme della Legge n. 157/1992 e della Legge Delrio, onde consentire un effettivo ripristino degli equilibri ambientali che la situazione di incontrollato sviluppo della fauna selvatica degli ultimi anni ha sostanzialmente compromesso.

A questo fine si avanzano le seguenti sei proposte di intervento:

1) Modifiche all'art. 19 della Legge n. 157/1992 recante “Piani di controllo” per introdurre la figura del coadiutore ed altre misure di estensione e semplificazione

Alla luce del chiaro orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. le Sentenze n. 6/2021, n. 21/2021, n. 116/2021 e n. 158/2021) è necessario ampliare il novero dei soggetti di cui può avvalersi la polizia provinciale nell'attuazione dei piani di controllo prevedendo espressamente **la figura del “coadiutore”**, abilitato dalla Pubblica Amministrazione previa frequenza di specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento delle rispettive attività con Legge regionale.

Va precisato che il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette. Sempre in merito ai soggetti attuatori dei piani di controllo, si propone di **inserire**, oltre al Corpo di Polizia Provinciale, alla Polizia locale e ai Carabinieri Forestali, anche dipendenti delle amministrazioni provinciali o regionali muniti di licenza di caccia (nel caso in cui la Polizia provinciale sia passata nei ruoli regionali) e le **associazioni di protezione civile in campo faunistico**.

In considerazione dell'incremento del fenomeno dell'incidentalità stradale causata da fauna selvatica, occorre inoltre **integrare le motivazioni che giustificano il ricorso al piano di controllo** prevedendo espressamente motivi di **“pubblica incolumità”**, eventualmente anche riferiti ad interventi atti a prevenire o ridurre il rischio di incidentalità stradale.

In quanto interventi di salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che di tutela delle produzioni agricole, si chiede di **non assoggettare i Piani di controllo per la specie cinghiale al parere tecnico di ISPRA**. Sul territorio precluso all'attività venatoria sarà l'Ente o il soggetto gestore che stabilirà la forma di intervento, purché questa sia quella maggiormente

idonea al contenimento dei danni e alla diminuzione del pericolo di incidenti stradali. Nel caso in cui gli Enti e soggetti gestori, preposti al contenimento del cinghiale sul territorio di competenza, siano inadempienti riguardo agli obiettivi previsti dalla Regione per il controllo del cinghiale, questa potrà intervenire richiamandoli alla loro responsabilità giuridica amministrativa e sociale, anche per la responsabilità civile e penale in caso di incidenti e di rifusione dei danni.

Per quanto riguarda le **aree dei siti Rete Natura 2000**, si chiede **l'esclusione dell'assoggettamento a procedura di Vinca** (Valutazione di Incidenza) dei piani di controllo degli ungulati al fine di snellire e velocizzare gli interventi. Il rallentamento e appesantimento amministrativo connesso con la Vinca, risulta particolarmente dannoso nel caso di nuclei di neoformazione o di nuove colonizzazioni da parte di queste specie, dove la massima tempestività dell'intervento è una garanzia di riuscita del medesimo. E' palese che l'impatto negativo della presenza del cinghiale all'interno delle aree Rete Natura 2000 sia maggiore rispetto all'incidenza che l'attività venatoria regolamentata produce sull'habitat, che deve invece essere preservato dalle specie invasive.

*Si richiede infine, per rispondere in maniera efficace alla richiesta dei Ministeri di diminuzione della densità di cinghiali in funzione del contrasto alla PSA, la possibilità di effettuare il **controllo del cinghiale con la tecnica della braccata, in maniera sperimentale per un periodo di 2 anni.***

2) Rafforzamento ed estensione del prelievo contenitivo degli ungulati:

La Legge 248/2005, all'art. 11-quaterdecies comma 5, prevede attualmente che *“Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il piano di prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”*. Alla luce dei risultati applicativi negli ultimi 15 anni, si ritiene tale norma del tutto insufficiente.

Appare necessario ed opportuno integrare le disposizioni normative prevedendo la **possibilità di attuare il prelievo nelle sue diverse forme contenitive anche nelle zone protette** (Oasi faunistiche, Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici di riproduzione) e **in quelle percorse da incendio**.

A questo proposito, come ulteriore supporto motivazionale alla specifica richiesta, si richiama la Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, n. 11250 del 2 aprile 2020, con la quale il prelievo venatorio operato tramite piani di abbattimento selettivi è stato inquadrato e definito come vero e proprio elemento di gestione faunistica del territorio («la caccia di selezione non postula né comporta un periodo di caccia generalizzata, rispondendo invece ad altri criteri ed altre finalità, che prevedono piani di abbattimento ed in genere un'attività di programmazione per tenere inalterato un determinato ambiente naturale.»).

Per quanto riguarda il **cinghiale**, la stessa **attività di selezione** potrà essere attuata anche **nelle ore notturne** purché effettuata con opportuni mezzi ottici e sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza.

3) **Assicurazione per Incidentalità stradale da fauna selvatica:**

Considerato il recente mutato quadro di riferimento giurisprudenziale che, a seguito di sentenze dell'aprile 2020 della Suprema Corte di cassazione, vede la Regione comunque responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica in caso di incidentalità stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c. (in qualità di "custode degli animali" sul mero presupposto che lo Stato abbia affidato la "gestione" della fauna selvatica alle Regioni, con responsabilità oggettiva e onere della prova – quasi impossibile da assolvere - a carico delle Regioni), e non più ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana "per colpa" con onere della prova a carico del danneggiato), si propone di **prevedere adeguata copertura assicurativa** attraverso l'inclusione di tale tipo di responsabilità nell'ambito delle polizze assicurative per **Responsabilità Civile obbligatoria (RCA)**, oppure, in subordine, istituendo un apposito **"Fondo danni incidentali"** da Fauna Selvatica.

4) **Intervenire in maniera efficace e strutturata per rafforzare i Corpi di Polizia provinciale:**

Gli esiti della riforma del livello amministrativo provinciale in attuazione della c.d. "Legge Delrio" (Legge n. 56/2014) e dei provvedimenti applicativi della predetta riforma (i c.d. "decreti Madia") hanno portato ad un sostanziale ed indistinto svuotamento dei contingenti delle Polizie provinciali e delle Città Metropolitane con la perdita del patrimonio di conoscenze, competenze e professionalità e con evidenti conseguenze in termini di capacità operativa e ruolo di presidio e di riferimento per il territorio. Quale misura transitoria al completamento del predetto processo di regionalizzazione, le Regioni, a partire dall'anno 2016, hanno assunto integralmente a proprio carico i costi necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Occorre sottolineare che, rispetto al vigente quadro normativo come derivante dalla riforma Delrio, le funzioni di vigilanza costituiscono attualmente **funzioni "non fondamentali"** per le Province e le Città metropolitane, ed in tal senso **non è consentito ai medesimi Enti realizzare efficaci politiche assunzionali** tali da contrastare gli esiti negativi della riduzione dei contingenti in attuazione dei "decreti Madia" e quelli connessi all'ordinario turn-over del personale. La prospettiva sul medio-lungo periodo è un potenziale azzeramento dei contingenti disponibili per l'esercizio delle funzioni di controllo.

Come già esposto nel citato OdG del 17 giugno 2021, le Regioni intendono continuare a garantire l'integrale copertura dei costi in favore di Province e Città metropolitane anche in vista di una progressiva reintegrazione dei contingenti operativi orientata, da un lato, al possibile recupero dei contingenti in essere prima della riforma Delrio, dall'altro, alla necessità di garantire l'efficace conseguimento degli obbiettivi delineati e previsti dai Piani di controllo.

Questa prospettiva è però ostacolata, per non dire impedita, dal vigente quadro normativo sul rispetto dei limiti assunzionali sui quali incidono numericamente anche gli interventi di reintegro dei contingenti operativi delle Polizie provinciali. Per rendere veramente efficaci tali interventi, risulta necessario **prevedere che le suddette assunzioni non vadano ad incidere sul tetto massimo disponibile per ciascun ente**. Si chiede pertanto di intervenire con una modifica della vigente normativa nel senso di seguito prospettato:

- adottare una norma recante *"Misure in materia di Polizia provinciale"* per la quale si propone il seguente testo: *«Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Decreto Legge 19 giugno*

2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 208 e successive modificazioni, qualora le disposizioni regionali mantengano le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale presso le Province e le Città metropolitane per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, con copertura dei relativi oneri, le Province e le Città metropolitane possono assumere personale addetto a tali funzioni, senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione per la copertura continuativa dei relativi oneri;»;

- adottare una norma recante “Disposizioni in ordine al personale per funzioni delegate” per la quale si propone il seguente testo «Le Province e le Città metropolitane, se delegate all'esercizio di funzioni con legge regionale emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica e senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse continuative erogate dalle medesime disposizioni regionali ad integrale copertura dei relativi oneri;»
- in alternativa, considerato l'imminente avvio della revisione delle disposizioni della Legge Delrio n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni dei comuni e fusioni dei comuni” come recentemente annunciato da ambienti governativi, si propone di inserire nuovamente tra le “funzioni fondamentali” le attività di vigilanza ittico-venatoria e ambientale, onde consentire alle Province e alle Città Metropolitane di ricostituire i relativi corpi di polizia per il più proficuo esercizio delle funzioni in questione.
- ovvero, preferibilmente, per rimediare in modo definitivo alla dicotomia fra aspetti normativi, amministrativi e gestionali (Regioni) e funzioni di controllo e vigilanza (Province e Città Metropolitane), si auspica una modifica dell'art.117 comma h) della Costituzione al fine di consentire alle Regioni di dotarsi di corpi regionali di Polizia Amministrativa armata.

5) Introiti della tassa di concessione governativa per l'attività venatoria

Tenendo conto di quanto già esposto, si chiede di valutare di **trasferire integralmente alle Regioni** che sopportano gli oneri della gestione della fauna selvatica tutti i **proventi** che attualmente vengono introitati dallo Stato per **l'attività venatoria esercitata sul territorio**. Si richiede inoltre che tali risorse (sia quelle introitate dallo Stato che quelle introitate dalle Regioni, sempre attraverso i versamenti dei cacciatori) siano **vincolate alla gestione faunistico-venatoria**.

6) Approvazione decreto per indennizzi al 100% dei danni provocati da fauna protetta

Nonostante che lo schema di decreto sia stato già notificato alla Commissione Europea, e discusso in Conferenza Unificata in data 24 ottobre 2019, il suo iter non si è ancora concluso, giacendo da due anni in attesa di una formalizzazione, condizione necessaria per **l'applicazione del regime di aiuto di stato** che consente il **ristoro completo dei danni** (regime di aiuto SA.55614 (2019/N) “Modifica del regime di aiuti SA.51285 (2018/N) recante

modalità di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti”). La Lombardia, come altre Regioni, ha finora fatto ricorso ad altri strumenti, come il *deminimis* o il *temporary framework* che però hanno delle limitazioni quantitative (il *deminimis* agricolo è pari a 25.000,00 €) e temporali (il *temporary framework* scade al 31.12.2021 anche se è in itinere una proroga al 30/06/22).

La Regione Emilia-Romagna ha invece autonomamente notificato un provvedimento in ottemperanza agli orientamenti in materia di aiuti di Stato che consente di erogare indennizzi per danni e contributi per interventi di prevenzione in misura del 100%, ottenendo parere favorevole dalla Commissione Europea nel 2017 (Decisione del 27/11/2017 SA48094-2017/n).

Al fine di avere un quadro uniforme e stabile, occorre in ogni caso che il regime di aiuto di stato per gli indennizzi dei danni da fauna protetta, peraltro già notificato, possa applicarsi all'intero territorio nazionale attraverso la **definitiva approvazione del decreto interministeriale**.

7) Riattivazione comitato tecnico faunistico nazionale

Il Comitato è stato istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 157/92 ed è scaduto in data 18.06.2014. Esso non è stato rinnovato in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12, comma 20 del D.Lgs. 6 luglio 2012. Il Comitato, trovandosi sotto il Mipaaf, sarebbe uno **strumento ideale** per riportare la discussione dei temi faunistico-venatori in seno a questo Ministero. La sua riattivazione non necessita di modifiche normative.

Roma, 3 novembre 2021

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 22 settembre 2020

La proposta di legge in esame, d'iniziativa del Consiglio Regionale del Friuli Venezia-Giulia, intende modificare l'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e intende, altresì, **attribuire un ruolo primario ai cacciatori nella gestione degli ungulati e delle specie problematiche in generale**, considerato il compito estremamente difficoltoso per i pochi agenti forestali e venatori nell'affrontare e risolvere il problema del numero elevato di ungulati.

Nelle premesse alla proposta in esame si scrive che *“il recente intervento legislativo di altre regioni sul tema specifico è sfociato in un contenzioso costituzionale e, pertanto, l'unica soluzione praticabile è la modifica all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, così da incentivare la sicurezza stradale e la tutela delle produzioni agricole, delle persone e del territorio”*. La proposta di cui trattasi è del 2020, per cui antecedente la sentenza del febbraio 2021 della Corte Costituzionale, che ha finalmente riconosciuto il possibile ruolo dei **cacciatori formati** come ausiliari delle Polizie Provinciali nell'ambito della 157/92. Non è ancora un'acquisizione assodata e ampiamente accettata (ad esempio l'ISPRA ha scritto “sembra che” la sentenza della Corte Costituzionale ecc.), ma in tal modo ci si dovrebbe essere avviati verso un pieno riconoscimento del ruolo insostituibile dei cacciatori in una sostanziale funzione di pubblica utilità. Tuttavia, la proposta di legge in esame prevede: i piani di controllo *“devono essere **attuati dai cacciatori iscritti** agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche”*. **In tal modo verrebbe meno la necessità di prevedere che i cacciatori siano anche espressamente formati**, aspetto che non si dovrebbe trascurare tenuto conto delle tante sensibilità che oggi sono presenti nelle nostre comunità. **Nulla, invece, si prevede a proposito dei metodi ecologici** da attuarsi preventivamente a norma dello stesso art. 19 della 157/92. Infatti, i metodi ecologici sono ancora oggi uno degli scogli che frenano gli interventi di controllo in Italia ed è necessario che tale previsione sia effettivamente rimossa. Persino l'ISPRA ha dovuto, dopo tanti anni di applicazione, riconoscere che non ha senso far riferimento ai metodi ecologici nel caso del cinghiale. Ma lo stesso è anche per tante altre specie problematiche (corvidi, ittiofagi, storno, ecc.).

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI CARETTA, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, ROTELLI

Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica

Presentata il 3 ottobre 2019

La proposta di legge in esame, per la modifica dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica, parte dal presupposto che l'introduzione di nuove misure di contenimento dei rischi e dei danni da fauna selvatica, principalmente da parte degli ungulati, non sia più procrastinabile. Si ritiene necessario adattare la normativa nazionale alla nuova realtà, **non ponendo più l'attenzione soprattutto sulla protezione della fauna selvatica**, ma sulla gestione di quest'ultima. Si ritiene, infatti, urgente inserire la figura del **cacciatore abilitato e volontario** nell'effettuazione dei piani di controllo, poiché la Polizia Provinciale, considerati gli organici ridotti e gli impegni derivanti dall'adempimento delle altre attività d'istituto, non riesce a fronteggiare a pieno questo problema senza il supporto di altre figure qualificate e volontarie. Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), prevede che i prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi possono essere attuati anche da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. Nella quasi totalità dei casi si tratta di cacciatori che quindi paradossalmente, secondo la normativa vigente, possono svolgere questa attività di controllo all'interno di parchi nazionali e regionali ma non all'interno di istituti faunistici di minore valenza ambientale o in territori dove è consentita la caccia. Commento: questo è vero, ma la successiva sentenza della Corte Costituzionale del febbraio 2021, ha finalmente riconosciuto il possibile ruolo dei cacciatori formati come ausiliari delle Polizie Provinciali, anche nell'ambito della 157/92. Non è ancora un'acquisizione assodata e ampiamente accettata (ad esempio l'ISPRA ha scritto **"sembra che"** la sentenza della Corte Costituzionale ecc.), ma in tal modo ci si dovrebbe essere avviati verso un pieno riconoscimento del ruolo insostituibile dei cacciatori in una sostanziale funzione di pubblica utilità.

L'obiettivo della proposta di legge in esame è quello di prevedere che i piani di gestione della fauna selvatica tengano conto della necessità di reperire personale preparato che possa far fronte a questa problematica.

La Polizia Provinciale potrà avvalersi anche del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (questa ipotesi non sarebbe certo gradita da parte dell'Arma....) e dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio.

Ma c'è un punto importante nella proposta di legge che viene opportunamente omissivo o rimosso dall'art. 19 della 157/92, ovvero: tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di **metodi ecologici** su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. I metodi ecologici sono ancora oggi uno degli scogli che frenano gli interventi di controllo in Italia ed è necessario che tale previsione sia effettivamente rimossa. Persino l'ISPRA ha dovuto, dopo tanti anni di applicazione, riconoscere che non ha senso far riferimento ai metodi ecologici nel caso del cinghiale. Ma lo stesso è anche per tante altre specie problematiche (corvidi, ittiofagi, storno, ecc.).

OSSERVAZIONI SINTETICHE ALLA PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLO RUSSO, PENTANGELO

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico

Presentata il 23 marzo 2018

La proposta di legge in esame intende introdurre nell'ordinamento vigente in materia di prelievo venatorio e di tutela dell'avifauna una serie articolata di misure maggiormente efficaci sulla gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica. In particolare si intendono fornire regole e procedure da applicarsi soprattutto nell'ambito dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ovvero:

- a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;
- b) **misure ordinarie** di controllo della fauna selvatica;
- c) **misure straordinarie** di controllo della fauna selvatica

In generale le regole e le procedure che si delineano appaiono farraginose e particolarmente onerose per le Regioni e Province autonome, nonché per gli ATC e CA. Questo peraltro stride con la disposizione finanziaria finale (art. 13) che recita: dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Vi è da chiedersi quindi a chi saranno richiesti questi maggiori oneri che il DDL di fatto introduce per prevenire, risarcire e/o fornire contributi fino all'80% (art. 10, comma 3) per polizze assicurative da parte degli agricoltori professionali. Saranno chiesti maggiori oneri ai cacciatori iscritti agli ATC e CA?

L'art. 2 prevede anche la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci, ma nel testo non si evince di più, ovvero quali tipologie di trappole, per quali specie, soprattutto nel caso siano utilizzabili da agricoltori muniti di licenza di caccia. Non vi è la consueta e necessaria integrazione con la Legge 157/92 a tale proposito. Si complicano le cose prevedendo che l'utilizzazione di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente avvenga su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL).

L'art. 3 comma 1 lettera c) consente la cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate. Questa è una novità che tende ad intervenire sul problema degli ibridi, segnatamente del lupo.

L'art. 4 detta **misure straordinarie** di controllo della fauna selvatica e al comma 4 introduce una nuova competenza per il **Prefetto**, su richiesta dei Sindaci o di altre autorità locali della pubblica amministrazione, il quale può così autorizzare, in via straordinaria, con propria ordinanza, le misure di controllo faunistico ai sensi del successivo comma 5. Questa previsione desta perplessità, poiché si va a sovrapporre (se si esclude il caso della sicurezza pubblica) con le competenze delle Regioni e Province autonome e questo non è positivo. Inoltre, le Prefetture non hanno in organico figure professionali competenti in questa materia.

L'aspetto interessante che consegue all'art. 5 comma 3 è che si prevede che chiunque ostacola o impedisce le attività in questione è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. Questo potrebbe essere utile per superare le note difficoltà che si incontrano da parte degli **animalisti** (ad esempio per il controllo dei daini nelle pinete di Ravenna, ecc.).

L'art. 6 prevede disposizioni specifiche per la prevenzione e per il risarcimento dei danni causati da ungulati nell'ambito del piano faunistico-venatorio. Tra queste la necessità di sentire gli ambiti territoriali di caccia e

i comprensori alpini, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni ambientaliste, previo parere dell'ISPRA, per stabilire misure specifiche per la prevenzione dei danni causati da ungulati. Posto che la procedura VAS prevede già che i portatori d'interesse possano presentare le loro osservazioni al PFV, questa **previsione di parere obbligatorio** sembra una complicazione. Inoltre, si stabilisce che il piano faunistico venatorio debba prevedere una **delimitazione del territorio per aree** allo scopo di individuare le **fasce di tolleranza** della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della **vocazione** di tali aree. Anche questa è già una prassi consolidata e l'introduzione di un obbligo irrigidisce e vincola. Infatti, al comma 3 si prevede che le regioni e le province autonome **stabiliscano i limiti di densità della presenza di ungulati nelle diverse aree**, tenuto conto delle specifiche condizioni locali e **sentito il parere dell'ISPRA**. Quest'ultimo parere ovviamente condizionerebbe e non poco la pianificazione locale e sicuramente esiterebbe in una infinità di contenziosi. Il comma 4 stabilisce specifici incentivi agli imprenditori agricoli che:

a) **realizzano sistemi di alimentazione complementare per gli ungulati**, quali la presenza di coltivazioni a perdere che abbiano l'effetto di dissuadere gli animali dall'alimentarsi presso le colture aziendali destinate a finalità produttive;

b) **garantiscono il foraggiamento artificiale degli ungulati** tramite la somministrazione di prodotti e di mangimi in grado di ridurre significativamente la mobilità della popolazione nelle zone definite.

In questo il DDL in esame non è coerente con la previsione della Legge n. 221/2015 che vieta il foraggiamento artificiale in particolare verso i cinghiali. Inoltre, scritto in tal modo il foraggiamento sarebbe sicuramente un incentivo per gli ungulati.

L'art. 7, che tratta gli indennizzi dei danni, fra l'altro esclude le colture e agli allevamenti destinati prioritariamente all'autoconsumo. Questo non sembra corretto poiché ad esempio escluderebbe i danni agli animali da cortile.

L'art. 8 introduce responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento. Al comma 1) il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento, l'amministrazione competente dovrebbe corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 euro. Sembra francamente esagerato.

L'art. 11 al comma 3 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale**, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Anche questa previsione non si comprende come possa integrarsi con le competenze regionali in materia, in mancanza di indicazioni nel testo del DDL. Questo a prescindere dal fatto che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale non è operativo da molti anni.

L'art. 12 modifica dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 157/92 aggiungendo la Nutria (*Myocastor coypus*). Non sembra un fatto particolarmente significativo considerato che non c'è un reale interesse venatorio.



Audizione informale - C. 174-2138-2673 controllo fauna selvatica

Giovedì 25 novembre 2021 h. 13.30

Il Cinghiale, tra le specie selvatiche, può essere considerata una tra le più critiche nella gestione delle sue relazioni con le attività antropiche.

Di ciò si è assunta piena consapevolezza nell'ultimo ventennio in conseguenza del suo sorprendente incremento demografico in tutta Europa. Le ragioni dell'incremento e dell'espansione di questa specie sono ben note e legate a molti fattori: abbandono dell'agricoltura tradizionale, incremento delle superfici forestali, cambiamenti climatici e scelte non adeguate di gestione venatoria.

Oggi, l'Italia, su scala europea, è uno dei paesi maggiormente coinvolti, sia politicamente sia socialmente, nella gestione delle problematiche innescate dalla presenza del Cinghiale.

Anche alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato (n. 160/2020 Marche e n. 158/2021 Toscana) è necessario adeguare l'art. 19 della L.157/9, sia rispetto alle decisioni della Suprema Corte, sia alle mutate caratteristiche ambientali, faunistiche, ecologiche, sociali e amministrative (v. riforma Titolo V) rispetto al 1992.

Modifiche e integrazione art. 19 della Legge 11/02/119, n. 157

(Controllo della fauna selvatica)

L'evidenza della non adeguatezza dei modelli di gestione del Cinghiale approntati fino ad oggi nella maggioranza delle realtà regionali italiane, è dimostrato dal fatto che vi è sempre più la necessità di ricorrere ad una gestione straordinaria della specie (controllo) a discapito della gestione ordinaria (caccia).

L'art. 19 della Legge 11/02/119, n. 157, va assolutamente aggiornato, in particolar modo per far fronte alla emergenza Cinghiale. Le modifiche da apportare potrebbero essere riassunte per punti: 1) chi effettua il controllo; 2) chi organizza e coordina il controllo; 3) destinazioni delle carni derivanti dal controllo; 4) attività di controllo nelle aree urbane, nei fondi chiusi e comunque al di fuori del TASP.

- 1) Inserire, oltre alle figure deputate al controllo della fauna selvatica già previste, “cacciatori formati dalle regioni o enti da queste delegati, con percorsi riconosciuti da ISPRA;
- 2) le regioni e province autonome organizzano e pianificano l’attività di controllo anche attraverso piani poliennali approvati dall’ISPRA e si avvalgono per la realizzazione delle attività medesime della collaborazione degli enti gestori. Il coordinamento esecutivo è affidato al Corpo dei Carabinieri Forestali;
- 3) le carni derivanti dell’attività di controllo su specie commestibili dovranno rientrare nei progetti di filiera/commercializzazione delle carni. I proventi derivanti devono essere utilizzati per finanziare i fondi regionali per le opere di prevenzione dei danni.
- 4) nelle aree urbane, nei fondi chiusi e comunque al di fuori del TASP il controllo sarà prioritariamente realizzato attraverso strumenti di cattura (recinti/chiusini) anche avvalendosi di personale professionale e specializzato (apposite ditte).

Roma, 24 novembre 2021



ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA

ASSOCIAZIONE VENATORIA RICONOSCIUTA

DIREZIONE NAZIONALE

Prot. 221 11 25 memoria EPS Camera dei deputati XIII Commissione.docx
25/11/21

Camera dei deputati XIII Commissione - Agricoltura

Audizione del 25 novembre 2021

audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 174-2138-2673,
recanti "Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica"



ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA

ASSOCIAZIONE VENATORIA RICONOSCIUTA

DIREZIONE NAZIONALE

Prot. 221 11 25 memoria EPS Camera dei deputati XIII Commissione.docx
25/11/21

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

esprimiamo a nome dei rappresentanti degli istituti faunistici privati un ringraziamento per l'invito a questa audizione che conferma l'attenzione ed il riconoscimento per l'impegno dei tanti concessionari che attraverso fondi personali gestiscono, tutelano e migliorano costantemente il 15% del territorio agrosilvopastorale della nazione. Seppur assolutamente in linea con quanto espresso nell'audizione informale di Agroinsieme del 4 agosto 2021, ci permettiamo alcune riflessioni in merito al problema del controllo e della gestione della fauna selvatica sia autoctona che alloctona non più rispondente alle mutate necessità dei territori, della popolazione e della stessa fauna selvatica che dalla non gestione trae infinite penalizzazioni anche sotto il profilo della conservazione genetica delle specie.

Tralasciando il fatto che, molte delle proposte d'articolato depositate anche nelle passate legislature, soprattutto sul tema cinghiali, al momento non hanno prodotto nessun effetto, malgrado il tema sia da tutti riconosciuto come argomento urgente e scottante per i danni diretti ed indiretti che la mancata gestione della fauna arreca a cose e persone, riteniamo il problema, o meglio l'incapacità, della gestione della fauna selvatica cosa ben più urgente anche in considerazione - come riportano le notizie di cronaca- dei danni che arrecano mettendo in pericolo l'incolumità della popolazione e delle colture agricole. I dati che ci vengono proposti dagli istituti specializzati nella tutela della fauna ed in primis da ISPRA sono più che preoccupanti e come tali dovrebbero indurre il legislatore a considerare inderogabile la necessità di agire rapidamente.

Ai danni materiali, che a livello nazionale le ultime stime quantificano intorno ai 100 milioni annui, derivanti dalla prolungata mancata gestione - inopportuna sostituita da irragionevoli iniziative di tutela integrale - devono aggiungersi i danni provocati dalla perdita della biodiversità - di cui pochi parlano e la cui salvaguardia dovrebbe invece stare a cuore di tutti - e soprattutto i rischi sanitari conseguenti al sovrappopolamento degli areali vocati e non vocati rurali ed oggi anche non rurali.

Non è produttivo, sia chiaro, nemmeno lo sterile e diffuso lamento cui si assiste da ultimo per la presenza di fauna selvatica in areali urbani - ne sono un esempio l'invasione di piccioni, corvi, cornacchie, gabbiani, parrocchetti verdi per non parlare di volpi e cinghiali che scorrazzano per le città a Roma fino ad addentrarsi negli ultimi giorni anche nei giardini del Tribunale.

Occorre velocizzare la possibilità di concretizzare un adeguato supporto normativo - affinché al di là delle più recondite aspirazioni e/o pregiudizi il mondo agricolo, il mondo ambientalista ed il mondo venatorio - ognuno per la propria parte - operino in sintonia con gli altri attori per proporre, costruire, promuovere e sostenere una rinnovata ed effettiva gestione faunistica.

Tutto ciò premesso ci sembra importante sottolineare:



ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA

ASSOCIAZIONE VENATORIA RICONOSCIUTA

DIREZIONE NAZIONALE

Prot. 221 11 25 memoria EPS Camera dei deputati XIII Commissione.docx
25/11/21

- non è possibile pianificare la gestione – che deve tenere conto delle specificità dei territori coinvolti - se manca la conoscenza delle popolazioni selvatiche, vedi rapporto Ispra¹ (in merito alla specie cinghiale)
- non in tutte le regioni viene suddiviso correttamente il territorio a caccia programmata, infatti, ancora in molte realtà regionali, i modelli di vocazionalità del territorio e gli obiettivi di gestione sono elaborati sulla base della sole percentuali di coltivi.²
- non è attuabile la possibilità di gestione di istituti faunistici (ATC, Parchi, etc) su modelli diversi;
- il prelievo di specie alloctone e/o invasive (come il cinghiale) dovrebbe poter essere effettuato - anche negli istituti faunistici - 12 mesi l'anno, vista la possibilità di utilizzo di forme di prelievo come la caccia di selezione;
- il prelievo mediante il sistema delle catture non è auspicabile sia per l'impossibilità di conferimento di carcasse non certificabili cause eccessivo stress sia per non trasferire il problema in altri areali
- la formazione delle figure che verranno coinvolte nelle attività di prelievo, più volte richiamate nelle proposte di legge in esame, dovrebbe provenire da un programma formativo riconosciuto su tutto il territorio nazionale
- i finanziamenti per i danni all'agricoltura dovrebbero essere maggiormente indirizzati alla stipula di adeguate copertura assicurative a beneficio del mondo agricolo

¹ per meglio determinare lo status della popolazione di Cinghiale e la sua evoluzione storica, andrebbero calcolate basandosi su dati raccolti durante il prelievo (n. Cinghiali abbattuti, avvistati, feriti, sesso) e nella fase immediatamente successiva al prelievo (misure biometriche, stima dell'età basata sull'analisi dell'eruzione e consumo dei denti, n. feti, stima della fertilità ottenuta attraverso l'osservazione dell'apparato riproduttore femminile). A questi dati andrebbe fatta una valutazione degli impatti causati dalla specie sulle attività antropiche (attività agronomiche e incidenti stradali). Ancora oggi, nonostante l'alto numero di capi abbattuti e le chiare indicazioni scientifiche al riguardo, accade ancora diffusamente che le stime di consistenza, quindi, i piani di prelievo regionali, vengono determinati con tecniche di conteggio dirette

² Oggi più che mai si rende necessario contemplare in tali modelli gestionali svariati livelli di criticità. In primis, la soglia di sostenibilità del danno economico alle attività antropiche, ma anche il livello di antropizzazione. Creare, per esempio un buffer considerevole di territorio intorno ai centri abitati da considerare come zona di eradicazione in cui esercitare ogni tecnica di caccia possibile, in particolar modo quelle individuali (occasionale e selezione), potrebbe limitare considerevolmente la presenza di Cinghiali nei centri abitati. (Fonte ARCI_Ispra)